ECONOMISTI CLASSICI

ITALIANI.

SCRITTORI CLASSICI

ITALIANI

DI

ECONOMIA POLITICA.

PARTE ANTICA

TOMO VI.

MILANO

Nella Stamperia e Fonderia di G. G. DESTEFANIS

a S. Zeno, N.° 534.

MDCCCIV.

NOTIZIE

DI

POMPEO NERI.

Le notizie di quest' autore (che chiude luminosamente la *Parte antica* (1) della presente Collezione) sono state scritte con tanta sobrietà e soda critica dai dotti compilatori del celebre foglio periodico, le *Novelle Letterarie* di Firenze, che io stimo superfluo di ridire con altre frasi ciò che è già stato detto

(1) Non è qui inutile il richiamare ciò che si è già osservato nell' *Avvertimento* premesso al primo volume, cioè che questa divisione in *Parte Antica* e *Moderna* è affatto ideale, ed eseguitasi al solo oggetto di portare nella successiva pubblicazione dei volumi una maggiore varietà. In fatti però le due *Parti* non formano che una serie sola, serbato l'ordine dei tempi.

ottimamente. Riferirò quindi per intiero il relativo annunzio, che trovasi al num. XLIII dell'anno 1776, ed è il seguente:

Firenze 25 ottobre 1776.

« Il cospicuo posto che il presidente Pom-
» peo Neri, ultimamente defunto, teneva nella
» giurisprudenza e nella varia letteratura, ci
» obbliga a registrar di lui qualche memoria
» in questi fogli. Del rimanente, considerato
» come ministro politico e statista, tanti fu-
» rono gli affari di somma importanza che gli
» passarono tra mano in patria e nella Lom-
» bardia Austriaca, che dovrà piuttosto ren-
» der giustizia a' suoi talenti l'istoria civile
» d'Italia, che gli annali della repubblica
» delle lettere. Nacque egli in Firenze nel
» 1707 dall'auditore Gio. Bonaventura Neri
» Badia celebre giureconsulto, accettissimo
» agli ultimi due regnanti della stirpe Me-
» dicea, e da essi impiegato in negozj poli-
» tici di gran rilievo. Fece gli studj delle
» belle lettere nel seminario arcivescovile di
» Siena, dove il padre suo aveva esercitato
» l' impiego di auditor della rota. Quindi

» passato all'università di Pisa per farvi il
» corso della filosofia e della legge, conse-
» guì in quest'ultima facoltà la laurea dotto-
» rale, e non molto dopo fu promosso dal
» granduca Gio. Gastone de' Medici alla cat-
» tedra di diritto pubblico. Ma il padre che
» aveva concepito di lui più grandi speranze,
» e in cui per l'ottima sua riuscita si era
» duplicato l'affetto paterno, impetrò dallo
» stesso principe che gli fosse permutato
» l'esercizio di essa cattedra nello studio
» Fiorentino; ed allora fu che egli prese in-
» sieme ad attendere alcun poco all'avvoca-
» tura e ad assistere il padre nella carica
» che gli era stata affidata di auditore dello
» scrittojo delle possessioni e delle cacce e
» pesche, la quale poi in lui stesso fu tra-
» sferita. Intanto estintasi la real casa de'
» Medici, e succeduto al trono di Toscana
» S. A. R. Francesco duca di Lorena, fu for-
» mato un consiglio di reggenza, alla testa
» del quale essendo il principe di Craon,
» questi, come se n'espresse, ritrovò ne'due
» Neri l'appoggio più grande all'amministra-
» zione del paese. Quindi il giovane Neri fu
» eletto per uno de' segretarj del suddetto

» consiglio e coprì questa carica sino all'an-
» no 1749, quando dall' augustissima impe-
» ratrice Maria Teresa fu chiamato a Milano,
» gli fu concesso il posto di presidente della
» giunta del censimento della Lombardia Au-
» striaca, colla facoltà intercessagli dalla stes-
» sa regina di godere i medesimi titoli e van-
» taggi che aveva in Toscana, quantunque
» assente. Servirebbe il correr così di volo
» sull'epoche della sua vita, se non avesse
» lasciato per le vie che egli calcò delle ve-
» stigia grandi nelle opere diggià stampate, le
» quali meritano che vi si faccia qualche ri-
» flessione. *I Discorsi sulla compilazione di*
» *un nuovo codice delle leggi municipali del-*
» *la Toscana* pubblicati in quell'anno, ed in-
» serti tra le Decisioni dell'auditor Neri suo
» padre e le sue egualmente dottissime ed
» interessanti, sono una di quelle orme glo-
» riose di cui parliamo. Quanto fu plausibile
» il pensiero dell'augusto nostro sovrano l'im-
» perator Francesco I di ricomporre in un
» sol codice le molte e varie leggi di questo
» stato, altrettanto fu commendabile in Pom-
» peo Neri l'aver corrisposto alla fiducia che
» il detto principe ebbe in lui, con delle

» viste grandi che nei detti Discorsi si svi-
» lupparono, e che suppongono uno studio
» serio sulla varia legislazione di questo paese,
» che altro non è che un aggregato di pic-
» cole signorie. Il prospetto di tal compila-
» zione, che egli esibì insieme cogli scritti
» accennati nel 1747, fu da lui diviso in sei
» parti, e ciascheduna parte in più titoli:
» tratta la prima parte, a similitudine delle
» Istituzioni di Giustiniano, dell' origine dei
» diritti civili e delle persone; la seconda
» delle cose; la terza delle obbligazioni che
» nascono da contratto; la quarta di quelle
» che nascono da delitto; la quinta dei giudizj
» civili; la sesta dei giudizj criminali. Ci do-
» vrebbe infinitamente dispiacere che sì bel
» progetto non fosse messo in esecuzione, se
» non ci trovassimo ogni giorno a vedere
» sotto il vigilantissimo governo di Pietro Leo-
» poldo nostro sovrano la vecchia legislazione
» ricorreggersi e rimodernarsi, tanto che è
» da sperare col tempo che il nostro codice
» possa prendere una forma molto più sem-
» plice di quel che si fosse potuto ottenere
» col sistema e colle idee di pubblica eco-
» nomia, che erano allora ricevute. Un' altra

» non meno importante incumbenza fu a lui
» commessa nell'anno appresso, allorchè si
» trattò di dare un nuovo regolamento al
» principal corpo dello stato, cioè alla no-
» biltà; e quella fu di far conoscere al so-
» vrano legislatore il sistema Toscano riguar-
» do ad esso corpo di nobiltà, acciò in vista
» degl'inconvenienti che per una istorica re-
» lazione potessero mai apparire egli si deter-
» minasse a dargli nuova e convenevol forma.
» Soddisfece a quest'incarico con altra sua
» scrittura ragionata, che si trova stampata
» nella citata Raccolta delle Decisioni, sotto
» il titolo di *Discorso sopra lo stato antico e*
» *moderno della nobiltà di Toscana, scritto*
» *l'anno* 1748. Giunto poi a Milano si trattò
» subito d'incaricarlo del più importante ar-
» ticolo del governo di quel ducato, cioè di
» un nuovo sistema di censimento. L'anno
» immediato dopo il suo arrivo in quella
» città, cioè il 1750, si trova da lui stam-
» pato il grosso volume in foglio, con cui
» rese conto a quella sovrana ed al pubblico
» di quali regolamenti si era usato già e si
» usava attualmente su questa materia, dei
» principali disordini che ne derivavano, del-

» le correzioni che si eran fatte, e quali
» utilmente e quali no, finalmente di tutto
» ciò che restava da farsi per condurre il
» detto nuovo sistema in grado di esecuzio-
» ne. Il libro ha questo titolo : *Relazione*
» *dello stato, in cui si trova l'opera del cen-*
» *simento universale nel ducato di Milano,*
» *nel mese di maggio dell'anno* 1750. Non
» si può meglio spiegare l'argomento di quest'
» opera e l'importanza di essa che colle pa-
» role stesse con cui il Neri dà principio :
» *La disuguaglianza*, egli dice, *nel riparto*
» *de' carichi pubblici è nello stato di Milano*
» *una querela antica, che ha seminata e*
» *tenuta viva già per due secoli una rovi-*
» *nosa discordia tra provincia e provincia,*
» *tra le città e i loro contadi, e tra le co-*
» *munità di un istesso contado e i contri-*
» *buenti di un istesso comune. Le lunghe e*
» *penose liti, che questa discordia ha ca-*
» *gionate e che si sono lasciate agitare con*
» *tutto lo strepito e con tutta l'ostilità del*
» *foro, invece di ridurre la fallacia e la con-*
» *fusione dell'antico sistema a qualche grado*
» *di chiarezza e di far godere il frutto di*
» *una qualche giusta e pacifica osservanza,*

» *non ha fatto altro che aggiungere coll'osti-*
» *nata contraddizione e col lungo, anzi im-*
» *mortale periodo dei giudizj oscurità sopra*
» *oscurità con decisioni equivoche o lontane*
» *dal praticabile, e che hanno germogliato*
» *nuove e insolubili difficoltà; o con espe-*
» *dienti arbitrarj, e quasi sempre provvisio-*
» *nali, suggeriti spesse volte più dalla stan-*
» *chezza di litigare che dai dettami dell'*
» *equità, e che in conseguenza hanno la-*
» *sciato la materia delle contribuzioni sem-*
» *pre contenziosa e sempre oggetto di gravis-*
» *simi lamenti.* Ci resta a dir cosa di gran-
» dissima sua gloria su questo soggetto. Mon-
» tato che fu il nuovo sistema di censimento
» previdde i dubbi e le difficoltà che sareb-
» bero insorte in lungo andar di tempo nell'
» esecuzione e nella pratica, li rilevò in
» iscritto, vi soggiunse appresso lo sciogli-
» mento e il rimedio; e questo è quell'ora-
» colo, per dir così, il quale si è più volte
» consultato alle occasioni. Pareva che do-
» vessero toccare a lui tutte le più difficili
» materie della pubblica economia; e qual'
» altra più malagevole a trattarsi di quella
» della moneta? Materia vasta e complicata

» ella è questa, che ha bisogno di gran sa-
» gacia e di somma precisione in chiunque
» prende a parlarne. Perchè queste qualità
» erano nel Neri, oltre uno spirito di com-
» binazione su tutti i materiali che ei posse-
» deva e su quelli che si presentavano alle
» sue ricerche, fu affidata a lui dal governo
» di Milano un'altra non men grave com-
» missione relativa al citato argomento, e
» questa fu di tener davanti a se le con-
» ferenze di alcune persone perite in materia
» di zecca, e chiarire per mezzo di esse
» sotto la sua direzione e consiglio le dif-
» ficoltà pendenti sopra il regolamento che
» volevasi concordare in proposito di moneta
» tra S. M. la regina d'Ungheria per gli stati
» della Lombardia Austriaca, e S. M. il re
» di Sardegna per quelli a lui spettanti di
» quà dai monti, acciocchè coerentemente
» alle prove da farsi ed ai risultati si deve-
» nisse poi ad una definitiva risoluzione. A
» questo incarico egli soddisfece parimenti
» con altra sua dotta relazione, che serve
» ora di testo a tutte le zecche d'Italia, con
» questo titolo: *Osservazioni sopra il prezzo*
» *legale delle monete, e le difficoltà di pre-*

» *finirlo e di sostenerlo, presentate a sua ec-*
» *cellenza il signor conte Gian-Luca Palla-*
» *vicini consigliere attuale intimo di stato*
» *delle LL. MM. II. ec. e luogotenente,*
» *governatore e capitano generale in tutta*
» *la Lombardia Austriaca, sotto il dì 30 set-*
» *tembre* 1751. Seguitando a parlar de' suoi
» scritti, troppo ci vorrebbe a render conto
» di tutti i voti, relazioni e consulti per ser-
» vizio del suo principe, di cui son piene
» le principali segreterie. Quello però che
» non dobbiamo omettere e che dimostra la
» moltiplice sua cultura in tutte le scienze,
» si è che egli fu uno de'fondatori dell'ac-
» cademia nostra bottanica, e le leggi che
» la governano son di sua dettatura. Erasi in
» quel mentre cambiato il capo del governo
» Toscano dalla persona del conte di Riche-
» chourt in quella del maresciallo marchese
» Botta-Adorno, quando all'augusto impe-
» ratore piacque di richiamarlo alla pa-
» tria, per risiedervi come uno de'consiglieri
» della reggenza. Ciò fu l'anno 1758. Suc-
» cesso poi al trono S. A. R. Pietro Leopol-
» do nostro sovrano, fu conferito al mede-
» simo l'impiego di segretario dell'archivio

» di palazzo; e di tal carattere rivestito, all'
» occasione del solenne giuramento di vas-
» sallaggio alla stessa R. A. S., arringò al
» senato ed al popolo perchè esultasse del
» faustissimo avvenimento di un tanto prin-
» cipe. Questi gli dimostrò in più occasioni
» la stima che aveva de'suoi talenti, ma sin-
» golarmente quando lo destinò uno de' de-
» putati per formare un nuovo compartimen-
» to provinciale, il quale ha lasciato già con-
» dotto al suo termine. Parimenti anche l'im-
» peratore Giuseppe II dopochè, venuto la
» prima volta in Toscana, l'ebbe conosciuto
» dappresso, lo graziò della sua più alta
» stima; in conseguenza di che rimase de-
» corato delle divise dell'insigne ordine di
» S. Stefano re d'Ungheria. Morì il Neri con
» filosofica tranquillità e vera Cristiana rasse-
» gnazione il dì 14 settembre decorso, di una
» infiammazione intestinale, in sequela di un
» vizio nei fluidi manifestato già da una osti-
» nata ottalmia e da esantemi per tutto il
» corpo. Tra le più ricche sue suppellettili
» ha lasciato una copiosissima libreria, la
» quale per quel che riguarda la più dotta
» e moderna giurisprudenza ne ha poche

» altre che la pareggino. Egli era di carat-
» tere dolce ed eguale, grave ed eloquente
» nel suo parlare, frequentemente silenzioso,
» non vendicativo, e prudente economo della
» vita, dividendola nello studio, nell'adem-
» pimento de' proprj doveri e nella geniale
» conversazione degli amici. La sua maniera
» di scrivere aveva le stesse doti delle sue
» idee, la chiarezza e la nobiltà. »

OSSER-

OSSERVAZIONI

SOPRA

IL PREZZO LEGALE DELLE MONETE

DI

POMPEO NERI

FIORENTINO.

AL CONTE

GIAN-LUCA PALLAVICINI

GOVERNATORE

DELLA LOMBARDIA AUSTRIACA.

Avendomi V. E. comandato di sentire il sig. Compayre direttore della zecca di Torino e il sig. Paoli stato già direttore di quella di Firenze, e di unirli coi ragionieri generali della Camera, e col saggiatore e direttore di questa zecca di Milano e col sig. Marietti mercante d'oro e che ha tenuto anche per

qualche tempo l' impresa della medesima, acciò con le conferenze di tutte queste persone perite si chiarissero le difficoltà pendenti sopra il regolamento da concordarsi in materia di monete con la corte di Torino, io ho procurato di eseguire l' intenzione di V. E. nella miglior forma che ho saputo, e stimo mio debito di render conto del risultato di tali conferenze e di tutte le osservazioni e diligenze che in tale occasione ho credute necessarie e opportune con la presente relazione, giacchè la materia per se stessa difficile a spiegarsi e che richiede di esser trattata con l'ultima precisione non può fidarsi alla memoria, nè all' impressione passaggiera e casuale che può produrre una relazione in voce, ma esige l' incomodo di vedere sotto gli occhi con maturità di tempo e di applicazione i diversi dettagli che conducono allo schiarimento delle cose che sono state poste in questione.

Adunque per alleggerire per quanto mi è possibile l' incomodo a V. E., prendendo per base il predetto regolamento appuntato in Torino, dividerò il discorso nei sommi capi delle difficoltà che furono eccitate sopra di esso

nelle due giunte tenute in Milano di commissione dell'E. V., sotto il dì 31 maggio e 4 giugno prossimo passato; e siccome il fondamento del predetto regolamento e di qualunque altro possibile a farsi in materia di monete sono i saggi, principierò dai medesimi e passerò in appresso al punto della proporzione da osservarsi tra l'oro e l'argento, e quindi alla questione del maggior prezzo da assegnarsi alla pasta d'oro raffinata sopra la risultanza di detta proporzione, ed in seguito parlerò del prezzo dell'argento, e passando al modo di conteggiare le spese della monetazione terminerò con diverse riflessioni sopra le cause del corso che si dice abusivo, e altri accidenti che potrebbero impedire l'osservanza durevole di questo concordato: esponendo sopra ciascheduno di questi punti ciò che le migliori informazioni acquistate per mezzo dell'unione delle predette persone perite hanno posto in chiaro, e le ulteriori ricerche e considerazioni che in seguito delle predette conferenze mi sono creduto in obbligo di fare per preparare la materia; e per porla in grado di sottoporsi in forma meno involuta che sia possibile a

quell' esame che l' E. V. vorrà darle, e a quella definitiva risoluzione che la di lei somma prudenza stimerà conveniente al maggior bene di questo stato.

Milano il dì 30 settembre 1751.

Di Vostra Eccellenza

Umilissimo servitore
POMPEO NERI.

CAP. I.

Dei saggi concordati in Torino.

Il fondamento di tutti i regolamenti in materia di monete consistendo nell'esattezza dei saggi, saviamente si son fatti questi in Torino precedere a ogni discorso, e si sono eseguiti con tutta la possibile diligenza in contraditorio tra i saggiatori di Torino e qnelli di Milano; e per tal causa i primi articoli appuntati in Torino risguardano la materia dei saggi, e si riferiscono a una tabella intitolata *sperimentale*, che all'oggetto di porre sotto gli occhi il risultato di tali saggi fu fatta formare.

2. I predetti articoli appuntati in Torino, che sono l'oggetto principale del presente discorso, si trovano allegati in copia nel sommario al num. I, accompagnati dalla tabella sperimentale segnata di num. II, da cui risulta la sostanza del progetto contenuto in detti appuntamenti ed esemplificato in diverse ipotesi.

3. In giustificazione dei saggi concordati in Torino e della scrupolosa diligenza usata nei medesimi si è allegato al num. III il processo verbale fatto nell'atto istesso che gli sperimenti necessarj ai predetti saggi si eseguivano nella zecca di Torino, il quale può dar piena soddisfazione a tutti i dubbj che sopra la fallacia di tali esperimenti potessero insorgere.

4. Veramente ritrovandosi i detti saggi di Torino discordanti sopra diverse monete dai saggi che furono fatti in Milano, e commessi in altre zecche e in questa di Torino medesimo nell' anno 1749 e nell' anno 1750 per servire di preparazione alla vegliante grida di Milano, aveva la giunta avuto qualche ragionevole motivo di dubitare se nei punti discordanti si dovesse dare la preferenza ai detti ultimi saggi di Torino, piuttosto che a quelli che sopra gli attestati di tutte le principali zecche d' Italia erano stati quà fissati e ritenuti per regola fondamentale dell' accennata grida.

5. Le predette discordanze risultano chiaramente dalla tabella di num. IV., che dimostra tutti i saggi dati dalle zecche di Mi-

lano, Firenze, Genova, Venezia e Torino medesimo negli anni suddetti 1749 e 1750, in confronto di quelli in questo presente anno 1751 concordati in Torino. E siccome i mentovati saggi degli anni suddetti 1749 e 1750 servirono per fondamento alla detta grida, che da tutte le relazioni in quel tempo prese dalle predette zecche formò gli adequati che parvero più giusti e più attendibili, così con la tabella num. V si dimostra la discordanza che passa tra i detti adequati ritenuti per veri nella vegliante grida di Milano e gl' istessi adequati modernamente concordati in Torino.

6. Si univa alle frequenti discordanze, che nelle predette due tavole si possono osservare, la considerazione che la diminuzione di bontà ritrovata nello zecchino di Firenze giungeva totalmente nuova ed era contraria all' asserzione universale delle altre zecche, e la riflessione alla fallacia pur troppo notoria dell'arte di saggiare quando si pretende di procedere alla fissazione degli ultimi e più minuti grani di differenza, giacchè non solo la maggiore o minor pratica nel mestiero e la maggiore o minor diligenza im-

piegata negli esperimenti, ma anche la maggiore o minore applicazione o attività di fuoco, o il maggiore e minor vigore dell' acqua forte, o la diversa figura e qualità degli utensigli possono dare in diversi esperimenti de'risultati disuguali, come pur troppo si vede accadere quando si trasmette in diverse zecche a saggiare l'istesso pezzo identifico di moneta.

7. Non ostante tutto questo, riflettendo all'esattezza usata negli esperimenti di Torino che risulta dal detto processo verbale, e riflettendo massimamente alla duplicata diligenza di saggiare non solo le monete singolarmente prese, ma di replicare anche il saggio sopra le medesime in massa, pare che questa circostanza faccia specialmente preponderare la fiducia che meritano i rigorosi esperimenti fatti in Torino sopra i saggi degli anni suddetti 1749 e 1750, i quali quantunque procedano dagli attestati di diverse zecche sono però tutti fatti sopra singolari monete, anzi sopra pezzetti dell' istessa unica moneta trasmessi alle sopra mentovate cinque zecche.

8. Il sig. Compayre essendo stato da me

eccitato a giustificare in carta le principali discordanze che si osservano nelle predette due tabelle di num. IV e V, lo ha fatto con le considerazioni che pongo annesse al num. VI, nelle quali mi pare che renda bastantemente ragione delle operazioni fatte in Torino, a confronto delle quali non pare che possano stare i puri saggi che prima avevamo tutti sopra monete singolari e che si fondano in mere asserzioni tra loro spesse volte dissonanti, senza che abbiamo alcuna notizia del metodo tenuto in operare, come l'abbiamo dal detto processo verbale del metodo tenuto in Torino.

9. La novità che si rilevava nel trovare fissata la bontà del zecchino di Firenze a carati 23 e grani 23, non credo che sia di tale importanza da farci insospettire della verità di detti esperimenti nè da produrre alcun cattivo effetto nella valutazione delle monete. Perchè è verissimo che il titolo del zecchino di Firenze è stato sino alla sua fondazione a bontà di 24 carati, e per tale si mantiene anche di presente con tutto il rigore, e per tale è stato riconosciuto dalle altre zecche d'Italia; ma vero è altresì che

lo zecchino Veneziano, per ragione del suo colore e per la sua maggiore tenerezza o duttilità, ha avuto sempre nel credito universale qualche preferenza.

10. Sicchè se la perfezione suddetta nel colore e nella duttilità si vuol considerare come un effetto della maggior purità dell' oro, come pare che inclini a credere il Broggia (1), e come si può dedurre dal Savot (2) e da altri, che credono che il diverso colore dell' oro raffinato provenga dalla diversa qualità dei metalli, con cui dapprima è stato mescolato, e per conseguenza da un residuo inseparabile di essi metalli che non ostante la raffinazione persiste, bisognerà confessare che l' oro de' zecchini di Venezia è più raffinato; ma in tale ipotesi nemmen l'oro de' zecchini di Venezia si potrà dir condotto alla bontà intiera di 24 carati, il che sostengono per impossibile all' arte umana il detto Savot (3) e Budeo (4), il qua-

(1) *Delle monete* Cap. XXII.
(2) *De num. antiq.* Cap. VIII. part. II.
(3) Loc. cit.
(4) *De Asse* Lib. III.

le per testimonianza delli zecchieri di Parigi dice che non era possibile raffinare l'oro oltre la bontà di carati 23 $\frac{13}{16}$. Il Savary ancora, alla parola *Or*, dice che l'oro più fino è sempre inferiore di un sedicesimo, o almeno di un trentaduesimo di grano alla bontà intiera di carati 24. E il Lemery parimenti è della stessa opinione (1).

11. Se poi il colore e la dutilità sono pregi dell' oro, ma pregi indipendenti dai gradi della sua raffinazione, in tal caso sta bene che il zecchino di Firenze si debba dire a bontà intiera di 24 carati, come l' opinione universale lo suppone; ma non ostante in contemplazione dei predetti pregi dovrebbe essere prezzato con qualche piccola preferenza a favore del zecchino di Venezia, come infatti quasi sempre in tutte le piazze d' Italia è succeduto e succede.

12. Pertanto se una piccola preferenza di prezzo se gli deve accordare, diventa una disputa accademica il questionare se tal pre-

---

(1) *Corso Chimico*, Parte I. *Dei Minerali* Lib. I. Cap. I.

ferenza si meriti o per una ragione o per un' altra, e se quel grado di colore e di duttilità che lo distingue si debba ascrivere a una più perfetta separazione da ogni altra specie di metallo, ovvero si debba dire che la raffinazione è fatta ugualmente nell' uno e nell' altro zecchino, ma che quello di Venezia ha indipendentemente dalla raffinazione i detti pregi di più.

13. Accordato dunque il merito di una piccola distinzione nel prezzo, quel grano unico che i saggi concordati in Torino costituiscono di differenza in bontà, mi pare che non ecceda il prezzo di quella predilezione che più comunemente si accorda al zecchino di Venezia; sicchè quando anche il saggio di Torino si dovesse in rigore dire erroneo, produrrebbe peraltro una conseguenza che non è lontana dalla verità.

14. La terza obbiezione desunta dalla difficoltà di eseguire i saggi con l'ultima esattezza e con l'istessa uguaglianza di metodo, di attenzione, di fuoco, di acqua forte e di arnesi è pur troppo vera in se stessa; ma tale difficoltà appunto deve far comprendere l' utilità e la necessità delle solenni cautele

e diligenze usate nei saggi di Torino, superiori certamente a quelle che sono altre volte servite di fondamento alle gride in questa materia, sicchè bisogna rinunziare all' arte di saggiare come troppo fallace e incapace di produrre un' accertata definizione della purità dei metalli, ovvero bisogna contentarsi di fondare questo giudizio sopra quelle maggiori diligenze che la prudenza umana suggerisce, e che mi pajono molto esattamente praticate in questa occasione in Torino.

15. Per maggiore soddisfazione sopra la verità di questi saggi, avendo un dotto professore dell' università di Padova stampata ultimamente in questo corrente anno una Dissertazione *dell' Origine e del Commercio della Moneta*, e inserita in queste due tabelle che ho stimato bene di porre in copia annesse al num. VII e num. VIII, e trovandosi in quella di num. VIII i saggi di tutte le monete più usualmente correnti in Italia, io ho fatto paragonare questi saggi che probabilmente saranno stati desunti dalla zecca di Venezia con i prodotti concordati in Torino, facendo l'opportuna riduzione dei diversi metodi di esprimere il peso e la

bontà, e ne ho formata una tabella di confronto segnata di num. IX dalla quale si può osservare, che prescindendo dalli zecchini e ungheri, i predetti saggi tra loro o concordano esattamente o hanno quasi insensibili differenze.

16. Nelli zecchini e negli ungheri si trova certamente nei saggi di Venezia qualche differenza più notabile, poichè prescindendo dal zecchino di Venezia, si giudicano tutti gli altri di molto minor bontà di quella che dai saggi di Torino viene prefinita. Ma la dissonanza che s'incontra in questi due soli generi di monete non pare che possa viziare la congettura favorevole, che nasce dalla concordanza che si osserva in tutti gli altri generi.

17. Io aveva a prima vista dubitato che trattandosi di un libro stampato in Venezia, si potesse presumere che fosse fondato sopra saggi dati da quella zecca senz' altra più speciale diligenza, e che quella zecca si potesse presumere troppo inclinata a sostenere il primato del suo zecchino nazionale, e tutta quella distanza che le gride di quel paese sostengono tra esso e tutte le altre monete,

monete, che o l'uguagliano o se gli avvicinano in purità.

18. Mi si accrescevano le ragioni di così dubitare in primo luogo per vedere attribuito nella detta tavola a favore dello zecchino di Venezia un piccolo aumento di peso sopra gli altri zecchini, che giungeva totalmente nuovo e pareva incognito a tutte le altre bilance, come può riscontrarsi nelle tavole che sono impresse nella copiosa Raccolta dell' Argelati.

19. In secondo luogo, perchè osservando che lo zecchino di Firenze si pone in detta tavola a bontà di 23 carati e 20 grani, mi pareva questa una distanza eccedente troppo i limiti di quella compiacenza che potrebbe tollerarsi a favore della propria moneta nazionale, giacchè la pratica universale è di accettarlo a bontà di 24, e di prezzarlo o ugualmente o con pochissima differenza da quello di Venezia; nel che per non citare autori Toscani, mi contenterò solamente di allegare Gio. de Sitoni di Scozia (1), Giu-

(1) *Dissert. ad ostendendum pretium antiquae monetae*, presso l'Argelati Tom. II. pag. 19 e 29.

seppe Liruti, che è un suddito Veneto, che attesta della pratica del Friuli (1), l'anonimo Cremonese (2), i *Saggi della zecca di Piacenza* dell'anno 1566 (3), e la *Disamina dell'Anzianato di Piacenza* (4), ove si dimostra il prezzo corrente e uguale dei due zecchini di Venezia e di Firenze in Venezia medesima, Milano e Genova nell'anno 1735.

20. In terzo luogo, perchè in risposta all'argomento che può dedursi dalla detta pratica universale, osservava che a pag. 87 si supponeva che i Fiorentini potessero avere qualche industria o segreto particolare per occultare la lega dei loro zecchini, il che non può essere, come la povertà di tutti gli alchimisti del mondo abbastanza dimostra.

21. Ma avendo avute sicure relazioni del metodo tenuto nel formare la detta tavola dei saggi dall'autore della predetta Dissertazione *dell'Origine e del Commercio della*

(1) *Trattato delle monete del Friuli* Cap. XIX e XXI. — Argel. Tom. cit.

(2) Cap. XII e XIII. — Argel. Tom. cit.

(3) Argel. Tom. III pag. 25 e 26.

(4) Argel. Tom. II pag. 406.

Moneta, il quale congiunge al profondo studio che ha fatto nella materia monetaria anche la dotta curiosità di assistere personalmente alle operazioni docimastiche, egli assicura di non essersi fidato ciecamente dei registri di quella zecca, ma di aver fatti fare i saggi alla sua presenza con tutte le cautele possibili e di averli fatti fare anche esso con monete in massa e con monete separate, e sostiene che i gigliati gli ha trovati col progresso de' tempi andar peggiorando prima di un grano, poi di due, poi di tre, ed ultimamente di quattro grani sotto i 24 carati, ed aver perciò fissata la bontà di essi, siccome degli altri zecchini e ungheri, secondo lo stato che ha ritrovato in ciascuna moneta più moderno e più universale. Perciò l'asserzione di un uomo dotto, che per la sua conosciuta probità merita infinita stima e che unisce al sapere la diligenza, la critica e l'imparzialità di un filosofo sperimentale, mi fa tanta specie sopra questo punto, che non ostanti tutte le predette ragioni di dubitare io non ardirei di risolvermi per verun sentimento, senza il risultato di più accertate esperienze che ve-

rificassero la dissonanza che in questa sola parte s' incontra tra i saggi di Venezia e di Torino; poichè fra due esperienze contraddittorie non vi è altro giudice che l'esperienza medesima, replicata quante volte bisogna per togliere il dubbio.

22. Adunque tenendo a parte quest' unico punto fino al risultato di più certi esperimenti, mi pare per altro che avendo in tutte le altre monete il fuoco e l'acquaforte operato con eguale attività tanto in Venezia che in Torino, ciò possa servire di bastante riprova alle diligenze usate in Torino dai nostri saggiatori, e di nuovo argomento alla fiducia che si può nei saggi da loro concordati collocare, o almeno nella massima parte di essi ove non cade alcun dubbio.

23. Resta sopra questi saggi da giustificare l'arbitrio preso sopra le monete che si sono trovate di diversa bontà, quantunque dell' istessa stampa e data, a tenore degli appuntamenti all' articolo 3 e 4. Non essendo tali monete distinguibili tra loro, bisognava scegliere o il partito di giudicarle tutte della bontà maggiore, o quello di giudicarle tutte della bontà inferiore, o quello che è

stato prescelto di coacervare i differenti gradi di bontà e di formarne l'adequato.

24. Il primo è troppo pregiudiziale allo stato. Il secondo non è pregiudiziale allo stato ma è troppo lontano dalla verità, prese le monete tanto in massa che in dettaglio, e sarebbe l'istesso che bandire tutto il genere in contemplazione di alcune poche monete che si trovano più scadenti. Pare adunque che non volendo escludere tutto il genere, non ci rimanga altro partito più equo che il medio di formare gli adequati, il quale quantunque patisca l'eccezione di non essere conforme alla verità particolare prendendo le monete in dettaglio, eccezioue che può darsi a tutte le fissazioni fatte con la regola degli adequati, si può però dire ed è conforme alla verità universale prendendo le monete in massa; la quale verità universale è unicamente attendibile quando le verità particolari per la loro fallacia e discordanza non si possono stabilire, e serve di sufficiente fondamento in tutti i ben frequenti casi, in cui la giurisprudenza prescrive che si regolino gli atti civili col metodo degli adequati.

25. Con questa regola degli adequati è stato proceduto nelle monete simili nell'impronta, disuguali nella bontà, ma uguali appresso a poco nella quantità di esse che si trova in commercio; poichè quando le maggiori bontà si sono trovate molto rare e le minori bontà più universalmente diffuse, in tal caso non alla regola degli adequati è stato avuto riguardo, ma è stata ritenuta la bontà più universale, come spiega anche l'articolo terzo.

CAP. II.

Della proporzione fra l'oro e l'argento.

Osservo che al. cap. 9 dei predetti appuntamenti al §. *finalmente* ec. si ferma, che la proporzione comune d'Italia tra l'oro e l'argento sia almeno di uno a 14 $\frac{3}{4}$, e che si debba fissare non ostante nel nuovo regolamento la proporzione suddetta a ragione di 14 $\frac{1}{6}$. Io per me ho diverse difficoltà sopra l'uno e l'altro de' predetti punti; ma siccome il primo è una questione di mero fatto e il secondo una questione di giustizia e di prudenza civile, così dividerò le mie riflessioni per non confondere una materia con l'altra e perchè possa più facilmente farsi luogo alla verità.

ART. I.

Ricerca della proporzione tra l'oro e l'argento, che può dirsi al presente comune per l'Italia.

2. Principiando dal primo punto io non ho veduto verun calcolo nè alcuna preparazione di notizie, ove possa essere fondata l'asserzione che la proporzione comune d'Italia sia secondo la presente osservanza di 14 ½; e tutte le notizie che io ho potuto raccogliere vedo che combinano a persuadere, che l'oro di fatti sia tenuto in maggior favore.

3. Stimo superfluo il rammentare che la proporzione tra l'oro e l'argento si trova variante in ogni dominio, e che di più nell' istesso dominio si trova variante non solo da un tempo all' altro, ma anche nell'istesso tempo tra moneta é moneta; sicchè per accertare quale sia la proporzione attualmente osservata in Italia tra l'oro e l'argento bisogna esaminare tutti i corsi delle monete nei diversi dominj d'Italia, e paragonare in ogni

dominio ciascheduna moneta d'oro con ciachedna moneta d'argento, per rilevare da tutto questo dettaglio quella proporzione che diffatti più comunemente si trova praticata.

4. I prezzi adunque dell' oro e dell' argento monetato sono quelli che debbono osservarsi in questo proposito, non già quelli dei metalli in pasta; poichè l'istessa pasta dei metalli riceve il prezzo dal prezzo delle monete, come avvertono Dutot (1) e Montanari (2), e come la ragione persuade; poichè se in qualche paese vi fosse chi vendesse una libbra d'oro sodo per dieci libbre d'argento sodo, si potrebbe subito con una libbra d'oro monetato comprare per esempio 15 libbre d'argento monetato e darne 10 al venditore dell' oro sodo, e così con una libbra d'oro acquistare un' altra libbra d'oro identifica e lucrare inoltre in pochi momenti cinque libbre d'argento. E viceversa se in qualche luogo si pretendesse di vendere una

(1) *Réflexions politiques sur les finances*, Chap. I art. 8.

(2) *Della moneta* Cap. VII. — Argel. Tom. III.

libbra d'oro sodo per venti libbre d'argento sodo, i possessori dell' argento monetato potrebbero subito con la detta proporzione quindecima comprare una libbra e un terzo più d'oro monetato, e acquistare con la libbra monetata la libbra in pasta permutando libbra per libbra, e lucrare istantaneamente un terzo di libbra d'oro o siano le solite cinque libbre d'argento.

5. Quando io parlo di oro e di argento o sodo o monetato, io intendo sempre di oro fino e di argento fino.

6. Studiando adunque questa proporzione sopra i prezzi correnti delle monete, io ritrovo primieramente che per dispaccio reale del dì 27 agosto 1727 fu approvata in Milano la proporzione quindecima per fondamento degli ordini in quel tempo dati sopra le monete, come si può vedere nell' Argelati (1).

7. Osservo in appresso che l'Anzianato di Piacenza nella sua accurata Consultazione dell' anno 1738 (2) pone in Genova la pro-

(1) Tom. II pag. 341.

(2) Presso l'Argel. Tom. cit.

porzione come 1 a 15 $\frac{2}{3}$, in Bologna come 1 a 15 $\frac{1}{13}$, e in Venezia come 1 a 15 $\frac{9}{20}$, e ne dà le dimostrazioni che aggiungo segnate di num. X (1), sopra le quali si sostiene (2) che la proporzione quindecima allora vegliante in Milano fosse minore del giusto.

8. Il marchese Belloni nella sua Dissertazione *del commercio* stampata in Roma l'anno passato attesta (3), che quasi in tutta l'Europa la proporzione vegliante è la quindecima; e quantunque altrove (4) creda che attesa la penuria dell' argento originata dall' estensione di commercio nelle Indie Orientali, e dall' accrescimento del lusso nei mobili e vassellami di tal metallo possa tal proporzione ricevere qualche diminuzione, non ostante trattandosi adesso la questione del puro fatto presente, questo è quel che egli, che si può presumere molto informato dello stato del commercio, asserisce.

9. L'anonimo Cremonese, scrittore viven-

---

(1) Pag. 415 e seg.
(2) Pag. 397.
(3) Cap. II.
(4) Cap. IV.

te, pone la proporzione più comune d'Italia in 14 $\frac{4}{5}$ (1); ma per non perdere il tempo nelle semplici asserzioni di scrittori senza prove, l'autore della citata Dissertazione *dell' Origine e Commercio della Moneta*, ci ha forniti i materiali per fare tutti i conteggi necessarj per dimostrare lo stato presente di tale proporzione in dieci diverse città d'Italia.

10. Egli ha stampate le dette due tabelle segnate di num. VII e di num. VIII, la prima delle quali dimostra i prezzi delle principali monete di oro e di argento correnti attualmente in Venezia, Bologna, Roma, Milano, Torino, Firenze, Modena, Napoli, Genova e Lucca; e la seconda riduce a fino tutte le dette monete e conteggia in ciaschedun genere di monete quanti pezzi si richiedano per comporre un marco d'oro fino o d'argento fino; e in seguito sopra i prezzi di ciaschedun paese dimostra quanto rispettivamente in ciaschedun paese si valuti l'istesso marco d'oro e d'argento fino

---

(1) Argel. Tom. II pag. 200.

monetato in ciascun diverso genere delle stesse monete.

11. Questo è l'esame che il Dutot (1) insegna appunto che debba farsi per indagare la vera proporzione fra l'oro e l'argento, e sopra questa osservazione che abbiamo già fatta con l'ajuto delle predette tabelle, son passato a rilevare i differenti stati attuali della predetta proporzione e ne hò formata la dimostrazione che rimetto annessa al num. XI.

12. Siccome la detta proporzione in ogni moneta si trova variante, così la detta dimostrazione di num. XI sarebbe stata soverchiamente prolissa, se si fosse voluto paragonare ciascheduna moneta d'oro con ciascheduna moneta d'argento in ogni paese e dimostrarne la rispettiva differenza; e perciò ho stimato sufficiente di prendere in ciascheduna città la moneta d'oro più alta e la più bassa, siccome la moneta d'argento più alta e la più bassa, e paragonarle tra loro per rilevarne le proporzioni maggiori

---

(1) *Réflexions etc.* Lib. I art. 8.

e le minori che si osservano in ciascheduna delle suddette dieci città; poichè conosciuti gli estremi della proporzione maggiore o minore, ho creduto che poco importi l'esser solleciti delle proporzioni intermedie che si possono congetturare e che non servono a chiarire il fatto di cui al presente si dubita.

13. Solo nelle città di Torino e di Milano ho aggiunto per maggior curiosità anche il paragone di qualche altra moneta intermedia, dove è da notarsi massimamente che la proporzione attualmente vegliante in Torino quasi in tutti i generi di monete passa la quindecima e arriva in qualche moneta a $15 \frac{4}{7}$.

14. Si vedrà dalla detta dimostrazione che le dette proporzioni d'Italia si trovano varianti fra i due estremi di $14 \frac{1}{5}$, e di $17 \frac{1}{6}$; e si vedrà inoltre, che appena tra le proporzioni più infime si trovano sei o sette generi di monete paragonabili, ove la proporzione non superi i $14 \frac{1}{4}$ che si pone per dato nei suddetti appuntamenti, e prendendo l'adequato di tutte le quaranta proporzioni maggiori e minori espresse in detta dimo-

strazione risulta in ragione di 15 $\frac{7}{10}$ incirca, la quale, se i saggi di Venezia sono veridici, si può dire con fondamento la proporzione comune d'Italia.

15. Ma perchè la detta dimostrazione si fonda nella tabella stampata nella detta Dissertazione *dell' Origine e Commercio della Moneta*, e posta in copia al num. VIII, e la detta tabella si fonda nei saggi della zecca di Venezia, i quali se fossero erronei la dimostrazione poserebbe in falso, ho creduto opportuno di fare una simile dimostrazione sopra i saggi ultimamente concordati in Torino, e prendendo per base tali saggi rilevo nella tavola posta al num. XII quante monete d'oro si richiedano a comporre un marco d'oro fino, e prendendo in appresso i prezzi delle medesime dieci città d'Italia espressi nella tabella num. VII osservo quanto in ciascheduna delle predette città vaglia il marco d'oro e d'argento fino. E sopra questa operazione preliminare faccio nella tavola segnata di num. XIII una dimostrazione simile a quella fatta sopra i saggi di Venezia al num. XI, nella quale noto le proporzioni maggiori e minori che si ri-

trovano correnti nelle predette città, dalle quali calcolato l'adequato, questo differisce pochissimo dall' altro risultante dai saggi di Venezia, poichè produce una proporzione di 15 $\frac{1}{10}$ incirca; sicchè per ogni verso si conclude che la proporzione che può dirsi comune d'Italia passa di molto la quindecima e arriva quasi a 15 $\frac{1}{7}$.

16. Ho creduto opportuno di fare in seguito un' ulteriore osservazione e ho preso di nuovo per base i saggi di Torino, e stabilito sopra di essi il numero delle monete che compongono un marco di fino ho prezzato questo marco con i prezzi progettati similmente in Torino nella tavola sperimentata di num. II, prendendo l'ipotesi del filippo a lire sette e soldi dieci e della fattura a due per cento, e ho fatto il paragone dei prezzi del marco d'oro e d'argento fino che da tale ipotesi risulterebbero con i prezzi che attualmente si trova avere l'istesso marco d'oro e d'argento fino, ritenendo le monete nel piede della vegliante grida di Milano.

17. La tavola di num. XIV dimostra questo

sto confronto nelle monete d'oro, e la tavola di num. XV nelle monete d'argento.

18. In quelle d'argento si vede il marco prezzato in molta uguaglianza, tanto nel piede del progetto di Torino . che nel piede della vegliante grida di Milano, ma in quelle d'oro s'incontrano maggiori variazioni. E nel progetto di Torino è notabile che il marco più apprezzato di tutti sarebbe quello delli zecchini di Piemonte. Nel sistema poi della grida di Milano è notabile che il marco più apprezzato di tutti è quello della doppia di Francia del sole, e poi ne viene quello della doppia di Spagna a torchio, e poi quello della doppia di Francia della croce di S. Spirito; sicchè il marco d'oro fino in doppie del sole si paga lire diecisette incirca più del marco d'oro fino in zecchini Veneziani, e dal maggiore al minor marco si trova una distanza di quasi cento lire quantunque si tratti dell'istesso peso d'oro fino. E non deve tralasciarsi di osservare, quantunque si tratti di piccole somme, che il marco in zecchini di Piemonte è valutato un soldo e due denari più che in zecchini Veneziani, e trenta-

quattro soldi più è valutato quello dei zecchini Fiorentini.

19. Dopo le predette due tavole aggiungo al num. XVI una dimostrazione fatta sullo stesso piede di quella al num. XI e di num. XIII, la quale pone sotto gli occhi le proporzioni maggiori e minori che risulterebbero tra l'oro e l'argento, ritenuti per base i saggi di Torino e i prezzi progettati in Torino confrontati con quelli della corrente grida di Milano. E da questa risulta che a tenore dei prezzi della grida di Milano la maggior proporzione arriva a 15 $\frac{1}{3}$ e la minore a 13 $\frac{1}{3}$, e a tenore dei prezzi progettati in Torino la maggior proporzione arriva a 15 $\frac{2}{7}$ e la minore a 14 $\frac{2}{3}$.

20. Ma purchè si appuri in tutte le sue parti lo stato di queste proporzioni fondato nei saggi di Torino, ho stimato bene di non contentarmi dei soli paragoni delle monete più alte e più basse espresse in detta dimostrazione di num. XVI, ed ho aggiunto al num. XVII una tavola che dimostra il paragone di altri otto generi di monete d'oro con nove generi di monete d'argento, da cui risultano le varianti proporzioni che si posso-

no osservare tanto sopra i prezzi progettati in Torino, che sopra i prezzi correnti di Milano.

21. Da tali conteggi mi pare che possiamo ricavare due benefizj. Il primo di osservare questa gran selva di varianti proporzioni nelle principali città Italiane, e di rilevare con qualche fondamento quale veramente possa e debba dirsi la proporzione più comunemente praticata in Italia, poichè se vogliamo fidarci dei saggi di Venezia pare che questa proporzione comune arrivi come dimostra la tavola di num. XI a 15 $\frac{7}{10}$ incirca, e se vogliamo scegliere per fondamento i saggi di Torino la tavola di num. XIII ci dà un risultato di 15 $\frac{8}{20}$; sicchè poco dissimili sono queste due dimostrazioni, avvertendo specialmente che nella prima i $\frac{8}{20}$ sono crescenti e nella seconda gli $\frac{8}{20}$ sono calanti, il che pare che sia una maggiore riprova della verità che si cerca, rimettendomi peraltro a qualunque miglior calcolo che per provarla più esattamente potesse immaginarsi.

22. Il secondo benefizio consiste nell'aver sempre sotto gli occhi il prezzo del marco d'oro e d'argento fino monetato e conside-

rato in qualsivoglia moneta, il quale siccome ci scopre gli sbilanci dei diversi ingiusti valori che corrono nelle sopra mentovate città d'Italia, così ci può servire di termometro che ci renda accorti se i prezzi o valori che si progettassero in qualunque ipotesi per il nuovo regolamento abbiano tra loro una consonanza intrinseca, che è l'unico rimedio per impedire gli abusivi traffici di monete che si fanno in danno dello stato, e li disordini che dallo sbilancio procedono come osservano il Montanari (1) e il Dutot (2).

ART. II.

Se in un regolamento monetario si possa fissare una proporzione diversa da quella che di fatto è la comune d' Italia.

23. Preparate con le dimostrazioni sopra allegate le notizie che dimostrano il vero stato attuale delle differenti proporzioni d'Italia, e

---

(1) Cap. VII.

(2) Cap. I. art. 8. già citato.

indicato con un sufficiente calcolo l'adequato di tali proporzioni da cui pare che debba risultare quella che possa con giustizia dirsi la comune d'Italia, passerò al secondo punto delle mie difficoltà che consistono in non comprendere, come ritrovata per via delle più esatte osservazioni di fatto la proporzione comune d'Italia si possa adottar la massima di recedere dalla medesima o nel più o nel meno, come pare che resti proposto in detti appuntamenti in cui vorrebbe fissarsi la proporzione da attendersi nel futuro regolamento in $14 \frac{5}{8}$, nel mentre che veniva supposto essere la comune d'Italia in $14 \frac{3}{4}$.

24. Io per me non credo che questo sia un affare ove possa cadere arbitrio, e che quando si dice fissar la proporzione non si debba intender altro che dichiarare quale sia di fatto la proporzione attualmente corrente, e che non sia in potere dell'autorità legislativa il fare una dichiarazione diversa, quando non si voglia contare per una specie di potere quello che sempre ciascuno ha di fare un errore di calcolo.

25. La proporzione corrente tra l'oro e l'argento non è altro che il prezzo corrente

di questi due metalli paragonati tra loro, per cui una libbra d'oro viene ad equivalere a quindici libbre, o più o meno d'argento. Or questo prezzo che l'attività del commercio rende sempre variante non si può con legge prefinire, come infatti non è possibile in verun governo prefinire nemmeno i prezzi del grano, nè di verun'altra mercanzia.

26. Or se non è possibile prefinire i prezzi dei generi che crescono e si consumano nel paese e che per infiniti rapporti hanno dipendenza dalla potestà legislativa, molto meno sarà praticabile una prefinizione di prezzo nei metalli, massimamente negli stati che non hanno miniere e che non son chiusi al commercio straniero, e massimamente negli stati d'Europa e d'Italia in ispecie che per necessità di commercio sono legati in una similitudine di società, che non permette a veruno di discostarsi senza proprio pregiudizio dalle massime dagli altri ricevute.

27. Quindi è che saviamente l'autore della citata Dissertazione *dell'Origine e Commercio delle Monete* conchiude al paragrafo 14, *che niuna nazione commerciante possa fare alterazione sopra le monete senza propria ro-*

vina, e si dichiara d'intendere per *nazione commerciante* ognuna che non vivendo solitaria ha il suo interesse legato cogli stranieri, e per *alterazione arbitraria* quella che si distacca dal consentimento degli altri, e che tale alterazione non possa cadere nè sopra le monete proprie nè sopra le forastiere; e quindi deduce al paragrafo 19 una conseguenza molto vera e ben feconda di molte altre verità con le seguenti parole: « Ed in » vero siccome dicemmo non potersi da niu» na nazione commerciante far alterazione ar» bitraria sopra le monete senza propria ro» vina (proposizione nata da antecedenti pre» messe), ed avendo in seguito fatto vedere » come a rovina irreparabile que'popoli tutti » andaron soggetti, i quali arbitrariamente e » indipendentemente dalla comune proporzio» ne de'metalli sia nel prezzo sia nella lega » alterarono la moneta, perchè non ritrovan» dosi in equilibrio col rimanente delle na» zioni, quanto queste guadagnarono nel com» mercio, altrettanto essi in cento varie guise » discapitarono; legittima certamente deve » essere la deduzione, che il gius comune » delle monete stia appresso la società in-

» tiera degli uomini che formano una sola
» universale repubblica. »

28. Infatti in tutti i luoghi dove si è pensato di fissare per legge il prezzo dell'oro, come in Olanda in cui restò fissato il marco d'oro a 355 fiorini, tali deliberazioni sono rimaste inutili e trovate coll'esperienza impraticabili, e corrette o colla disuetudine o con l'introduzione dell'aggio sopra il prezzo legale, con cui a misura che il commercio richiede usa contrattarsi l'oro dove il detto prezzo legale sussiste, come segue in Olanda (1), e come segue in Genova ed in molti luoghi dove non è revocata espressamente la legge imposta al prezzo.

29. Giovanni Locke nella Parte Seconda della *Lettera sopra gl' interessi del danaro* (2) dimostra diffusamente l'inutilità e pregiudizio di fissare per legge una proporzione tra l'oro e l'argento diversa o nel più o nel meno da quella che la verità di fatto fa co-

(1) Savary, *Dizionario di commercio*, alla parola: *Or*.

(2) Tom. II art. I sez. 6 della traduzione di Firenze pag. 236 e seguenti.

noscere per usualmente ricevuta; sicchè per non ripetere le istesse cose, mi rimetto alle ragioni che sono addotte dal predetto scrittore, che ha il dono di esporre la sua opinione con impareggiabile chiarezza e di persuaderne la verità con tutta la forza del raziocinio umano.

30. Si vedrà anche nel medesimo scrittore la risposta alla ragione che più comunemente apportano quelli che propongono di ritoccare la proporzione attualmente vegliante, dicendo che quando una specie di metallo comincia a rendersi scarsa, lo sbassare la proporzione serve a richiamarla e a non perderla; poichè risponde, che quando si lascia la proporzione nel suo corso naturale senza impor legge al commercio i metalli non si perdono mai, perchè se una specie scarseggia, il commercio che serve di termometro giornaliero e sommamente sensitivo ritocca da se medesimo la proporzione senza bisogno di legge, e la riduce, anzi la tiene sempre nel suo giusto livello; laddove se per legge, ad oggetto di richiamare o la specie d'oro o la specie d'argento, si alza e si abbassa la proporzione attualmente ve-

gliante alla piazza, è vero che le specie favorite con tal deliberazione verranno subito in gran copia nello stato, ma ci verranno con uno scapito evidente dello stato medesimo, il quale con tali leggi non fa una semplice permuta di un metallo coll' altro, ma nella permuta soffre uno scapito nel metallo che esce o nel metallo che entra in depauperazione dei nazionali, il quale scapito senza la legge non si soffrirebbe, poichè quando la proporzione è tenuta nel suo stato naturale di verità si permuta spesse volte tra nazione e nazione un metallo coll' altro; ma nel permutare non si scapita, perchè il metallo che esce non si dona, ma viene di fuori di stato in sua vece una giusta equivalenza nelle mani del permutante, che può servirgli a fare altre successive permute con i forastieri senza la minima perdita; onde questo invito o questo richiamo che si pretende di fare per legge alle volte dell' oro, alle volte dell' argento è una mera fallacia quando si recede dalla proporzione di fatto osservata alla piazza, ed è un affare che non si eseguisce senza grave danno del paese.

31. Si deve anche aggiungere in risposta che subito che l'argento diviene più raro e più ricercato, non ne viene in conseguenza che si debba scemare il prezzo dell'oro, poichè prima di questo espediente si deve ricorrere all'altro più facile rimedio di avvilire il rame per fare che una moneta di argento compri più rame di prima e in conseguenza più generi, e solo resta necessario il pensiero di ritoccare la proporzione tra l'oro e l'argento quando quella tra l'argento e il rame fosse condotta al suo giusto livello e non fosse capace di altra novazione, dal che, secondo il solito, quasi tutti i paesi si trovano assai lontani, come dimostra il Broggia (1).

32. Un'altra obbiezione è opportuno prevenire, che si desume dall'osservare lo stato di questa proporzione in Francia, in Inghilterra, in Olanda e altre provincie remote dall'Italia, e dal credere che si possa recedere alquanto dalla proporzione comune d'Italia per approssimarsi a quella di altri

(1) *Delle monete* Cap. VIII, e in diversi luoghi.

paesi, e specialmente dei paesi di più florido e più ampio commercio.

33. Trattandosi di un regolamento da eseguirsi in Italia, io non vedo ragioni bastanti per allontanarsi dal consentimento di tutti i nostri confinanti per adattarsi alla pratica di nazioni a noi più rimote, le quali quantunque esercitino un commercio in se stesso più esteso e più importante, è peraltro un commercio che nel commercio nostro Italiano, cioè dei nostri generi e delle nostre monete, ha un' influenza più rimota e più indiretta di quella che a noi risulti dal commercio de' popoli nostri vicini.

34. Sarebbe difficile che tutta l' Europa potesse per un tempo notabile convenire e mantenersi nella stessa proporzione, poichè se la forza del commercio è quella che regola la proporzione tra i due metalli, è altresì vero che la diversa qualità di questo commercio è causa che appresso una nazione l' oro si prezzi più o meno dell' argento.

35. Se la tavola posta dal Dutot delle proporzioni Europee (1) è vera, noi vediamo

(1) Nel cit. Cap. I art. 8.

chiaramente la ragione della differenza che si trova fra le dette varianti proporzioni.

36. La tavola è la seguente:

In Spagna	a	16 —
In Savoja	»	$14 \frac{4}{5}$
Negli Svizzeri	»	15 —
In Alemagna	»	15 —
In Olanda	»	$14 \frac{2}{5}$
In Inghilterra	»	$14 \frac{1}{5}$
In Francia	»	$14 \frac{9}{10}$

37. È notorio che le miniere d'America rimettono in Europa più quantità d'argento che d'oro, onde hanno occasionato l'incremento di proporzione che l'oro ha ricevuto dallo scoprimento dell'America all'età nostra. È notorio altresì che il commercio d'Oriente, e specialmente quello della China estrae dall'Europa più argento che oro.

38. Con queste due notizie indubitate si spiega subito perchè la Spagna, che ha il commercio immediato con le miniere d'America e poca o niuna parte si trova avere nel commercio d'Oriente, tiene la proporzione più alta di tutte a favore dell'oro, e perchè le nazioni Europee che direttamente commerciano in Oriente e non hanno miniere

nell'America, tengono la proporzione più bassa a favore dell'argento, e perchè le altre nazioni di Europa che sono in uno stato medio, cioè l'Alemagna, gli Svizzeri e la Savoja che non partecipano nè della troppo abbondante rimessa d'argento nè della troppo abbondante sortita di esso, perchè non sono interessate nel commercio nè di America nè delle Indie Orientali, osservano una proporzione media tra la massima e l'infima, proporzione conveniente all'indole del commercio che fanno, e proporzione che resterebbe senza il naturale fondamento, se la volessero regolare sopra gl'impulsi di un commercio che non fanno.

39. Sarebbe stato desiderabile che il Dutot avesse aggiunta alla sua tavola anche la proporzione d'Italia, ma ciò che esso o per la moltiplicità dei troppo piccoli dominj o per altra causa non fece, credo che con i calcoli sopra allegati possiamo lusingarci di avere esattamente stabilito. Sicchè aggiungendo a questa tavola la proporzione da noi indagata e ritrovata per la comune d'Italia, chi non vede che questa proporzione Italica se si trova maggiore della quindecima e pros-

sima a 15 $\frac{1}{7}$, questo appunto è lo stato in cui deve essere, perchè attesa la presente costituzione del nostro commercio Italiano non può essere altrimenti.

40. L'Italia non ha in oggi verun commercio con le Indie Orientali nè con la China, e gli stati Italiani sono tróppo deboli e la loro marina troppo minuta per lusingarsi di resistere ai lunghi voli che per l'ampio Oceano intraprendono le nazioni di più robuste penne; e come il regno dell' ignoranza non opprime un' altra volta l'Europa a segno di toglierle l'impero del mare e condannarla alle antiche navigazioni littorali, il commercio tra noi e l'Asia Orientale non può mai tornare al primitivo canale del Mar-Rosso e dell' Egitto nè collocare l'Italia nel centro, cioè nel punto di passaggio necessario per tutte le altre provincie Europee, nè restituire alla nostra mercatura quelle grandi speranze che da questo ricco traffico furono un tempo molto bene nutrite, fino a tanto che la scoperta della bussola con le sue ingegnose e ardite conseguenze non le portò altrove.

41. L'Italia adunque non ha la sortita

d' argento che hanno le predette nazioni commercianti in Oriente, e non ha nemmeno dall' altra parte la copiosa entrata che ha la Spagna, quantunque possa dirsi che il commercio Italico abbia nell' oro e nell' argento più legami con la Spagna che con le altre nazioni; poichè le zecche d' Italia, che non hanno miniere che le nutriscano, non battono altri metalli che quelli che vengono dalla Spagna o in barre o in monete, cioè quelli che si comprano da un venditore che apprezza una libbra d' oro quanto 16 d' argento, e che pervengono nelle mani di un compratore che non ha l' occasione prossima e diretta di fare sull' argento i lucri che altre nazioni fanno, e che sarebbe esposto a un subitaneo scapito se fosse obbligato a permutare la libbra d'oro, che egli ha monetato, in minor peso di argento di quello che ha impiegato in far venire di Spagna l' oro sodo.

42. Si aggiunga ancora che l' unico commercio, a cui è restata opportuna la situazione d' Italia, è quello che serve di comunicazione fra le altre parti superiori d'Europa e la Turchia, e questo appunto assorbisce dall'

dall' Italia più oro che argento, perchè l'oro è più gradito appresso i Turchi per essere più atto a tasaurizzare e a nascondersi, come spesse volte vi è bisogno in quell' arbitrario e tumultuante governo, e perchè i nostri zecchini Italiani si convertono in copia immensa con grande utilità di chi li fa convertire in Sultanini che sono a bontà di 22 carati, e spesse volte inferiore fino a 21 $\frac{1}{7}$.

43. Tutti questi fatti persuadono che l'accostare la proporzione d'Italia alle più basse proporzioni de' paesi commercianti in Oriente è un desiderio contradditorio al carattere del commercio Italiano, che porta l'oro a essere più prezzato in Italia di quello sia per tutto altrove fuori che in Ispagna.

44. Inoltre considero che sebbene questo accostare e discostare la proporzione fosse un atto arbitrario e praticabile, e si credesse plausibile l'idea di formare un adequato universale di tutte le proporzioni d'Europa, idea che dopo stabilita la dieta Europea dell' abate di S. Pietro si potrebbe forse mettere sul tappeto, sempre mi pare che

questo adequato sarebbe assai maggiore della progettata somma di 14 $\frac{2}{3}$.

45. Sopra la tavola del Dutot che io suppongo vera perchè non ne ho veduta alcun' altra nè più moderna, nè più sicura, le differenze delle proporzioni corrono dall' estremo di 14 $\frac{9}{19}$ sino all' estremo di 16, sicchè se per adequato si volesse prendere la somma media sarebbe di 15 $\frac{3}{4}$ incirca. Se poi si prende l' aggregato di tutte le sette proporzioni che il Dutot porta, la somma comune viene a 14 $\frac{14}{15}$; e se alle dette sette proporzioni portate dal Dutot si volesse aggiungere per ottava anche la proporzione d' Italia, che pare che la giustizia richieda che si conti anch' essa tra le provincie di Europa, la proporzione adequata verrebbe ad essere quasi appunto la quindecima, come può osservarsi nella tavola annessa al num. XIII; il che consona con l' asserzione del marchese Belloni nella Dissertazione sopracitata (1); onde mi pare che per ogni verso il pensiero di ridurre questa proporzione ai

(1) Pag. 17.

14 $\frac{3}{8}$ si trovi mancante di tutta l'assistenza e di ragione e di fatto.

46. Le tradizioni che abbiamo sopra l'antica osservanza di questa proporzione, quando il commercio di America e quello di Oriente erano incoguiti, ci confermano altresì che molte altre cause indipendenti da queste più moderne circostanze possono dare impulso e un impulso irresistibile alle salutarie gradazioni che ha sofferto il prezzo dei predetti metalli.

47. Non è questo luogo opportuno per rammentare le variazioni che s'incontrarono appresso gli Ebrei e i Greci, e ristringendomi alla nostra Italia, è certo che la primitiva proporzione Italica di cui abbiamo notizia è la quindecima, come si prova da un passo di Plinio (1) secondo l'opinione dei più accurati interpreti (2).

48. Ai tempi dell' istesso Plinio, che fiorì sotto Vespasiano, l'oro era divenuto più ab-

(1) *Storia naturale* Lib. XXXIII.

(2) Savot, *De num. antiqu.* Cap. VII. Budeo *de Asse* Lib. III. Heinec. *de reduct. monet.* §. 25.

bondante e la proporzione era discesa fino a 12 (1). Nei tempi intermedj si trova abbassata sino a dieci, come nell' alleanza di Marco Fulvio con gli Etoli narrano Polibio (2) e Livio; e ai tempi di Cesare è opinione di alcuni che mediante l'oro da lui portato dalle Gallie la proporzione scendesse, e divenisse più bassa dell' ottava, quantunque il passo di Svetonio (3) che in giustificazione di ciò si porta provi il prezzo dell' oro venuto a Roma dalle Gallie, ma non provi la bontà dell'oro medesimo, sicchè si reputa inconcludente (4).

49. Sotto Galba si sa che la proporzione era risalita a 12 $\frac{1}{2}$, come prova l'Eineccio (5); ma il più gran risalto si trova nei tempi del Basso Impero, poichè sotto Arcadio e Onorio si vede arrivare a 14 $\frac{2}{5}$, come prova la

(1) Loc. cit. e Lib. XIX. Cap. I.

(2) Polib. *Excerpt. legation.* Cap. XXVIII. Liv. *Hist.* Lib. XXXVIII. Cap. II.

(3) In *Cæsar.*

(4) Savot, Cap. XI. part. III. Budeo *de Asse* Lib. III. Heinec. loc. cit.

(5) Loc. cit.

l. unic. C. de argenti pretio lib X, che è dell' anno 397. Ivi: — *Jubemus ut pro argenti summa qûam quis thesauris fuerat inlaturus, inferendi auri accipiat facultatem, ita ut pro singulis libris argenti quinque solidos inferat;* dei quali soldi 72 pagavano una libbra d' oro, come altrettanto chiaramente risulta da una legge di Valentiniano e Valente dell' anno 364. *C. de susceptorib. praeposit. et Archariis lib. X l.* 5. — ivi — *Quotiescumque certa summa solidorum pro tituli qualitate debetur, aut auri massa transimittur, in septuaginta duos solidos libra feratur accepta.*

50. Le quali leggi poste entrambi nel Codice Teodosiano, e poscia da Giustiniano riportate nel suo, con le stesse parole mostrano che tal proporzione fu durevole per qualche secolo, come inoltre da un passo delle Basiliche comprova il Savot (1), poichè se diversamente fosse seguito, Giustiniano nel suo Codice avrebbe corretto tal proporzione come corresse la proporzione

(1) *De num. antiq.* Part. III. Cap. XVII.

del rame con l'oro nella *l. Æris pretia C. de Collatione Æris lib.* X che era di Arcadio e Onorio, riducendo a 20 libbre di rame per un soldo d'oro la proporzione che detti imperatori autori della legge avevano nell'anno 396 pubblicata in 25 libbre.

51. Si passa in appresso senz' altra notizia intermedia ai tempi di Carlo Calvo, ove ne' suoi Capitolari (1) si trova fissata la proporzione duodecima.

52. Giorgio Agricola (2) dice che i vecchi de' suoi tempi in Germania potevano ricordarsi di una proporzione che era corsa a $13 \frac{2}{3}$, e che dopo l' oro scemò, sicchè al tempo dello scrivente si trovava a 11. Il Molineo (3) attesta di aver veduto negli atti della zecca di Parigi che qualche volta la proporzione era arrivata sino a 16, come avverte il Savot (4), il quale sopra la fede del Pancirolo (5) fa menzione anche di una che era arrivata a 18, e al tempo dell' istes-

---

(1) Lib. XXXII. Cap. 24.

(2) *De pretio metal.*

(3) *De mutat. monet.*

(4) Cap. VI. Part. cit.

(5) Cap. XIX.

so Savot, egli dice, che la proporzione secondo gli ordini reali era a 13, ma secondo la pratica era a 12 ½. Il Budeo (1) attesta nel suo tempo essere a 12; il Davanzati (2) asserisce di 12 in 13; Giovanni Bodino 12, e in Milano il Rovida (3) attesta che era a 12, e in tale stato pare che più comunemente si trovasse fino allo scoprimento dell' America, cioè sino a quel tempo che le miniere d'America furono messe in attività da aprire una nuova sorgente di oro e di argento da portarsi in Europa, il che seguì almeno rispetto alla nostra Italia circa il principio del secolo decimosettimo, in cui tutti i prezzi dei generi si vedono generalmente alzare in paragone dell' oro e dell' argento, e in questo paragone divenire più prezioso di prima l' oro sopra l' argento, come dimostra l' anonimo Cremonese (4) e può vedersi nelle osservazioni monetarie dall'

(1) *De asse* Lib. III.

(2) *Lez. delle Monete*.

(3) *Consult.* del 1596 presso l'Argel. Tom. III pag. 285.

(4) Delle monete d'Italia Cap. X. e seg. — Argel. Tom. II.

anno 1161 fino all'anno 1737 (1), e come prova il progresso dei prezzi dello zecchino Veneziano (2) e altre molte tavole che sono nella citata Raccolta dell'Argelati.

53. Ma anche dopo questa celebre inondazione dei metalli Americani la proporzione medesima non ha mai preso un piede fisso, poichè molto oro e molto argento dall' Europa passando nell' Asia donde non ci torna altro che generi, dalle diverse circostanze di questo commercio sommamente per l'Europa tutta passivo, dalle diverse relazioni che le provincie hanno con esso e dalla diversa attitudine che rispettivamente i loro metalli hanno a sortire dall' Europa, o almeno dal loro vortice di commercio nascono le tante differenze che si osservano da provincia a provincia, e nell' istessa provincia in brevi intervalli di tempo.

54. Quantunque il Dutot ponga modernamente la proporzione d' Inghilterra in 14 e tre quinti, Gio. Locke appena quaranta anni

(1) Argel. Tom. II. pag. 24.
(2) Argel. Tom. II. pag. 69.

avanti attesta (1) che era a 16, sicchè non si possono ridurre a regola nè pronosticare gli accidentali corsi di questa così incostante proporzione.

55. E sopra tale incostanza il predetto Gio. Locke fonda la massima (2), che per base di un regolamento fisso in materia di monete non debba prendersi altro che l'argento, e che l'oro debba monetarsi e tariffarsi sopra la corrente proporzione per uso delle casse pubbliche e dei contratti. Ma che non debba riputarsi un disordine degno di punizione se questo medesimo oro riceve dallo spontaneo consenso dei contraenti qualche giornaliero aumento o decremento di prezzo; poichè questo è un effetto necessario dell' incostanza perpetua della detta proporzione alla quale non è rimedio, e bisogna che possa agire in libertà senza guastare la legge, quando non si voglia usare la tediosa vigilanza di facilmente ritoccare la

---

(1) Nuove Consid. Art. I. Sez. VI. Ediz. di Firenze Tom. II. pag. 43.

(2) Loc. cit., e pag. 235. a 255 dello stesso tomo.

legge ogni mese, facilità che spesso produce altri disordini.

56. Sono notabili le seguenti di lui parole (1): « L'argento dunque e l'argento solo
» è la misura del commercio: e veramente
» dovendo ella essere perpetuamente l'istes-
» sa e dappertutto uniforme, e dovendo
» conservare la stessa proporzione di valore
» in tutte le sue parti, non possono due
» differenti metalli, come l'oro e l'argento,
» tutti due insieme e nello stesso tempo
» essere a proposito per costituirla e con-
» servarla tale in veruna parte del mondo.
» Un solo e medesimo metallo può mante-
» nere questa necessaria invariabilità della
» misura e questa uniforme proporzione di
» valore, siccome la mantiene infatti l'ar-
» gento rispetto all' argento e l'oro ripetto
» all' oro. Un' oncia d'argento è sempre di
» valore eguale a un' oncia d'argento e un'
» oncia d'oro a un' oncia d'oro, e due once
» dell' uno e dell' altro son di doppio va-
» lore di un' oncia sola di ciascheduno dei

(1) Pag. 42.

» medesimi. Ma l'argento e l'oro, l'uno re-
» lativamente all' altro, vanno continuamente
» variando di pregio, come, per esempio,
» supposto che il lor valore relativo sia co-
» me è presentemente nella proporzione di
» 16 a 1, chi sa che nel prossimo mese
» non cali a quella di 15 $\frac{1}{4}$, 15 $\frac{7}{8}$ a 1?
» Quindi avviene che io creda esser tanto
» possibile di costituire per misura una cosa
» di cui le parti si allunghino e si scortino,
» quanto il costituire per misura del com-
» mercio materie tali che non abbian sem-
» pre le une rispetto alle altre un invaria-
» bile e determinato valore. »

57. Adunque per ristringere il discorso fatto in questo capitolo, pare in primo luogo che debba investigarsi con somma accuratezza la proporzione che attualmente con verità può dirsi la comune d'Italia, o secondo i metodi tenuti negli allegati calcoli, o secondo qualche altro metodo che si ritrovasse essere più sicuro e più dimostrativo.

58. In secondo luogo, che dalla proporzione in tal guisa accuratamente investigata e ritrovata non sia praticabile il recedere nè per il più, nè per il meno.

59. E in terzo, che la cognizione di questa proporzione possa servire di fondamento per una tariffa da prezzar l'oro con l'autorità pubblica per uso delle casse pubbliche e dei contratti, ma non già di una legge perpetua e penale per il caso, che lo spontaneo consenso del debitore e del creditore attribuisse alle monete d'oro nel progresso dei tempi qualche valuta diversa.

CAP. III.

Se le monete d'oro meritino sopra le monete d'argento qualche maggior prezzo, oltre il risultante dalla giusta proporzione dei due metalli.

1. Stabilita che sia la giusta proporzione tra l'oro e l'argento, come abbiamo spiegato nel capitolo precedente, resta non ostante in questione se le monete d'oro possano, oltre il risultato della giusta proporzione, meritare qualche maggior prezzo in in contemplazione dei maggiori comodi che gli uomini ritrovano nella moneta d'oro, per cui di fatti la ricercano e l'apprezzano più ansiosamente di quella d'argento.

2. Questi comodi e vantaggi ricercati nella moneta d'oro alcuni sono comuni a tutte le specie della detta moneta d'oro, ed altri sono particolari a quelle monete solamente che sono fatte di pasta d'oro raffinata alla somma purità.

3. Nella prima classe bisogna considerare: 1. La comodità dell' oro a esser più facil-

mente conservato e riposto nei tesori e nascosto all' altrui cupidigia. 2. La maggior facilità a essere trasportato da un luogo all' altro, il che nel commercio produce importantissime conseguenze. 3. L'essere le monete d'oro più universalmente nel mondo conosciute e accettate nel corso monetario, e per conseguenza più spendibili in qualità di monete che quelle d'argento che non hanno un credito così esteso. 4. La minore spesa che importa la manifattura dell' oro per monetarlo; giacchè supposto che una libbra d'oro equivaglia a 15 libbre d'argento, molto minore è il valsente che si perde in ridurre in monete la libbra d'oro che le quindici d'argento, onde atteso l'uso o sia abuso di coniare a spese non della zecca, ma della moneta, le monete d'oro sono sempre meno distanti dal rigoroso valore intrinseco di quelle d'argento, e molto più se queste sono minute. 5. La maggior difficoltà in falsificar le monete d'oro che quelle d'argento. 6. Il servire la moneta d'oro di misura universale e regola perpetua nei prezzi dei cambj; come diffusamente si dimostra nella *Selva di massime sopra il regolamento*

delle monete (1) col corso dei cambj della piazza di Milano, con quello di Genova e con quello di Lione, e con la pratica mercantile più comunemente ricevuta e che sino all' anno 1657 fu per tutta l'Europa inviolabile, di non accettare in pagamento di lettere di cambio altro che monete d'oro.

4. Per tali cause nella Consultazione del Rovida del dì 12 novembre 1596 (2) si accorda, che le monete d'oro debbano giustamente godere qualche vantaggio sopra le monete d'argento oltre il risultato della giusta proporzione, e che gli uomini non per illusione ma con fondamento di verità preferiscano una moneta d'oro al suo giusto equivalente in monete d'argento, e paghino ancora questa preferenza giustamente con qualche piccolo aumento sopra il prezzo legale.

5. È ben vero che questi vantaggi generali della moneta d'oro, siccome non pos-

---

(1) §. 13. nella Raccolta dell'Argelati Tom. III. pag. 75.

(2) Raccolta cit. Tom. II, pag. 285.

sono dirsi perpetui nè calcolabili con una regola costante, ma sono suscettibili di diverse alterazioni nel più e nel meno, provano bensì che la moneta d'oro sia spesse volte pagata con giustizia più del suo rigoroso prezzo legale, ma non provano che di tali straordinarj aumenti di prezzo si debba tener ragione nel fissare l'istesso prezzo legale, onde per tali cause non ho veduto scrittore che arrivi a dire che il prezzo legale vada tenuto più alto di ciò che risulta dalla giusta proporzione tra l'argento e l'oro.

6. E però altresì vero che si conferma con ciò la verità asserita e sostenuta dal Locke, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, del necessario comporto che bisogna avere sopra gli aumenti del prezzo legale della moneta d'oro; poichè se a tutte le sopradette cause di preferenza che incontra l'oro sopra l'argento, alle volte si combina la forza del commercio che altera l'istessa proporzione fra l'oro e l'argento, cioè crolla il fondamento più saldo del prezzo legale; e se si combina che anco ferma stante in genere la detta proporzione, un impeto di commercio

commercio faccia correre in qualche parte del mondo una specie di monete, e perciò le renda più ricercate e più care, si rende manifesto che la legge o bisogna che sia pieghevole all' eventualità di tutte queste necessarie variazioni, o bisogna che forzi con la sua inflessibilità in tutte le più frequenti e più minute circostanze degli atti civili la libertà del commercio umano; cioè o che degeneri in vessazione, o si renda ineseguibile. E se oltre a tutto questo in qualche stato si combinasse l'adulterazione della moneta d'argento o in bontà o in peso con l'eccessiva fabbricazione di moneta di rame, che sono le cause principali dei più grandiosi accrescimenti di prezzo che si sono veduti accadere alle monete d'oro, ognun vede quanto innocente fosse da reputarsi ne' sudditi questa forzata trasgressione di un prezzo legale divenuto discordante dalla verità aritmetica.

7. Passando alla seconda classe dei pregi attribuibili alle sole monete fatte di pasta d'oro raffinata alla somma purità, questi sono molti, ma tutti insieme sono riducibili

a calcolo liquidando la spesa necessaria per la raffinazione.

8. Io non voglio rientrare nella questione sopra accennata al capitolo I, se la somma purità dell' oro si possa con l'arte umana ottenere, e mi contenterò di chiamare somma purità quel grado più perfetto di essa a cui la raffinazione diligentemente fatta suole più comunemente condurlo.

9. Certo è che questa raffinazione accresce il pregio e dà un intrinseco miglioramento alla pasta d'oro, perchè un' oncia d'oro raffinata è buona a diversi comodi nell' arte dell' oreficieria, e per questo si ricerca e si apprezza più che un' oncia simile d'oro mescolata e incorporata con lega: e certo è altresì che la raffinazione, di cui ha bisogno l'oro legato, costa qualche spesa.

10. Resta solo in questione come nel regolamento delle monete si debba conteggiare questa spesa, cioè se debba considerarsi come le altre spese di manifattura delle monete le quali non accrescono il valore intrinseco di esse, oppure si debba considerare come un giusto accrescimento dato

al valore intrinseco dell' oro fino, col miglioramento perpetuo che la pasta riceve dall' opera e dalla spesa della raffinazione, e ritiene sempre in se tanto conservando che perdendo la figura di moneta.

11. Questa questione, che ha incontrato qualche differenza di opinioni, ci ha condotto a esaminare diversi dubbj riducibili ai seguenti tre sommi capi.

12. Il primo, quale sia la somma in cui debba liquidarsi la giusta spesa della raffinazione della pasta d'oro.

13. Il secondo, se questa spesa debba conteggiarsi nel fissare il valore legale alle monete composte di pasta raffinata in aumento del valore intrinseco, che dalla proporzione risulta a favore dell'oro fino.

14. Terzo, quali siano le monete di pasta raffinata, sopra delle quali tale aumento possa in tutto o in parte conteggiarsi.

ART. I.

Liquidazione della spesa necessaria a raffinare la pasta d'oro per uso delle zecche.

15. Cominciando dal primo punto, è da premettersi che la raffinazione dell'oro, cioè la separazione di esso da tutti gli altri metalli si fa in diverse maniere, fra le quali quattro si reputano come principali e più usitate, che sono l'antimonio, il sublimato, l'acquaforte e la cementazione.

16. La raffinazione con l'antimonio si fa fondendo l'oro con una dupla o tripla o quadrupla porzione d'antimonio a misura delle circostanze, secondo il metodo che viene ampiamente descritto nella *Docimasia* dello Schlutter, pubblicata e aumentata in Francese dal sig. Hellot (1). L'antimonio fondendosi con l'oro o distrugge o attrae a se i metalli che non son oro, e fatta con diligenza la fusione si separano in due recipienti l'oro e l'antimonio, ma l'operazione non finisce nella

(1) Cap. L. e LI.

prima fusione, poichè il pane d'oro che si ricupera la prima volta bisogna rifonderlo la seconda, la terza e alle volte la quarta volta, ponendo sempre per ogni peso d'oro una doppia dose di nuovo antimonio. Ma siccome dopo tutte queste operazioni resta non ostante nel pane d'oro qualche particella di antimonio, e nell'antimonio precedentemente servito alle predette fusioni qualche particella d'oro, così restano due altre laboriose e pericolose operazioni, cioè di fonder di nuovo l'oro per far sfumare col mezzo di certi soffietti le particelle d'antimonio che vi erano restate incorporate che lascerebbero nell'oro una qualità molto agra, e quella di ricuperare dall'antimonio le particelle dell'oro che esso ha nelle precedenti fusioni seco attratto, il che si eseguisce similmente facendo sfumare tutto l'antimonio. Tale operazione si trova anco descritta da Giorgio Agricola (1), dal Lemery (2) e dal Savary (3).

(1) *De re metallica* Lib. X. pag. 363.

(2) *Corso Chimico* Part I. Cap. I.

(3) *Dizion. del Commercio* alla parola: *Affinage de l'or*.

17. La raffinazione per mezzo del sublimato è descritta dall'istesso Savary nel detto luogo, e siccome è noto che il sublimato è una preparazione di argento vivo il quale serve in tutte le operazioni delle miniere necessarie a purificar l'oro, di cui tratta ampiamente Giorgio Agricola nel predetto Trattato, così quando l'oro si vuol condurre con la raffinazione da una bontà inferiore ad una superiore si ottiene di raffinarlo fondendolo, e gettandovi quando è fuso una dose di sublimato proporzionata alla maggiore o minore purità dell'oro, e si eseguisce appresso a poco con gl'istessi istrumenti e con l'istesso fuoco di quella dell'antimonio, se non che questa è di minore spesa, ma tutte due sono egualmente pericolose a causa dei vapori sulfurei e arsenicali che infettano gli operanti, con la sola differenza che il veleno dell'antimonio è più lento e quello del sublimato è più subitaneo.

18. La raffinazione che si fa per mezzo dell'acquaforte serve unicamente a separare l'oro dall'argento, poichè per liberarlo dall' impurità degli altri metalli bisogna prima fare un' operazione preparatoria, ponendo in una

coppella fatta di ceneri di ossi a fondere del piombo e nel piombo fuso immergere l'oro unito a tre quarte parti d'argento, il quale fondendosi nel piombo le impurità degli altri metalli si attaccano al piombo che è un corpo più viscido, nel modo istesso che le impurità dello zucchero si attaccano alla chiara d'uovo che vi si pone dentro quando si vuol chiarire (1). Liberata in tal guisa la pasta di oro e di argento da ogni altra mescolanza, e volendo separare uno dall'altro i detti due più preziosi metalli bisogna immergerli, ridotti in granaglia, in un vaso di acquaforte, ponendo per ogni oncia di metallo due once di acquaforte. Quest'acqua è una composizione di spirito di nitro e di vetriolo descritta dal Lamery (2), dall'Agricola (3) e dall'Hellot (4), la quale il Budeo attesta che fu inventata a Parigi poco avanti a' suoi tempi (5), ed è un dissolvente il quale ha l'at-

(1) Lemery Part. I. cap. 5.

(2) Part. I. Cap. XVI.

(3) Lib. X. pag. 354.

(4) *Docimas.* Cap. XXXVIII.

(5) *De Asse* Lib. III. pag. 354.

tività di sciogliere l'argento e non ha la forza di penetrare i pori dell'oro, sicchè sigillato il vaso e posto sopra gran fuoco in breve tempo l'acquaforte scioglie e incorpora tutto l'argento, e lascia l'oro in sabbia in fondo del vaso. E volendo una più perfetta raffinazione bisogna passarlo una seconda volta per l'acquaforte ponendone un'altra oncia per oncia, e in appresso una terza volta ponendone una mezz'oncia per oncia, dopo di che la raffinazione dell'oro si dà per compita, e non resta che a ritirar l'argento divenuto liquido e mescolato con l'acquaforte, il che si fa per mezzo di una distillazione o per mezzo di altre operazioni di cui è superfluo il parlare. Questa maniera di raffinare è ampiamente descritta nella *Docimasia* di Hellot con tutte le sue differenti maniere di eseguirlo (1) e dal Savary (2), Lemery (3) e Giorgio Agricola (4); e questa è la raffinazione di cui comunemente si servono i par-

(1) Cap. XL. e seguenti.

(2) *Dizion.* alla parola : *Or*

(3) *Corso Chimico* Part. I. cap. 1 e 2.

(4) *De re metal.* Lib. X. pag. 357.

titori e i saggiatori (1), quantunque si possa fare la partizione e il saggio ancora per mezzo dell'acqua regia, la quale è una dissoluzione di sale ammoniaco o di altri sali nello spirito di nitro (2), la quale ha la virtù di disciogliere e attrarre a se l'oro e lasciare intatti tutti gli altri metalli; onde in tale operazione, che viene descritta nella detta *Docimasia* (3) l'argento o il rame si trovano calcinati in fondo del vaso e l'oro incorporato tutto nell'acqua, dalla quale si ricupera per mezzo di olio di tartaro e di altre operazioni, le quali secondo Hellot (4) danno l'oro e l'argento della maggior purità che possa aversi con qualunque altro metodo di raffinazione.

19. La quarta maniera di raffinare l'oro è per mezzo della cementazione, la quale si eseguisce senza fusione riducendo l'oro in lamine sottilissime, e componendo un cemen-

---

(1) Hellot Docimas. Cap. XXVIII e XXIX.

(2) Lemery Lib. cit. Part. I. cap. 17.

(3) Cap. XXVIII.

(4) Loc. cit.

to di polvere di mattone e di diversi sali e ponendo in un vaso di terra un suolo di questo cemento, e poi un suolo delle predette lamine d'oro, e così riempiendo il vaso a strati alternativi di cemento e di lamine, nel qual vaso ben sigillato posto in un forno a un gran fuoco di 48 ore, i sali del predetto cemento hanno la virtù di attrarre a se dalle predette lamine sottilissime, che essi circondano per ogni parte, tutte le particelle di metalli che non sono oro, e di lasciare intatte nella loro primiera figura le dette lamine, le quali restano in tal guisa condotte alla somma purità. È ben vero che i predetti cementi con la forza del fuoco attraggono a se assieme coi metalli subalterni anche qualche particella d'oro, sicchè conviene ricuperarlo dai predetti cementi e dal vaso di terra che ha servito di recipiente, e che resta anche esso imbevuto di qualche piccola porzione dell'oro attratto, mediante una seconda operazione, con la quale riesce di ricuperarne una porzione, ma non si può ricuperar tutto, poichè un mezzo denaro per ogni libbra d'oro resta per sempre perduto. Questa operazione viene ampiamente descrit-

ta da Giorgio Agricola (1), il quale minutamente pone i diversi metodi di fare il cemento, la diversità dei quali consiste peraltro nei diversi sali che possono adoprarsi, poichè la polvere di mattone è in tutti i metodi la base di questo cemento. E nell'istesso luogo insegna anche l'arte di raccogliere le particelle d'oro che possono ricuperarsi dai materiali serviti all'antecedente raffinazione. Si descrive ancora il metodo della cementazione dal Savot (2), da Benvenuto Cellini (3), dal Lemery (4), e se ne parla anco dal Savary (5).

20. Altre maniere di raffinar l'oro col zolfo e con altre preparazioni composte di zolfo, e di antimonio sono diffusamente descritte da Giorgio Agricola (6), le quali o per essere subalterne alle principali di sopra citate o per essere di minor uso, non pare che ab-

---

(1) *De re metal.* Lib. X. pag. 365 e seg.

(2) *De num. antiq.* Cap. VIII.

(3) *Oreficeria* Cap. XXIII.

(4) Lib. cit. Cap. I.

(5) *Dizion.* art. *Affinage*, *Or.*

(6) Lib. X. cit.

biano alcuna relazione al nostro presente scopo.

21. Resta adunque da osservarsi che si trova posto in questione tra gli scrittori, quale delle predette quattro principali maniere sopra indicate meriti la preferenza.

22. Rispetto alla purità dell'oro, Hellot (1) preferisce la raffinazione dell' antimonio a quella dell'acquaforte e della cementazione, quantunque altrove (2) quasi a se contrario confessi che con l'acqua regia l'oro si separi più perfettamente che con l'antimonio. Il Savary dice che con l'antimonio, dopo tutte le diligenze maggiori, l'oro non si può condurre a miglior titolo di carati 23 $\frac{26}{32}$. Il Savot preferisce la raffinazione dell' autimonio (3) per la purità, e quella della cementazione per il miglior colore che dà all'oro. Il Lemery anch' esso preferisce l' antimonio per la purità (4).

23. Rispetto alla perdita dell' oro che si

(1) *Docimas.* Cap. L.
(2) Cap. XXVII.
(3) Lib. cit. Cap. VIII.
(4) Loc. cit.

espone alla raffinazione, il metodo dell'acquaforte e dell'acqua regia è preferibile a tutti, perchè la cementazione fa perdere senza dubbio qualche particella d'oro, parte ricuperabile e parte no, e l'istesso fa l'antimonio, come si è detto, e però i saggiatori si servono del metodo dell'acquaforte, poichè la loro operazione è fondata nel peso del metallo che pongono in opera riscontrato col peso che ne ricavano; onde tutti gli altri metodi, ove si perde peso, per essi sono inutili.

24. Rispetto alla comodità di operare, i metodi dell' antimonio e del sublimato sono troppo screditati per il pericolo che apportano agli operanti (1); e il metodo dell' acquaforte, quantunque non sia pericoloso, non è però atto a eseguirsi in gran quantità; in primo luogo, perchè richiede le occasioni e l'incomodo di dover fondere assieme con l'oro tre quarte parti più d' argento; in secondo luogo, perchè usando la diligenza ordinaria dei partitori l' oro non si raffina alla somma purità, e volendo usare le più

(1) Savary, alla parola: *Affinage*.

scrupolose cautele dei saggiatori la purità si ottiene, ma l'esattezza che riesce ai saggiatori di praticare nelle piccole dosi di metallo che sono l'oggetto dell'arte loro, non è praticabile in una quantità cospicua e in un lavoro giornaliero di cui si ha bisogno per uso delle zecche. Anche il metodo dell' antimonio non si può eseguire che in piccola quantità, poichè Hellot (1) non consiglia di porre nel recipiente più di tre o quattro marchi d'oro, e questo recipiente bisogna che sia sempre assistito da un lavorante almeno, a causa delle operazioni da farsi a mano coi soffietti; sicchè la sola strada della cementazione resta propria a resistere al lavoro pronto e grandioso di cui hanno bisogno le zecche, giacchè si può eseguire in tutta quella quantità di cui è capace il recipiente, e si possono nell'istesso forno porre al fuoco molti recipienti, i quali dal solo fuoco senza alcun'altra operazione dell'uomo sono tutti nell'istesso tempo raffinati.

25. Rispetto alla spesa, dal Savot (2) si

(1) *Docimas.* Cap. L.

(2) *De num. antiq.* Cap. VIII.

preferisce il metodo dell' acquaforte come meno dispendioso degli altri. Ma comunque ai tempi di questo scrittore ciò potesse essere, certo è che al tempo presente il valersi dell' acquaforte costa più della cementazione; poichè la pura opera dei partitori che non conduce l' oro alla purità intiera, si paga secondo la pratica notoria di Milano trenta soldi per oncia d'oro, e trenta soldi per marco di tutto il peso della pasta mista che si dà a spartire, e in molti altri luoghi d' Italia la partizione si sa che è più cara che a Milano. E volendo calcolare la spesa con cui si paga l' opera dei saggiatori, questa eccederebbe di gran lunga la spesa della partizione e in una quantità grande di metallo si renderebbe insoffribile. Di più è d' avvertirsi che in tutti gli altri metodi è necessaria la fusione, la quale porta sempre il pericolo e il dispendio di tutte le disgrazie che a lungo andare si danno di rotture di recipienti, e altro. Sicchè computando il comodo di lavorare in quantità grande, di cui tutti gli altri metodi mancano e la sicurezza che nasce dal lavorare senza fusione, mi pare che la cementazione

si trovi sempre di minor dispendio, e che questa sia la causa per cui nelle zecche viene di fatto preferita a tutti gli altri metodi.

26. Premesse queste notizie, e discendendo a liquidare la giusta somma in cui possa valutarsi la spesa della cementazione, questa negli appuntamenti di Torino si suppone valutabile a ragione di 43 soldi l'oncia, moneta e peso di Milano; perchè in quella zecca è venuta a costare una somma simile per le ragioni espresse in una informazione, che a tale effetto ho fatta mettere in carta al sig. Compayre e che rimetto annessa al numero XIX.

27. Questa somma parve in verità molto alta, e opportunamente con la venuta del sig. Paoli si è potuto mettere in chiaro, che egli nella zecca di Firenze in tutto il tempo che l'ha amministrata non ha fatto mai spendere per ragione di tal cementazione a chi portava l'oro in zecca più di un paolo l'oncia, come egli ha dichiarato in un' altra simile informazione che ho fatto anche a lui mettere in carta e che rimetto annessa al num. XX; in confermazione della quale egli ha fatto inoltre venire di Firenze gli attestati

stati dei principali mercanti che ad esso consegnavano l'oro, i quali assicurano inoltre che anche dopo l'amministrazione del sig. Paoli e dopo principiata l'amministrazione per conto di quell'appalto generale hanno continuato a consegnare l'oro ai nuovi direttori di quella zecca per convertirlo in zecchini con l'istessa spesa, e alle volte con spesa minore di quella che era solito esigere il detto sig. Paoli, il quale si è esibito ancora quà sempre pronto a eseguire la monetazione de' zecchini con la spesa medesima di un paolo l'oncia e niente di più a titolo di cementazione, e salve tutte le altre spese di manifattura, che vanno secondo il suo conto e la pratica da lui osservata in Firenze a un altro paolo e mezzo di più per un'oncia d'oro.

28. Veduta questa distanza di prezzo tra la pratica di Torino e quella di Firenze, ho creduto bene di osservare la pratica della zecca di Venezia; e in primo luogo ho trovato nel *Trattato delle monete* di Carl'Antonio Broggia stampato in Napoli nel 1743 (1),

(1) Cap. XXII.

che si dà il conto delle spese che fa soffrire la zecca di Venezia a chi porta l'oro per farlo battere in zecchini, e si pone che la partita della raffinazione importi lire sei di Venezia per marco di once 8 Veneziane, il che sarebbe molto meno di un paolo l'oncia come si spende a Firenze. È ben vero che questa asserzione del Broggia resta sospetta, perchè nel totale della spesa composta della cementazione, della manifattura e della regalia egli prende un evidente equivoco, poichè suppone che la zecca di Venezia per ogni marco d'oro restituisca liberi zecchini 67 $\frac{3}{4}$, e si ritenga per tutti tre i predetti titoli carati 8 $\frac{3}{4}$ di peso d'oro di Venezia che sono $\frac{35}{68}$ di zecchino. Or questo supposto non sussiste in fatto, perchè nella citata Dissertazione *dell' Origine e Commercio della Moneta* si ha il conto preciso di ciò che la zecca ritiene e di ciò che restituisce per ogni marco d'oro (1), dove si vede che la zecca restituisce 67 zecchini e $\frac{3}{8}$, non già $\frac{3}{4}$ come il Broggia suppone, e che il marco contiene zecchini

(1) §. 23.

68 $\frac{1}{4}$; onde la zecca si ritiene un zecchino e un ottavo per ogni marco in contemplazione dei predetti tre titoli di spese di cementazione, manifattura e regalia, la quale importerebbe in una libbra d' oro uno zecchino e $\frac{11}{16}$, che corrisponde appresso a poco al totale della spesa di Firenze, che importa 34 paoli e mezzo la libbra, cioè quattro paoli e mezzo per la regalia, e dodici per la cementazione, e diciotto per la monetazione.

29. Avendo anche richiesto espressamente per mezzo di mercanti le informazioni della spesa che in Venezia attualmente fa soffrire quella zecca, le risposte son venute corrispondenti appunto alla notizia data nella Dissertazione sopracitata, quantunque non si sia potuto per anco avere la distinzione della spesa totale nei tre articoli diversi di cementazione, di monetazione e di regalia.

30. Sicchè senza contare l'asserzione del Broggia, trovando noi che la zecca di Firenze nel tempo di due diverse amministrazioni, e per conto del principe e per conto dell' appalto generale, fa spendere in cementazione 12 paoli, e trovando noi che la

spesa totale della zecca di Venezia corrisponde con la spesa totale della zecca di Firenze, si può anche ragionevolmente presumere che la partita della cementazione non sia diversa, e che sempre resti giustificato che la spesa di 43 soldi l'oncia che risulta dalla pratica di Torino sia troppo eccedente.

51. E infatti, quantunque si volesse attribuire a carico della partita di cementazione una deduzione straordinaria che a Venezia si fa sopra l'oro forastiero a titolo di *agro*, come si pone nella citata Dissertazione (1), questa non importa più che 48 soldi Veneziani per marco; sicchè resta sempre una troppo notabile differenza tra il prezzo di Torino e quello di Firenze e di Venezia, che sono le zecche che hanno la consuetudine di fabbricare il più gran numero delle monete di cui si tratta.

52. Pare adunque, che in queste circostanze non possiamo dipartirci dalla deposizione che abbiamo di un uomo perito in questa professione lungamente da lui esercitata,

(1) §. citato.

la quale corrisponde a ciò che sappiamo praticarsi nelle zecche più accostumate alla raffinazione, e che il sig. Paoli si esibisce pronto inoltre a confermare e mettere in pratica anche per l'avvenire, ogni qualvolta si fosse in grado d'impiegare l'opera sua in questo esercizio.

33. Perciò concludendo, se si ragguaglia il peso di Firenze con quello di Milano sul piede del conto dato dal sig. Paoli, la spesa della cementazione verrebbe a importare circa a 16 soldi l'oncia, moneta e peso di Milano, cioè due soldi incirca per ogni zecchino.

Art. II.

Se la spesa della raffinazione debba conteggiarsi nel prefinire il valore intrinseco delle monete fatte di pasta d'oro raffinata.

Discendo adesso al secondo dubbio sopra il doversi o non doversi conteggiare la predetta spesa nel fissare il valor legale alli zecchini, o altre monete composte di pasta sommamente raffinata, in aumento del valore

che dalla proporzione fissatta sopra l'argento risulterebbe a favore dell' oro fino.

35. Si è dubitato che quando si è una volta giustamente dato il prezzo all'oncia di oro fino, e che le monete si prezzano sopra la pura quantità di oro fino che contengonó, non possa la moneta depurata da ogni lega meritare altro prezzo maggiore di quello che il suo peso di oro fino richiede, nel quale ella riceverà tutta la preferenza che merita sopra le monete legate, giacchè il peso della lega in queste non si considera; onde si crede da alcuno che o le spese necessarie alla raffinazione si debbano presumere conteggiate nel prezzo assegnato dalla piazza all' oro fino, o si debbano considerar come tutte le altre spese di monetazione, che per quanto siano indispensabili per ridurre l' orò in moneta tanto non usano valutarsi quando si tratta di costituire il prezzo alle monete, e massimamente a quelle che non sono nazionali e che sopra la pura intrinseca sostanza d'oro sogliono valutarsi.

33. Avendo fatte tutte le riflessioni possibili sopra questa questione, con tutta la stima che io professo alle persone rispettabili

che ho sentito alle volte inclinare nel predetto parere, e con tutto il desiderio che io avrei di seguire la scorta della loro autorità, mi trovo non ostante circondato da diverse difficoltà che m' impediscono l' appagarmi e il concepire chiaramente la verità di questa opinione, onde io riverentemente proporrò le dette mie difficoltà desunte da ciò che mi è parso che l'opinione comune degli scrittori e la ragione e l'esperienza suggerisca, sottoponendole a quel migliore schiarimento che dal più accurato esame di questa materia sarà per acquistarsi.

37. Prezzata che sia secondo la consuetudine della piazza l'oncia dell'oro fino, non ne viene in conseguenza che cento once di oro fino raffinate, cioè separate da qualunque altro metallo, abbiano l'istesso prezzo che altre cento once di oro fino mescolate con lega in un pane di superior peso, per esempio di cento venti once, o di qualunque altro maggiore o minor peso assegnabile. Venti grani di un diamante brillantabile, ma non brillantato, non vagliono mai l'istesso prezzo che gl' istessi venti grani di un diamante già brillantato. Cento moggia di

frumento crivellato e pulito da ogni impurità non vagliono l'istesso prezzo che altrettante cento moggia di frumento dell'istessa bontà, ma che restano ancora da crivellarsi e pulirsi dalla terra o sassi o altre immondezze con cui si trovano mescolate.

38. La manifattura che si fa all'oro, ai diamanti, al frumento è per se stessa sempre dispendiosa, e attribuisce col dispendio un miglioramento inerente alla sostanza di detti generi, la qual sostanza acquista per tal mezzo un' attitudine a' diversi usi e comodi della vita umana che prima non aveva; e siccome tali usi e comodi sono comunemente ricercati e apprezzati e di fatto pagati, così è giusto accrescere in tali casi al prezzo primitivo della sostanza il prezzo addizionale della manifattura che ha dato alla sostanza un miglioramento perpetuo, il quale viene in conseguenza ad essere una parte integrale del giusto prezzo intrinseco di essa sostanza nella sopradetta guisa migliorata, e per così dire propinata agli usi più stimati nel commercio umano.

39. Infatti se cento once d'oro o d'argento fino raffinato valessero l'istesso prezzo

che cento once di oro e di argento fino incorporato con altra lega, questa pretesa identità di prezzo porterebbe nel contratto una manifesta disuguaglianza tanto per il compratore che per il venditore. Il compratore che paga con una tassa uguale, per esempio, di cento venti lire l'oncia l'oro dell' una e dell' altra qualità, resterebbe nell'oro raffinato libero da ogni altra susseguente spesa, e potrebbe fare del suo oro tutto ciò che l'arte umana coll' oro è capace di eseguire; laddove nel secondo contratto dell' oro legato resterebbe gravato a soffrire l'ulteriore spesa nella raffinazione, che gli accrescerebbe il prezzo in principio convenuto delle cento venti lire, e gli ridurrebbe con tal gravame notoriamente disuguale la condizione di due contratti che si vogliono far credere uguali.

40. Dall' altra parte il venditore in questa uguaglianza di prezzo resterebbe anch' esso leso, perchè avendo sofferto nell' oro raffinato la spesa della raffinazione che non ha sofferto nell'oro legato, e vendendo l'oncia dell' uno e dell' altro le istesse cento venti lire, questa pretesa uguaglianza importa per

altro che il venditore riceva di un genere cento venti lire e di un altro, per esempio, cento diecinove andando il rimanente in compensazione della predetta spesa, e che in conseguenza lucri più nel vendere un genere imperfetto che nel vendere un perfetto, il che è un assurdo in contratti che si vogliono supporre uguali.

41. Se questa immaginata uguaglianza di prezzo si volesse in qualche paese per legge o per altra necessità irresistibile sostenere, certo è che seguirebbe che i venditori sarebbero necessitati a raffinare andantemente tutto l'oro prima di contrattarlo; poichè i compratori, dovendo pagare le istesse cento venti lire l'oro nella pasta più comoda e nella più incomoda, non sarebbero inclinati ad impiegare il loro danaro che nel partito più vantaggioso, e obbligherebbero perciò i venditori a ridurre con la preparazione uguale ugualmente comoda e ugualmente perfetta quella merce da cui si volesse esigere un prezzo uguale, e così col fatto si ridurrebbero all'uguaglianza quei contratti che considerati in tutti gli altri termini si trovano sempre disuguali.

42. Tali riflessioni che la ragione suggerisce sono confermate dalla pratica mercantile, poichè il signor Marietti perito in tali contrattazioni assicura, che convenuto tra il venditore ed il compratore il prezzo dell' oro fino, e ritrovato col saggio della pasta la precisa quantità d'oro fino dedotta in contratto, si deduce sempre dal compratore e ciò senza patto espresso, ma per una tacita ed universale subintelligenza, dal prezzo convenuto soldi venti per oncia per la spesa di raffinazione, che il compratore in appresso deve soffrire per godere di quella quantità di oro fino che egli ha voluto acquistare.

43. Il sig. Paoli assicura che portando alla zecca per monetare cent' once d'oro raffinato a bontà di 24 carati, e altre cento once d'oro fino similmente ma incorporato in un pane di maggior peso a bontà, per esempio, di 22 carati, la zecca nel primo caso fa spendere soli 18 paoli la libbra per la spesa di monetazione, e non esige gli altri dodici paoli che nel secondo caso si fanno pagare di più a titolo di raffinazione; sicchè il portatore dell' oro raffinato risente e gode a proprio profitto tutto l' importare

della spesa da lui fatta in raffinazione, e la zecca insomma viene a pagare di fatto dodici paoli di più la libbra dell' oro raffinato sopra il prezzo corrente dell' oro raffinabile.

44. E pagandosi in tal guisa dalle zecche, che danno regola agli orefici ed a tutti gli altri contrattanti, le paste monetabili, ognuno vede che niuno vorrebbe vendere in contrattazione privata a minor prezzo una pasta che la zecca pagherebbe a un prezzo maggiore, e che niuno può avere scrupolo a comprare al prezzo che paga la zecca, tanto più che spesso accade per diversi usi di oreficeria che quando non si trova la pasta d'oro raffinata conviene adattarsi a fondere li zecchini, e pagare nel valore di essi il prezzo della cementazione, e inoltre quello della monetazione e della regalia e spesse volte quello dell' aggio.

45. Ai dettami della ragione e dell' esperienza si combina l'autorità degli scrittori, il sentimento de'quali io non potrei meglio esprimere che con le stesse loro parole.

46. Il Savot (1) dice: *Aurum et argen-*

---

(1) *De num. antiq.* Part. IIJ. Cap. V. §. 6.

tum cum aliis metallis permixta minoris aestimantur, quam cum pura sunt, ob impensas in separationem eorum faciendas. Hinc etiam argentum illud regale, quod aliquot gradibus a summa puritate distat, et a nostratibus l'argent le roi de basse loi *appellatur, aestimationem habet vigesima parte minorem aestimatione argenti regalis purissimo proximi (quod Galli* l'argent le roi de haute loi *vocant), et cum hoc valoris discrimine imputatur monetae praeposito, secundum Constitutionem ab Henrico II anno* 1549 *sancitam, non solum ut pretia argenti puri et minus puri inter se comparentur, et, quae sunt verba Constitutionis, valores nummorum tam aureorum, quam argenteorum sibi invicem respondeant; sed etiam ut impediantur monetarum praefecti, quominus argentum purum in minus purum convertant, ex qua re plus lucri utique ad ipsos rediturum esset. Cum enim in marca, seu semipondo argenti puri lex duo tantum grana subsidii loco monetae praefectis concedat; iidem sex grana supra haec duo lucrifacturi essent in marcam argenti minus puri, ex quo asses* (sols) *cuduntur, quoniam qua-*

tuor semipondo assium non nisi unum semipondo argenti puri continent.

47. Il Montanari (1) dice: « Egli è un er-
» rore di molti non bene informati di que-
» ste materie, che si danno a credere do-
» versi valutare le monete affatto precisa-
» mente con la proporzione del metallo fi-
» no che contengono; vero è che essa deve
» osservarsi prossimamente in molte, e che
» questa regola nelle monete forastiere in
» particolare ha per lo più il suo luogo: ma
» ciò non è in tutte nè sempre. Il valore
» del zecchino, che per essere d'oro fino
» fu sempre da tutte le nazioni abbracciato
» e preso volontieri, se non con gli eccessi
» del tempo d'oggi, sempre però per più
» valuta d'altrettanto oro fino in dobble o
» altre monete, ben fa conoscere che questa
» proporzione non è quella che deve tener-
» si in valutarlo. Per tutto l'oro che si batte
» per indorare legnami, stucchi e simili, se
» quegli artefici che lo battono non trovano

(1) *Del valore delle monete*, Cap. VII. nella Raccolta d' Argel. Tom. III.

» il zecchino effettivo o qualche ongaro di
» buona lega, conviene loro non senza spesa
» e tempo raffinare le dobble; e perciò se
» trovano il zecchino lo pagano più di quel-
» lo, che pagano l'oro fino contenuto nelle
» dobble, giusta il comodo che ne traggono
» dal poter fare i loro lavori senza raffinar-
» lo. Gli orefici, che per uso d'anelli
» ed altri lavori d'oro adoprano dobble,
» aggiungendo seco altra materia quanto ba-
» sta per ridurlo alla lega di grani 19 per
» marca che gli è prefissa, ed un poco peg-
» gio se possono, nondimeno cercano il
» zecchino per far l'amalgama da dorare i
» lavori d'argento e di rame che fanno, e
» per averlo lo pagano più d'altrettanto oro
» fino che in dobble o in altro aver po-
» tessero, perchè avanzano la spesa di raf-
» finarlo.

» Gli argentieri, che guastando genovine
» per fare argenterie non hanno altra fattura
» a fare per ridurle alla lega che loro bisogna
» per dette argenterie, che aggiungervi la
» sufficiente porzione di rame, pagano più
» volontieri qualche cosa più l'oncia l'ar-
» gento fino in esse e negli scudi contenuto,

» che non fanno l'argento fino de' ducati,
» perchè questi avrebbero bisogno di raffi-
» natura per servizio de' loro lavori. E seb-
» bene pochi sono i lavori, ove non si ser-
» vono della lega del ducato e di peggiore
» ancora se possono, pure se vogliono mi-
» gliorarla giusta le leggi aggiungendovi
» scudi o genovine, seco avanzano la raf-
» finatura; onde non fa svario sopra il du-
» cato lo scudo, come sopra la dobbla il
» zecchino.

» L'opinione che hanno i popoli di Le-
» vante, ben meno sottile de'Cristiani, innalza
» anch'essa le monete, alle volte riceven-
» done alcuna e particolarmente il zecchino
» per assai più valore di quello comporte-
» rebbe l'intrinseca bontà paragonata a quel-
» la delle dobble, onde chi mercanteggia in
» quei paesi compra anche fra noi il zec-
» chino a prezzo avvantaggioso per valerse-
» ne in quelle bande. »

48. Giovanni Locke (1) dice: « Essendo
dunque

(1) *Lettera sopra gl' interessi del danaro* Part. II.
art. 1 sez. 1 dell' ediz. di Firenze Tom. II.

» dunque l'argento di valore sempre eguale
» all'argento, la valuta della moneta con-
» frontata con altra moneta non è altrimen-
» ti maggiore, eguale o minore che quando
» l'una contenga più, altrettanto o meno
» argento dell'altra; onde è in tal senso
» impossibile che vi riesca d'aumentare o
» diminuire in verun modo la vostra mone-
» ta. Egli è ben vero che stante l'essere la
» maggior parte dell'argento, sì monetato
» che in vasellame, alterato con della lega,
» cioè mescolato con qualche metallo più
» basso, l'argento fino, quello cioè che è
» separato da ogni lega è ordinariamente
» più caro di altrettanto argento con lega o
» mescolato con de' metalli più bassi; do-
» vendo quelli che han bisogno del fino o
» senza mistura, come i doratori e tiratori
» ec., dare a misura dell'indigenza che ne
» hanno un tanto di più, oltre a un egual
» peso d'argento mescolato con de' metalli
» più bassi per ricompensare il lavoro e la
» maestranza del raffinatore. Ed in questo
» caso l'argento fino e quello che è con
» lega, o il mescolato vengono riguardati co-
» me due diverse mercanzie. »

49. Se l'opinione adunque di questi valenti scrittori, che pare tanto uniforme alla ragione e all'esperienza, si deve dir vera, in tal caso la pasta d'oro e d'argento fino raffinata è una mercanzia diversa dalla pasta composta d'ugual peso d'oro o d'argento fino legato con altri metalli, ed è una mercanzia che merita maggior prezzo; onde questo maggior prezzo, che merita la pasta di cui sono composti li zecchini, è una parte integrale del prezzo intrinseco della sostanza d'oro che li compone, ed è un prezzo aderente alla pasta e non alla moneta; e perciò si conserva perpetuamente ancora quando la moneta si rompe o in qualche altra guisa perde la sua figura, e in conseguenza deve tenersi a calcolo nel fissare il prezzo legale delle monete d'oro raffinate, e non si può credere contro l'opinione e l'esperienza comune compreso tal prezzo nel prezzo generico della piazza assegnato all'oro fino comunque mescolato; siccome non può considerarsi tra le spese di monetazione, perchè queste si perdono assieme colla figura di moneta, e non danno come la raffinazione, di cui si tratta, un miglioramento

perpetuo inerente alla pasta, cioè alla sostanza dell' oro.

50. E poste tali cose, mi pare inutile l' entrare in un dettaglio più minuto sopra i diversi metodi di raffinare l' oro, poichè convengo pienamente che l' oro possa raffinarsi per altre strade che con la cementazione; ma l' aumento di prezzo, di cui fin al presente si è parlato, non è prezzo speciale della cementazione, ma prezzo della raffinazione in genere data alla pasta d'oro, con qualunque artificio questa sia stata eseguita. E riassumendo le notizie premesse in principio di questo capitolo ci risovverremo che tutti gli altri metodi, quantunque siano veri, buoni ed eseguibili in un laboratorio chimico, non ostante sono più incomodi, più pericolosi e più dispendiosi del metodo della cementazione, la quale in contemplazione della sua maggiore facilità e più moderata spesa resta preferita nel copioso lavoro di raffinazione bisognevole al servizio delle zecche, onde se invece della spesa di cementazione si volesse valutare sopra l'oro raffinato la spesa di qualunque altro metodo, questa sarebbe sempre più grave e produr-

rebbe un accrescimento più grandioso al prezzo dell'oro.

ART. III.

Sopra quali monete debba conteggiarsi il prezzo della raffinazione.

51. Resta finalmente il terzo dubbio sopra le monete, nelle quali debba conteggiarsi il sopradetto prezzo della raffinazione, intorno a che trovo che il Montanari (1) l'accorda al zecchino, all'ongaro e alla doppia di Spagna. Ma rispetto alla doppia di Spagna la sua opinione mi par singolare e senza fondamento, e forse fondata in quel credito che la doppia di Spagna anticamente godeva, quando l'arte dei pesi e dei saggi non era così sottilmente in quelle monete praticata. Del rimanente è noto essere state sempre le doppie di Spagna coniate alla bontà di 22 carati incirca, e per conseguenza coniate senza bisogno di alcun genere di raffinazione con

(1) Cap. VIII. §. 4.

la pasta istessa che esce dall'officina delle miniere, che alle volte arrivá anco a maggior bontà (1).

52. Ristringendo adunque il discorso allo zecchino e all'ongaro, il dubbio è caduto sopra li zecchini di Piemonte che sono coniati a bontà di carati 23 e grani 19.

53. Pareva a prima vista che essendo condotti a una bontà che senza la necessaria spesa della raffinazione non può ottenersi, quantunque l'oro non sia condotto alla somma bontà, possa non ostante meritare l'abbonamento proporzionale di quella spesa che si richiede a portarlo al predetto grado di carati 23 e 19, che fatto il calcolo pare che importi circa a $\frac{7}{8}$ della spesa intiera.

54. Il sig. Compayre pose in carta una Memoria sopra questo punto che rimetto annessa al num. XXI, limitandosi però alla detta somma proporzionale; ma fatta osservazione sopra le ragioni da lui addotte, mi rimasero sopra questo abbonamento proporzionale due difficoltà.

---

(1) Savary, alla parola: *Or.*

55. La prima, perchè l'abbonamento si deve non tanto per ragione della spesa della raffinazione, quanto per ragione del miglioramento perpetuo che la pasta d'oro nel suo intrinseco valore per mezzo di tale raffinazione riceve, come abbiamo spiegato di sopra. Sicchè io concedo che la spesa nella somma di $\frac{7}{8}$ sia necessaria, ma dubito che tale spesa non attribuisca alla pasta d'oro $\frac{7}{8}$ di miglioramento; perchè volendo ridurre la pasta dei zecchini di Piemonte a bontà di 24 carati, bisogna di nuovo raffinarla e spendere quasi l'intiera somma che si è spesa nella prima raffinazione, la quale perciò resta una spesa inutile e non valutabile come disgiunta dal miglioramento.

56. La seconda, perchè ammettendo la massima di fare questo abbonamento proporzionale sarebbe giusto farlo anco agli ongari, come dice il Montanari, e forse anche alli zecchini di Roma, che quantunque inferiori in bontà non ostante hanno qualche grado di raffinazione. E sopra tali punti avendo disteso una breve Memoria che rimetto annessa al num. XXII, la quale fu da S. E. il sig. conte gran-cancelliere trasmessa a Torino, a questa

sono state date due risposte, cioè una dal sig. Compayre qui in Milano segnata di numero XXIII e l'altra venuta di Torino segnata di num. XXIV, nelle quali la ragione più forte consiste nel dimostrare che in tutti gli usi di orificeria, a cui è buona la pasta d'oro raffinata, è proporzionalmente buona anche la pasta dei zecchini di Piemonte, a riserva del caso unico di dovere riconiare tal pasta in monete a bontà di 24 carati, il qual caso si suppone metafisico e impossibile in pratica a succedere.

57. Colla lettura delle predette Memorie si può esaminare il peso delle obbiezioni e delle risposte; ma a me pare che da una parte l'abbonamento proporzionale nei detti sette ottavi sia eccessivo, perchè non mi capacito che il miglioramento sia proporzionale; ma dall'altra parte mi pare altresì rigorosa la negazione totale di tale abbonamento. Sicchè io inclinerei a prendere un arbitrio discreto, parendomi però che con l'istesso arbitrio sia giusto trattare gli ongari Austriaci e non passare più oltre.

58. Per regolare questo arbitrio debbo per altro rendere di nuovo presente un assurdo

che si rileva dall'osservare, che sopra i saggi di Torino e sopra i prezzi progettati nella tavola sperimentale formando il conto del prezzo di un marco d'oro fino in ciascheduna moneta, come dimostra la tavola di num. XIV, il marco d'oro fino in zecchini di Piemonte resterebbe pagato più dell'istesso marco d'oro fino in qualsivoglia altro genere di monete, poichè risulta in lire 990 e un soldo, quando in zecchini di Genova risulterebbe pagato in lire 976. 7. 6 e nell'ongaro Kremnitz 972 incirca; e nei zecchini di Venezia e di Firenze, che sono anch'essi valutati con la cementazione e con la fattura provinciale, resta non ostante a favore dei zecchini di Piemonte due soldi incirca per ogni marco, il che quantunque sia una piccola somma è però un assurdo. Poichè nel regolare il prezzo delle monete bisogna non solo osservare la proporzione tra l'oro e l'argento, ma in appresso la proporzione tra oro e oro e tra argento e argento, acciò l'istesso marco di metallo fino non sia pagato di più in un genere di monete che in un altro, salva la distinzione tra oro raffinato e non raffinato, e tra moneta nazionale e forastiera.

59. E a tale effetto potranno servire di sicuro specchio la detta tavola di num. XIV e quella di num. XV, le quali ci renderanno accorti di tutti gli sbilanci che potessero insorgere nel nuovo regolamento; perchè siccome questa è la pietra di paragone, con cui i cambisti saggiano tutti gli editti che si pubblicano in materia di monete, e con cui regolano il loro commercio monetario, così è giusto che serva anche a noi di preventivo studio per tenere tutti i generi di monete nell'istesso livello, e impedire per ogni parte che un marco d'oro, comunque improntato, ci possa levare dallo stato qualche cosa più di un altro marco d'oro con diversa impronta.

CAP. IV.

Del prezzo da assegnarsi all' argento fino.

1. PER ben intendere il significato di questa assegnazione o fissazione di prezzo all' argento, bisogna risovvenirsi di ciò che dice Locke (1) che un'oncia d'argento non vale e non può valere nè più nè meno che un' altra oncia d' argento, che due mezz' once, che quattro quarti o otto ottavi di oncia, in qualunque moneta o in qualunque numero di monete questi pesi uguali si riscontrino. Sicchè il valore dell' argento non si può prefinire che o paragonandolo con l' oro o col rame o denominandolo con la moneta immaginaria, che serve in ogni paese di misura della moneta effettiva (2).

2. Il prezzo dell' argento paragonato con l'oro dipende dal dichiarare la proporzione

(1) *Nuove Consid.* Art. I. Sez. I., e Art. II. Sez. I. Ediz. di Firenze pag. 3 e pag. 50, e in altri luoghi.

(2) Anonim. Cremon. *Delle Monete* Cap. II., presso Argel. Tom. II.

che deve osservarsi tra questi due metalli, di cui abbiamo parlato di sopra al Cap. II.

3. Il prezzo dell'argento paragonato col rame dipenderebbe similmente dalla proporzione da osservarsi nella materia monetaria tra l'argento e il rame (1), la quale è importante quanto quella tra l'oro e l'argento (2). Ma di questa non mi par luogo a parlare in questo capitolo, non essendo uno degli oggetti considerati nel proposto concordato, dove anzi mi pare che resti in libertà di ciascheduno stato di prezzare il suo fino argento per quanto rame gli sarà di piacimento, purchè tali monete non abbiano corso che nello stato che le fa fabbricare.

4. Adunque il prezzare l'oncia d'argento non vuol dir altro in questo luogo che fissare quante lire, soldi e denari della nostra moneta immaginaria debbano dirsi equivalenti a un'oncia d'argento fino, cioè se l'oncia suddetta si debba dividere in lire più grandi o più piccole, poichè l'oncia stando sempre

---

(1) Savot Cap. XX.

(2) Broggia, *Delle Monete* Cap. XIV, XVI e XVII.

ferma, è noto che se si divide in poche porzioni denominate lire o con qualunque altro vocabolo, queste porzioni saranno equivalenti a una parte cospicua dell'oncia; e se si dividerà in molte porzioni, quantunque si chiamino con l'istesso vocabolo di lire, queste saranno proporzionalmente più piccole e equivalenti a una parte più minuta dell'oncia medesima, nell'istesso modo che se fosse convenuta fra due stati la misura unica di un braccio, e restasse in appresso la disputa se questo braccio si dovesse dividere o in 12 once o in 20, lo stato di tal questione si ridurrebbe a sapere se le once dovessero essere più grandi o più piccole, cioè se questo nome *oncia* dovesse attribuirsi a una porzione che fosse la duodecima o la ventesima parte di tutta la misura convenuta.

5. Sopra l'importanza dell'oncia d'argento non ci poteva essere altra difficoltà che nell'intelligenza del peso, la quale essendo stata prevenuta nel Capitolo VI degli appuntamenti di Torino con la comunicazione dei campioni, così resta convenuto o per dir meglio liberato da ogni dubbio il dato fondamentale che ci deve servire di misura comune, poi-

chè un'oncia d'argento a Torino è sempre l'istessa cosa che un'oncia d'argento a Milano.

6. Trattandosi di dividere questa misura comune a due stati in lire o all'uso di Milano o all'uso di Savoja, resterebbe questa questione molto arbitraria se fosse la prima volta che questa divisione s'introducesse, potendosi pigliare a piacere una rata più grande o più piccola dell'oncia per denominarla lira, la quale insomma è l'unità della nostra moneta immaginaria, e i soldi e denari non sono altro che frazioni di questa unità. E si potrebbe ancora scordarsi e abbandonare totalmente come superfluo questo nome *lira*, servendosi delle pure unità aritmetiche e loro frazioni senza altro aggiunto, e dicendo che il filippo vale sette e mezzo, lo zecchino quattordici e mezzo, la doppia venticinque e un quarto, e così successivamente; giacchè fissato il valore dell'unità, siccome fissar bisogna quello del nome *lira*, questi nomi aggiunti non hanno alcun significato nè alcun effetto in tutti i conteggi aritmetici.

7. Ma siccome queste divisioni in lire sono di antichissima introduzione, e gli uomini sono

accostumati a contrattare con tali vocaboli e di rapportare con essi alla moneta immaginaria tutti i differenti gradi di valore, non tanto delle monete reali quanto delle merci e di tutto ciò che cade in contrattazione, perciò è giusto che ciaschedun paese faccia minor mutazione che può nel modo di numerare per non cagionare confusioni, e perchè l'alterare il valore corrente della lira sempre reca qualche pregiudizio o ai debitori o ai creditori, per la mala intelligenza che produce in tutti i contratti che con questo modo di numerare in lire sono stati stipulati.

8. Poichè gli uomini si vede che sempre sono stati più religiosi nell'osservare all'identità del suono verbale di questo nome *lira* che all'identità del valore, perchè questo col progresso dei tempi si è mutato a tal segno che dall'essere una volta la lira dupla del zecchino, in oggi è rimpiccolita fino alla quindecima parte di esso, sicchè appena si trova essere un trentesimo del suo valore antico, come dimostra la tavola del progresso dei prezzi del zecchino dall'anno 1285

all'anno 1738 (1), e le Osservazioni monetarie Sitoniane (2), e le tavole annesse al trattato dell'anonimo Cremonese (3) e la stessa Raccolta dell'Argelati in molti altri luoghi.

9. Adunque per non apportare al paese i pregiudizj che dalla mutazione di questa moneta immaginaria risultano secondo il Broggia (4), si deve permettere che ogni stato ritenga la sua usanza di numerare in lire e ritenga il proprio valore della lira, cioè il valore dell'unità della propria moneta immaginaria, e bisogna lasciare che ciascheduno goda la libertà di dividere l'oncia d'argento a suo beneplacito in porzioni più grosse e più minute, cioè in lire più grandi o più piccole come l'uso o il servizio del paese richiede, e resterà solo che per intelligenza del concordato si fissi e si comunichi reciprocamente una chiara e costante idea del valore della rispettiva lira, nel modo appunto che con comunicarsi i campioni del peso si

(1) Presso l'Argel. Tom. I. pag. 281.
(2) Raccolta Argel. Tom. II. pag. 24.
(3) Id. Tom. II.
(4) Trattato cit. Cap. VIII.

sono prevenute tutte le difficoltà che potevano insorgere sopra l'importanza dell'oncia d'argento.

10. Se la lira di Milano fosse per esempio l'ottava parte dell'oncia d'argento fino, e se la lira di Piemonte fosse per esempio la quarta parte dell'oncia medesima, con la semplice notizia di questi due soli dati, quantunque il valore di queste lire fosse diverso, si potrebbe procedere con piena concordia nel prezzare ogni sorta di moneta; poichè dovunque si trovasse un quarto di oncia d'argento fino in Piemonte si denominerebbe questo prezzo per una lira, e in Milano si denominerebbe per due lire; e così successivamente, senza bisogno di dare alla lira l'istesso significato e l'istesso valore mentale, colla pura intelligenza dei due diversi valori si procederebbe sempre senza occasione alcuna di disputa, in modo che, quantunque la piazza di Milano adopri diversi pesi di quella di Torino, con la comunicazione dei campioni si toglie ogni difficoltà in materia di peso.

11. Bisogna adunque nell'istesso modo comunicarsi i campioni del valore delle rispettive

spettive lire, cioè definirsi reciprocamente questo nome *lira*, e comunicarsi un' idea chiara e costante di quel grado di valore che si concepisce nella mente e che si vuol denotare sotto il nome di una lira; il che si può fare fissando quante lire in ciaschedun paese secondo l'uso corrente entrano in un' oncia d'argento fino, e deducendo in patto di tener sempre il valore della lira corrispondente a quella quantità di argento fino che resterà in oggi prefinita e di non alterarlo, siccome con la comunicazione dei campioni rimane dedotto in patto di non alterare l'importanza dei pesi.

12. Per campione della moneta immaginaria sarebbe stato desiderabile, che invece del filippo si fosse presa una moneta forastiera, come avverte Carlo Antonio Broggia (1), per riferire la lira a una quota costante d'argento fino senza mescolanza delle spese di manifattura che int[illegible]idano i conti della moneta provinciale.

13. Ma nonostante anche sopra la mo-

(1) Trat. cit. Cap. XIX.

neta provinciale, separando la manifattura con la dovuta avvertenza, si può ridurre a calcolo costante il valore della lira, poichè essendo stato preso per campione il filippo e questo diviso in lire 7. 10 di Milano secondo l'uso corrente, ed essendo stato altresì detto di attribuire alle monete provinciali un valore impositizio di due per cento oltre l'intrinseco in contemplazione delle spese di zecca, e importando questo valore impositizio in ogni filippo tre soldi, ne viene in conseguenza che ogni filippo tassato o sia diviso in 150 soldi di Milano abbia 147 soldi di valore intrinseco relativo al suo argento fino, e tre soldi di valore impositizio o estrinseco per indennità della zecca.

14. Adunque se denari 21 e grani 15 $\frac{11}{24}$ d'argento fino che si trovano in un filippo sono prezzati soldi 147 di Milano, l'oncia intiera del medesimo argento fino sarà prezzata soldi 163 $\frac{1}{1781}$, quando non si voglia ritoccare il sistema corrente delle lire Milanesi. E in questo sistema la lira di Milano resterebbe fissata nel valore di grani 70 $\frac{85}{126}$ d'argento fino.

15. Nell'istesso modo, fermo stante il si-

stema corrente delle lire Piemontesi, bisogna fare l'istesso calcolo per ritrovare il presentaneo valore di quella lira, riferendolo similmente a una quota dell'oncia d'argento come ad un campione meno suscettibile di variazioni.

16. Che da uno stato o dall' altro si faccia cangiamento nel valore delle proprie lire, cioè nel modo di dividere l'oncia d'argento in lire, questo pare un atto totalmente indifferente al comune interesse, e il concordato può andare avanti nel piede dei presentanei valori e in qualunque altro diversissimo in cui piacesse adesso di costituirlo, purchè tali valori si deducano alla reciproca intelligenza e si fissino con un' idea costante relativa, come di sopra ho detto, a una quota inalterabile dell' oncia d'argento fino.

17. Solo fermati i predetti rispettivi valori delle lire bisogna rilevare per notizia e comodo delle popolari contrattazioni, se per esempio la lira di Piemonte viene a equivalere a 30 soldi di Milano, ovvero a 31 o a 29 o altra somma, acciò resti notoriamente stabilita la distanza tra l'una e l'altra lira. Posta la qual fissazione notoria, non si deve

reputare necessario a verun effetto che la lira di Piemonte venga a importare 30 soldi di Milano, come più comunemente è stata reputata; perchè se questa proporzione sesquialtera non è infatti vera non si può far divenir vera, e a niente importerebbe il farla divenire quando si potesse; poichè tutte le parti del concordato possono avere il loro pieno effetto anche se la lira di Piemonte valesse 50 soldi di Milano, o valesse anche molto meno di una lira Milanese come nel secolo decimosesto seguiva (1); e basta che la proporzione, che in oggi si stabilisce sul vero tra le due monete immaginarie, sempre in appresso sussista e si tenga ferma per reciproca intelligenza e quiete del commercio dell' uno e dell' altro stato.

(1) Anonim. Cremonese presso l' Argel. Cap. IX.

CAP. V.

Della valutazione da fissarsi per le spese di zecca ec.

1. Negli appuntamenti di Torino si trova proposto di valutare alle monete forastiere la manifattura un mezzo per cento sopra il valore intrinseco del metallo fino, e per le monete provinciali e sociali due per cento sopra il predetto valore intrinseco del metallo fino.

2. Sopra il primo punto delle monete forastiere io ritrovo l'opinione comune degli scrittori contraria, e in questo punto pare che la pratica universale delle nazioni sia concordante con l'opinione comune.

3. Il marchese Belloni nella sua Dissertazione *del commercio* attesta di questa pratica universale (1) e la dice conforme alle buone regole delle zecche (2); così Monta-

(1) Pag. 18.
(2) Pag. 28

nari (1) e Broggia (2); e bisogna contare per favorevoli a quest' opinione tutti quelli che sostengono, che nemmeno nelle provinciali si deve accordare alcun prezzo superiore al valore intrinseco, e deve reputarsi la spesa della zecca come una delle altre spese pubbliche che si fanno per causa di buon governo senza prenderne il rimborso in danno delle monete istesse, le quali migliori che sono, tanto migliori effetti producono per lo stato che le fa coniare (3). Tutti i discorsi di Locke provano questa verità, e la tavola di num. VIII che dimostra i tanti diversi prezzi d'Italia dell' istesso marco d'oro e d'argento fino, dimostra altresì gl' inconvenienti che nascono dal non seguirla e dall' aggiungere a piacere al valore intrinseco quest' eccesso di valore impositizio e in somma falso, che produce per necessità tutte le alterazioni che seguono nel commercio monetario. È curioso a ve-

(1) *Delle Monete* Cap. III.

(2) Cap. XIX.

(3) Davanzati, *Lez. delle Monete* pag. 157 delle sue *Opere*, ediz. di Padova 1727.

dersi sopra tal proposito un libro di Gasparo Scaruffi Reggiano, intitolato *l'Alitinonfo*, stampato nel 1582, ove propone un concordato universale tra i principi in materia di monete, nel quale per massima fondamentale pone l'esclusione di ogni prezzo immaginario tanto per titolo di manifatture che per qualunque altro titolo, e ridotte le monete al valore del metallo puro pone le regole pratiche di eseguire il suo progetto, il quale se non è tanto difficile in se quanto quello della sopra mentovata dieta Europea, può desiderarsi peraltro con l'istessa dose di speranza; ma quando potesse avere effetto non si potrebbe allontanar molto dalle verità sostanziali che il detto scrittore pone per base del suo discorso, le quali sono valutabili per il tempo in cui furono scritte, in cui non era ben chiarito che la moneta fosse una materia piuttosto appartenente al diritto delle genti che al diritto civile, come in appresso altri hanno più elegantemente dimostrato.

4. È vera in astratto la ragione addotta nei predetti appuntamenti, che l'oro e l'argento ridotto in moneta deve apprezzarsi

giustamente qualche cosa più che in pasta, in grazia del certificato che dall' impronta riceve e che libera i contraenti dal continuo incomodo di pesare e saggiare, ma con tutto questo quando le nostre monete non ricevano negli stati esteri una valutazione simile, il che non può sperarsi, seguirebbe che noi stimeressimo più una libbra d'argento con impronta forastiera di quel che in permuta ci fosse stimata una libbra di argento con l'impronta nostra; sicchè nella permuta del nostro metallo con l'altrui sempre si scapiterebbe, poichè la dignità della moneta provinciale è un pregiudizio che nel commercio universale del mondo ben presto si perde e resta un nome senza significato, giacchè l'argento all' argento sta in proporzione della sua quantità e non altrimenti nè in altro modo, come in più luoghi dimostra il sopracitato Locke. Onde tutte le valutazioni che si fondano in qualche altra cosa fuori che nella sua quantità, sono fondate in falso e tornano in pregiudizio di chi le valuta, come segue a chi valuta qualunque altra cosa più di quello che tutto il restante degli uomini sia solito valutare.

5. La moneta non è pura misura o rappresentazione del valore, il che può farsi anche della carta, ma è e deve essere insieme pegno dello stesso valore, come ottimamente spiega il Dutot (1) e il Davanzati (2); e per questo doppio e combinato uffizio è comunemente ricercata dagli uomini. Sicchè in tutto il valore, che non è fondato nella quantità di metallo fino che si trasferisce da una mano all' altra, la moneta non può fare altro che il primo e solo ufficio di rappresentare il valore, come i biglietti e i gettoni potrebbero fare; ma la funzione del pegno non si fa se non dalla quantità effettiva del metallo che in essa si contiene, e quel che non è pegno reale non è stimato moneta nel commercio universale degli uomini.

6. Discendendo al secondo punto delle monete provinciali, se si deve anche in questo attendere all' opinione più accreditata degli scrittori e alle fortissime ragioni che ne di-

(1) Cap. I. Art. 10.
(2) Lez. cit.

mostrano la verità, non dovrebbero nemmeno in esse valutarsi le spese di zecca, ma prezzarsi per il puro metallo fino che contengono e coniarsi a spese della zecca medesima, come Locke attesta praticarsi in Inghilterra.

7. Ma in ciò bisogna confessare che abbiamo la pratica più universale in contrario; sicchè è presumibile che questa opinione sarà sempre lodata e applaudita, ma come segue a molte altre raramente seguitata; poichè bisogna fare uno sforzo, che per essere insolito riesce troppo sensitivo alla pubblica economia sempre angustiata dai presentanei bisogni, per porsi in grado di eseguirla e fare questo sagrifizio alla verità, sagrifizio per altro che produrrebbe molti buoni effetti in restauro dell' istessa pubblica e della privata economia.

8. Rilasciando adunque la verità a suo luogo da esaminarsi a quel tempo ove fosse permesso pensare più animosamente, e procedendo per adesso con la pratica più comunemente introdotta, il prefinire questo prezzo impositizio e ricompensativo della zecca al limite di due per cento mi pare una

tassa assai discreta e plausibile, perchè prese le monete in genere la stimo piuttosto inferiore che superiore alla giusta spesa, giacchè qualche piccolo eccesso che forse potrebbe esservi in alcune monete d'oro viene conguagliato dalle maggiori spese che si richiedono nelle monete d'argento, e specialmente nella più minuta. Non ostante per conservare qualche ragionevole proporzione tra la spesa dell' oro e quella dell' argento, io inclinerei lasciando l'argento nel grado suddetto a ristringere la spesa dell' oro e prefinirla a uno per-cento o poco più, perchè certo è che queste due spese non sono nè possono essere uguali ragguagliandole a un tanto per cento sopra il valore che si riduce in moneta.

CAP. VI.

Riflessioni sopra le cause del prezzo popolare delle monete, che vien detto prezzo abusivo.

1. L'EINECCIO (1) avverte, che le convenzioni in materia di monete più volte tentate dai principi della Germania sono restate infruttuose per causa delle frequenti inondazioni delle monete scadenti o di bassa lega o di rame, che fanno rialzare i prezzi convenuti dell' argento e dell' oro e delle monete che sono rimaste nella loro bontà intiera, e che le cattive monete in tal caso divorano le buone, come le vacche magre del celebre sogno di Faraone si divoravano le grasse.

2. Io vedo saviamente avvertito in fine dei predetti appuntamenti di Torino, che le monete di bassa lega e di rame non debbono aver altro corso che nello stato che le

(1) Dissert. cit. *De reduct. Monet.* §. 27, 28 e 29.

fa coniare, e che ogni principe aderente al concordato debba avere l'avvertenza di non ne tenere nel suo stato che la precisa quantità necessaria al minuto commercio; e queste sono due massime preliminari ottime, ma temo che senza discendere in questa materia della moneta bassa a un più dettagliato regolamento non possa sperarsi di togliere ne' due stati gl' incomodi del corso popolare che si chiama abusivo, e per conseguenza ritenersi fermo reciprocamente nel piede che resterà concordato il prezzo delle buone monete d'oro e d'argento.

3. Ho stimato adunque opportuno di ricercare le cause di questo corso o prezzo popolare che si vede dare alle monete diverso da quello tariffato dalle leggi, sempre più alto in numero di lire del prezzo legale e sempre crescente a dispetto di tutta la severità alle volte usata dalle leggi per reprimerne l'accrescimento, e che finalmente obbliga le leggi medesime a seguitare, benchè a lenti passi e di mala voglia, la comune opinione; e trovo che di tutto questo che a prima vista pare stravagante fenomeno se ne possono assegnare fondatissime ragio-

ni, e che tutto quel che è seguito da molti secoli e quel che segue in oggi in questa materia non procede da abuso nè da spirito di disubbidienza, ma segue per necessità naturale e per forza dell' equipollenza aritmetica, e perchè non può seguire altrimenti fino a tanto che i governi non fisseranno la lira del paese, che è la misura corrente del valore di tutte le cose, con un campione immutabile, e non useranno tutte le diligenze per tenerla diffatti lontana da ogni pericolo di diminuzione.

4. Per meglio spiegarmi in questo punto, mi sia lecito premettere qualche osservazione sopra le difficoltà che s'incontrano nel definire e tener fermi nell' intendimento umano i gradi del valore delle cose contrattabili; e in appresso passerò a dimostrare la diminuzione seguita in Italia ai gradi del valore che noi usiamo denotare sotto nome di lire, e le cause che l' hanno cagionata e la cagionano e potranno sempre cagionarla; e con ciò mi si farà luogo a render ragione del moto sempre progressivo che si osserva nel detto prezzo popolare e della forza di questo moto superiore a tutti gli ostacoli.

della potestà legislativa, e a concludere il mio riverente sentimento sopra l'unico rimedio che le leggi possono apportarvi.

ART. I.

Difficoltà che s'incontrano nel definire i gradi del valore delle cose contrattabili per mancanza di un campione inalterabile.

5. Il valore di tutte le cose poste nel commercio umano non è altro che la loro attitudine ad essere permutate, poichè da questa maggiore o minore permutabilità si costituisce in proporzione contraria il maggiore o minor valore di esse, essendo le cose facili a permutarsi stimate di poco valore e le cose rare e difficili a venire in permuta di valore più alto.

6. La sola attitudine alla permutazione, qualità composta dalla maggiore o minore abbondanza naturale delle cose e dal più o meno universale desiderio di possederle, è la base di quel che gli uomini chiamano valore, poichè se si valutassero in proporzione della loro attitudine, per esempio, a

conservarci la vita, il latte, le castagne, il frumento dovrebbero valere più dei diamanti, e l' arsenico e la polvere da cannone dovrebbero valere molto meno del niente. E se il valore fosse fondato nella copia degli altri comodi che le cose somministrano agli uomini, l' acqua costerebbe più del vino e il ferro più dell' oro. E se fosse nella solidità o perpetuità delle cose, i sassi costerebbero più della seta e le montagne alpestri più delle vigne. E se la casuale affezione o il momentaneo bisogno degli uomini costituisse il valore, l' istessa cosa da un momento all' altro avrebbe prezzi disugualissimi, e non vi sarebbe tra una cosa e l'altra differenza di prezzo, e non si osserverebbe quella distanza e gradazione che vediamo osservarsi quasi costantemente, e che solo si altera a misura che accrescono o diminuiscono le circostanze che rendono le cose più facili o difficili a acquistarsi da chi non le possiede, e che son quelle che costituiscono l' attitudine alla permuta, cioè il valore.

7. L' importanza di tutto questo valore, che può correre dalla massima alla minima attitudine

attitudine alla permuta, si divide dagli uomini in gradi, con cui si distingue e si misura la maggiore o minore permutabilità o sia venalità, nell'istesso modo che in gradi si divide e si misura la lunghezza dei corpi e la loro estensione tanto superficiale che cubica e la gravità dei medesimi; si misura il suono della voce umana e di qualunque altro istromento; si misura il decorso del tempo e si misura il numero, i di cui gradi si chiamano unità.

8. Questi gradi o misure bisogna che siano uguali fra loro nell'istesso modo che tra unità e unità non vi può essere differenza, poichè se vi fosse una serie di gradi, di misure o di unità più grande dell' altra si confonderebbero le idee delle distanze e non si potrebbe ottenere da questi gradi l'uffizio di misura, la quale ha bisogno che due gradi siano il doppio di uno e quattro il doppio di due, e in somma ha bisogno dell' istessa semplicità che si usa nella numerazione, dove con le unità tutte dell' istesso calibro e con le frazioni di queste unità si misura qualunque immenso numero.

9. Le misure o gradi del valore sono state

chiamate e si chiamano dagli uomini con infiniti nomi differenti, secondo l'uso vario delle nazioni e dei tempi; e potrebbero servire le pure denominazioni aritmetiche delle unità, senz' altro nome aggiunto, se gli uomini potessero comunicarsi scambievolmente l'idea chiara e precisa di ciò che intendono per unità, e convenire con ciò in un campione notorio e immutabile di quel grado misurante il valore delle cose poste in commercio, nell' istesso modo che al soccorso di un campione son costretti gli uomini a ricorrere se si vogliono intendere quando parlano delle misure della lunghezza o dell' estensione cubica, o delle misure della gravità o del suono o del tempo.

10. Questo campione, senza di cui gli uomini moderni non intendono gli antichi e nemmeno i loro contemporanei e nemmeno i proprj vicini, si può avere e si può dare facilmente nelle misure sopradette dell'estensione e della gravità, e perciò le nazioni si sono costituite rispettivamente una data lunghezza e un dato peso che materialmente conservano per servire di originale a tutte le loro misure e per potervi senza equivoco rap-

portare le loro idee; e collo studio di paragonare i campioni stabiliti da diversi popoli si può arrivare a comprendere i sentimenti di chi ha parlato in diverse provincie o in diverse età, e dedurli, benchè non senza fatica, a una comune intelligenza. Ma il campione nei gradi del valore è stato più difficile a stabilirsi, giacchè l'indicare quanta disposizione abbia la merce a potersi permutare non può farsi così facilmente, come con un braccio di lunghezza stabilita si misura una distanza e con un corpo di peso inalterabile si misura la gravità.

11. Di qui è che gli uomini per denotare i gradi del valore si son serviti alle volte di buoi, di pecore, di conchiglie, di cacao, di mandorle, di frumento, di sale e altre merci, di cui più ovvia e frequente fosse la contrattazione, come può vedersi nello Sperlingio (1), perchè col numero di questi corpi, nei quali osservavano in mancanza di maggior precisione una specie di uniformità e uguaglianza, indicavano i maggiori o minori

(1) *De num. non cusis* Cap. XXXIX.

gradi della permutabilità che aveva la merce dedotta in permuta; ed essendo corpi per loro natura permutabili anch'essi, pretendevano inoltre che consegnando invece della merce tanti di questi corpi si ritrovasse l'uguaglianza necessaria al contratto, trasferendo in dominio del permutante tanti corpi ugualmente permutabili che quelli da lui ceduti, col di cui mezzo nuove merci potesse acquistare senza danno della sua ricchezza.

12. Ma siccome tutti questi corpi che si prendevano per misura del valore pativano l'eccezione d'essere disuguali fra loro, poichè un bue non è uguale all'altro, i grani del cacao o di altri frutti non tutti si rassomigliano, il frumento e il sale può essere migliore e peggiore di un altro frumento e di un altro sale, così non poterono servire che di una misura grossolana e molto fallace, e non servirono infatti altro che nel tempo che le nazioni sono state sepolte nella barbarie, cioè nell'infanzia del loro raziocinio. Oltre a questo tutti codesti corpi non erano ugualmente atti alla conservazione, e perciò non potevano servire al secondo uffizio d'indennizzare il permutante, in tutti i

casi che la permuta non seguisse colla consegna istantanea della merce scambievolmente desiderata, con un equivalente generico che lo ponesse in grado di acquistare ulteriormente a suo beneplacito tutte quelle merci in di cui contemplazione egli si era privato delle proprie.

13. Sicchè quando si è cominciato a fare uso dei metalli, questi sono stati subito prescelti a servir di misura del valore o sia della permutabilità o venalità di tutte le altre cose, poichè si è trovato in essi il vantaggio in primo luogo di poterli dividere in gradi uguali in proporzione del loro peso, come è necessario per servire di misura; in secondo luogo di avere una materia suscettibile delle più minute divisioni, e che dividendosi conserva in ciascheduna particella il proprio valore proporzionale; in terzo luogo di poter fissare il campione di questi gradi di valore, riferendolo alle misure della gravità adattate a denotare la quantità maggiore e minore dei metalli, e che sono suscettibili di un campione immutabile; in quarto luogo di scegliere una materia perpetuamente conservabile, facilmente custodibile e facilmente

trasportabile da un luogo all' altro; in quinto luogo, una materia che in se stessa ha molti gradi della predetta venalità per essere rara e non comunissima come i sassi e l' arena, sicchè gli uomini ricercandola e apprezzandola, viene non solo ad avere la facoltà d'indicare i gradi della detta venalità, ma quella ancora di potersi permutare anch' essa in altre merci a ogni piacimento; e a fare insomma oltre l' uffizio di misura anche l'uffizio di pegno, che assicura il possessore del metallo di potere a sua voglia acquistare per mezzo di esso tante cose permutabili quante egli ne aveva alienate, e di non fare alcuno scapito fra i gradi di venalità cambiati in tanto metallo, e i gradi che il metallo medesimo cambiandolo di nuovo può fargli ricuperare.

14. I metalli prescelti a quest' uffizio di misura e di pegno del valore per antichissima o quasi universale introduzione furono l' oro, l' argento e il rame, i quali eseguiscono ottimamente questa funzione in proporzione della loro quantità, cioè del loro peso intrinseco determinato o determinabile da quel campione che gli uomini a provincia

per provincia prefiniscono per comunicarsi le loro idee in materia di pesi; e se non fossero questi metalli, o se la permutabilità di questi fosse come quella dei diamanti e altre pietre nelle quali non si trova divisibile in proporzione della loro quantità, ritornerebbero gli uomini all' antico linguaggio oscuro e confuso con cui nell' infanzia delle nazioni si dovettero con misure equivoche, incostanti e caduche comunicare le idee dei gradi del valore che in ciascheduna mente poterono essere differenti.

15. I gradi del valore adunque essendo fondati nella quantità del metallo, sopravvenne per la facilità delle umane contrattazioni il bisogno di essere assicurati facilmente di questa quantità per liberarsi dall' incomodo continuo del pesare e del saggiare per discernere se la massa di metallo fosse pura o mista, e per definire la precisa quantità di metallo puro che in ciascheduna massa si ritrovava.

16. Questa necessità dette occasione all' uso della moneta, la quale è una massa di metallo formata dall' autorità legislativa, con qualche contrassegno che serva di attestato della quantità che in se contiene.

17. Questo attestato dell'autorità legislativa ha dato il comodo di risparmiare la bilancia e il saggio fra quei popoli che riconoscono l'istessa potestà legislativa e hanno collocata in essa la loro fiducia; ma fra i popoli indipendenti l'uso della moneta si può dir che non sia per anche introdotto, poichè ogni sorta di moneta tra nazione e nazione non è altro che metallo, e metallo sempre pesabile e sempre saggiabile, affinchè con la sua precisa quantità e non altrimenti serva di equivalente, cioè di misura e di pegno al valor delle cose che si contrattano.

18. Nell' istessa nazione l'uso della moneta è introdotto, ma è introdotto per sussidio dei contraenti e per dare una facilità, non già un impedimento al commercio.

19. Da tal principio dipende che l'attestato che gli uomini ricercano dalla potestà legislativa procede dalla somma fiducia che in essa hanno collocato in tutti gli affari interessanti la pubblica salute, perchè l'importanza di tal materia fa sì che ogni altro attestato meno rispettabile potrebbe essere più sospetto.

20. Dal che ne nascono due altre ulteriori

conseguenze, una cioè che questa essendo una materia di mero fatto, in cui si ricorre alla potestà legislativa per la pura sicurezza nel calcolo dei gradi del valore, questa non abbia in tale operazione altro uffizio che quello di formare un semplice attestato; onde il discostarsi in tal materia dalle regole della verità, oltre al disconvenire alla dignità dell' attestante e alla somma fiducia che il pubblico in esso ha collocata, resta a tutti gli effetti inutile e vano, come resterebbe qualunque attestato posto per autenticare un calcolo non vero; oltre all' essere per le sue conseguenze sommamente rovinoso, qualunque sia la mira che si proponga chi fa uso della potestà legislativa, come il Dutot sopra l'esempio di un potentissimo regno ha dimostrato con l'ultima precisione.

21. L'altra conseguenza è che ricercandosi questo attestato in ajuto e favore del popolo commerciante, non può impedirsi al medesimo l'uso della bilancia e del saggio quando voglia prendersi quest' incomodo; e quando la bilancia e il saggio trovino l'attestato pubblico erroneo non può la legge comandare, e comandando non può ottenere che si creda piuttosto alla presunzione che alla verità.

22. Essendo posta adunque nel pubblico commercio la moneta con un attestato rispettabile della quantità di metallo che essa contiene, ed essendo prefinite le idee di questa quantità col campione dei pesi, e potendo ciascheduno da se medesimo soddisfarsi con la bilancia e col saggio sopra la verità dell' attestato, nacque una facilità reciproca nel contrattare, poichè ottimamente gli uomini si spiegano e s'intendono nelle misure e gradi del valore quando sono identifiche con le misure e gradi del peso; e con le comode masse dei predetti metalli già pesati subitamente poteva permutarsi e misurarsi e couguagliarsi il valore di qualunque sorta di merce, e gli stessi metalli fra loro potevano misurarsi e conguagliarsi permutando peso per peso in proporzione della loro maggiore o minor copia esposta al commercio, ove è fondata la proporzione corrente tra l'oro e l' argento e tra l'argento e il rame, e ciaschedun metallo poteva in se medesimo misurarsi e conguagliarsi, essendo ogni data massa uguale a tutte le proprie divisioni e suddivisioni possibili a farsi e immaginarsi.

23. Di qui vediamo che anche i nomi delle

antiche monete sono uniformi ai nomi dei pesi allora praticati, perchè l'uso che fanno e che sempre hanno fatto gli uomini nel commercio del metallo e della moneta non è che relativo alla sua quantità, e la quantità nei metalli non si può conoscere con le misure dell'estensione, ma solo con le misure della gravità; onde dovendo denominare le masse di metallo formate ad uso del commercio per distinguerle l'una dall'altra, non potevano naturalmente imporre loro altro nome che quello risultante dal distintivo sostanziale e necessario all'uso per cui erano fabbricate, cioè dal nome che distingueva i pesi già precogniti e graduati e regolati con un campione scelto per originale, e che soli potevano indicare e servire giustamente di norma e di scala ai gradi del valore.

24. Fino a tanto adunque che le monete o le quote delle monete furono misure o quote delle misure della gravità, e che la stessa voce servì a denotare tanto l'una che l'altra misura, il vocabolario nella materia monetaria fu chiarissimo, come chiarissimo sarebbe anche in oggi se le monete fossero chiamate per il nome e numero dei denari

e grani di metallo fino che in se contengono; e in tal sistema qualunque nuova moneta o nazionale o forastiera, o comunque intitolata comparisse al mondo, potrebbe essere subito giustamente stimata misurando la sua quantità con quei gradi medesimi di valore e di peso che distinguono le altre monete correnti e le loro quote; e fino a tanto che sussistessero le idee dei pesi, le monete una volta coniate e valutate resterebbero sempre nel commercio umano dell'istesso valore in principio prefinito.

25. Il primo attacco che abbia sofferto la chiarezza necessaria a tal materia è stato nell'introduzione di coniare monete nuove con minor quantità di metallo, lasciando stare alle monete i consueti nomi dei pesi. L'*asse*, primitivo nome della libbra Romana e nome ancora della primitiva moneta che pesava giustamente una libbra di rame, fu ridotto a coniarsi in diverse riduzioni fino di mezz'oncia ritenendo sempre il primo nome d'asse; e infiniti altri esempi simili, antichi e moderni, si potrebbero addurre.

26. Con tal novità le quote e gradi del valore, che erano state fino a quel tempo una

cosa sola con le quote o gradi del peso, diventarono una cosa diversa, e i nomi delle monete rimasti grammaticalmente i medesimi perderono il loro significato, e quel che è peggio, le quote e gradi del valore di esse monete perderono la certezza che ricevevano dal campione dei pesi, e non ebbero altro campione più certo a cui riferirsi che le monete medesime, cioè quelle masse medesime di metallo che tanto arbitrariamente gli uomini convertono in monete e che dopo convertite tante altre variazioni possono ricevere.

27. In tal guisa si principiò a dire che una moneta maggiore vale dieci monete mediocri, una moneta mediocre ne vale otto delle minori e una minore ne vale dodici delle minime, nel modo che in oggi si direbbe che un filippo vale sette lire e mezzo, una lira vale otto parpajole, una parpajola due soldi e mezzo; e con l'istessa confusione d'idee che risulterebbe dal sentir dire che una picca è lunga quattro spade, una spada è lunga quattro stiletti e uno stiletto quattro spilli, senza aver riferita la lunghezza di alcuni di questi corpi alla misura del brac-

cio o a qualunque altra delle solite misure della distanza fondate in un campione fisso.

28. I gradi del valore ritornarono in tal guisa per mancanza di campione fisso all'antica incertezza di quando usavasi valutare le cose a buoi e a pecore; anzi io stimo quei primi campioni, che la natura offerì alla mente umana, molto meno suscettibili di variazioni delle masse di metallo monetate che dall' illusione e dalla rapacità degli uomini hanno sofferto continue corrosioni, a segno tale che da un bue grasso a un bue magro io non credo che vi possa essere mai tanta distanza, quanta si trova per esempio in Francia dal soldo di Carlo Magno all'odierno che il Dutot afferma arrivare fino alla proporzione di 81 $\frac{1}{4}$ a uno.

29. Resta adunque chiaro che essendo le monete campioni dei gradi o misure del valore di cui gli uomini si servono per misurare le cose contrattabili, e questi gradi o misure di valore essendo monete materiali, ogni qualvolta queste monete soffrano alterazione comunicano altrettanta alterazione in tutte le loro quote o gradi, e per conseguenza una inestricabile confusione in tutte

le idee degli uomini e in tutti i loro contratti stipulati o in nomi di monete o di quote di monete, le quali stipulazioni restano sommamente oscure perchè manca la certezza del grado di valore che può essere stato nella mente dei contraenti, e hanno occasionato mille difficoltosi litigi, tanto più che si sono trovati alcuni che hanno creduto che il conio della zecca abbia una tal forza magica che possa togliere una quantità di metallo e lasciar non ostante nella moneta l'istesso valore, e far credere che una moneta di un'oncia sia eguale per esempio a una moneta di mezz'oncia; ponendo fino in disputa se quella tacita condizione che si sottintende in tutte le stipulazioni fatte per la restituzione di buoi o pecore o misure di frumento o simili, che debbano cioè essere dell'istessa bontà che fu consegnata, debba o possa sottintendersi e avere effetto nelle stipulazioni fatte a nomi di moneta, perchè invasati dalla identità del nome e dalla virtù del conio hanno creduto che la sostanza del metallo non entrasse in conto, e che tanto fosse buona una moneta di un'oncia che quella di una mezz'oncia, come buona e valida sa-

rebbe un' obbligazione tanto scritta in un mezzo foglio che in un foglio intiero.

30. Quest'opinione nasce dall'obblivione di quel principio che la moneta non ha il solo uffizio di misura del valore, ma quello ancora di pegno equipollente al valore indicato e misurato, poichè la permuta è fondata nell' equipollenza delle merci che reciprocamente si consegnano, e la permuta della merce con la moneta benchè si chiami vendita o compra è nonostante di sua natura originale una pura e semplice permuta, la quale senza la dovuta equipollenza non potrebbe sussistere con la pura consegna della misura misurante il valore spogliata del valore istesso, come non si volesse sostenere che promessi cento fiaschi di vino si potesse mantener la parola con la consegna dei fiaschi senza il vino.

31. Ma per non perder tempo in una digressione, in cui c'impegnerebbe l'andar dietro a questa e altre simili opinioni che hanno turbato la chiarezza tanto necessaria in questa materia e che hanno occupati tanti scrittori, e sopra di cui è da vedersi la Dissertazione *dell' indole e qualità naturali e civili*

della

della moneta (1), basta per ora di notare al nostro proposito come ogni qualvolta i gradi del valore restino prefiniti dalle monete o da quote di monete, questi sempre che le monete con le vicende dei tempi perdano una parte della loro sostanza diventano nel comune uso e nella comune intelligenza dei contrattanti più piccoli e più minuti, nel modo che i quarti, sesti e ottavi del braccio di seta sono più piccoli dei quarti, sesti e ottavi del braccio di panno; dal che ne nasce che dovendo con questi gradi di valore diminuiti misurare la permutabilità o venalità di tutte le merci e di quelle monete antiche e incorrotte che non hanno sofferto corrosione, maggior numero si richieda di questi piccoli gradi o piccole misure per indicarla e adequarla, nell'istesso modo che per misurare una data lunghezza sarebbe necessario un maggior numero di braccia di seta che di panno, con che pare a taluni che si lasciano sorprendere dai vocaboli che cresca il valore delle merci

(1) Stampata in Roma l'anno 1750.

e delle dette monete buone, quantunque in realtà questo valore si conservi uguale e cresca solo il numero delle misure convenienti per adequarlo, perchè le misure di cui il popolo si serve colla corrosione dei campioni son divenute più piccole.

ART. II.

Spiegazione delle cause che hanno nel decorso di più secoli giornalmente diminuiti i gradi del valore, di cui sotto nome di lire, soldi e denari si sono più comunemente serviti i popoli di Lombardia.

32. Applicando i sopradetti principj generali alla nostra Italia, è già noto come dopo la fine del regno Longobardico s'introdusse tra noi più comunemente l'uso di notare i gradi del valore coi nomi di lire, usando i nomi di soldi e di denari per dinotare le frazioni delle medesime lire.

33. Questo nome si reputa avere origine dalla libbra di vero peso d'oro o d'argento, alla quale nella fondazione o ristaurazione della monarchia Francese si vedono da Pi-

pino e Carlo Magno riferiti tutti i conti monetarj. E lasciando nel suo stato la disputa se la libbra effettiva d'oro e d'argento sia stata mai realmente monetata, o servisse solo di moneta ideale atta a significare il numero dei soldi o denari o altre monete reali d'oro e d'argento che di quel tempo si comprendevano in una libbra di peso, a me pare molto probabile e degno delle grandiose vedute che ebbe Carlo Magno che egli volesse correggere la confusione, che le disgrazie sopravvenute a questa parte di mondo dopo la decadenza del Romano impero fino alle di lui conquiste avevano prodotto nella materia monetaria, e la volesse richiamare a' suoi principj ripigliando l'antico linguaggio e l'antica regola del peso naturale che non fallisce mai; il che poteva ottenersi tanto monetando la libbra di peso, quanto servendosene di campione per valutare le altre monete reali sopra la proporzione che avevano con la libbra intiera, e non altrimenti.

34. Ma la debolezza de' successori di Carlo Magno e poi la morte di Carlo Crasso avendo poste in libertà le città Italiane, e nuove rivoluzioni essendo quindi nate che

per lungo tempo afflissero queste nostre provincie, la moneta che risente ben presto l'influenza delle pubbliche calamità si vede allontanata molto dal campione suddetto della libbra di peso, e si vedono molte città principiare a usare le proprie lire valendosi dello stesso nome già introdotto sotto la monarchia Francese, ma seguendo ciascuna nella qualità e quantità del metallo il proprio arbitrio o il proprio bisogno; e generalmente si trovano di gran lunga inferiori al peso naturale della libbra, sicchè la lira diventò ben presto nome non di peso ma di moneta, e di moneta che in diversi paesi si coniava con diversa impronta e con diversa quantità di metallo, come può osservarsi nelle *Osservazioni di Pietro Zagatta sopra le lire e monete Veronesi*, e nel Trattato dell'anonimo Cremonese, e nella Dissertazione di Giuseppe Liruti *sopra le monete del Friuli* (1), e nelle *Antichità Italiche* del Muratori (2), e nel Trattato di Marquardo Frehero (3).

---

(1) Nella Raccolta dell'Argel. Tom. II.

(2) Dissert. XXVII. e XXVIII.

(3) *De re monet. Germ. Imp.* Lib. II. Cap. II.

35. Il sopradetto Pietro Zagatta (1) fa vedere come circa l'anno MCC in Italia, Francia e Inghilterra si usava una specie di lira d'oro che per tutto era uniforme nella divisione in soldi 20 d'argento, e con poca differenza nel peso, la quale fu detta lira di grossi e in Venezia fu detta lira aureola e in Inghilterra lira sterlina, ove nel primitivo suo valore, benchè ridotta a moneta ideale, anche in oggi si conserva.

36. Questa pare una moneta che in quel tempo fosse divenuta presso che universale, ed è quella che era doppia del ducato o fiorino d'oro o zecchino, il quale si valutava dieci soldi di questa lira, come dimostrano le tavole annesse al trattato dell' anonimo Cremonese (2); e pare che sia quella lira che può dirsi lo stipite universale di tutte le altre lire odierne d'Italia, la quale dinotava e conteneva un grado di valore molto superiore a quello che sotto tal nome istesso in oggi siamo soliti a intendere e contrattare.

---

(1) *Osservaz.* cit. §. 6.

(2) Cap. XIII.

37. Infiniti sono i cangiamenti che questa lira sofferse trovandosi degradata in peso e in bontà con diverse usanze, e finalmente anche trasformata dall' oro in argento; sicchè contrattandosi usualmente in queste lire divenne necessario l'esprimersi se s'intendeva di stipulare in lire di una città o di un' altra, e divennero in tal guisa più accreditate le lire di alcune città come più mercantili e meno sottoposte a variazioni, e in tal guisa ebbe origine l'uso di contrattare in lire di Tours, di Lucca, di Pavia ec., e in altre che hanno goduto secondo i tempi della più universale reputazione.

38. L'inclinazione che sempre si è veduto regnare a depravare la moneta facendo ogni giorno uscire dalle zecche monete inferiori in peso o in bontà delle solite, cominciò inoltre a usare per distinguere una classe di moneta dall' altra diverse categorie di lire, onde nacquero dopo le lire di grossi, le lire di piccoli e le lire di terzoli, ciascheduna delle quali aveva diversi gradi di valore perchè veniva composta di monete di diverso metallo; onde per l' intelligenza dei contraenti fu bisognevole e si usò per gran

tempo tal distinzione, la quale se avesse continuato fino ai nostri giorni sarebbe stata opportunissima alla chiarezza, e forse si distinguerebbe in oggi la lira di filippi dalla lira di parpajole, che hanno in se una differenza che per mancanza di vocabolo distintivo a molti fugge dagli occhi.

39. Ma siccome queste diverse categorie di lire sono incomode per regolare i conteggi tanto pubblici che privati, tanto mercantili che domestici che hanno bisogno che la moneta di conteggio sia una sola ed abbia un grado di valore uniforme, così fu perduta l'usanza delle diverse categorie di lire, e per lo più la lira di terzoli che era la minore dette l'esilio a tutte le altre, poichè la moneta piccola è più comoda a misurar la grande che la grande a misurar la piccola, onde per i conteggi sempre resta abbracciata la piccola; tanto più che l'interesse dei creditori, che sono quelli che danno norma alle stipulazioni, si assicura più contro le dubbiose interpretazioni e l'incertezza dei futuri eventi, deducendo in patto quando manca il campione la moneta minore.

40. Continuandosi nelle zecche a degradare la bontà della lira e molte intermettendo di batter monete sotto questo istesso nome di lira, restò nella maggior parte dei luoghi questo nome privo di un soggetto reale; ma essendo gli uomini accostumati a spiegare i gradi contrattabili del valore sotto nome di lire, restò nonostante questo nome in uso per dinotare una moneta immaginaria che non era altro che una parte quotitativa delle monete reali che effettivamente si coniavano, nel modo appunto che la nostra lira corrente non esiste in natura e non è che una quota delle monete che in oggi si coniano.

41. Se adunque i contraenti si rapportavano alle lire effettive delle città ove realmente si coniavano, correvano il pericolo che i gradi del valore da loro intesi e dedotti in contratto patissero alterazione dal giornaliero peggioramento che si scorgeva nelle lire effettive che si monetavano; e se non si rapportavano alle lire di alcuna città come a campioni troppo variabili, correvano l'istesso e forse maggior pericolo che il contratto fatto a lire immaginarie, cioè a quote

di tutte le monete effettive correnti nel paese del contratto, non risentisse dal peggioramento di tutte queste monete o di alcuna di esse quell' alterazione nei gradi del valore che è tanto contraria alla buona intelligenza de[illegible] atti civili e all' indennità dei contraenti.

42. Fu perciò specialmente dai mercanti immaginato un compenso, che divise nei tempi successivi la moneta immaginaria in due classi, cioè in moneta immaginaria di banco e in moneta immaginaria corrente.

43. La moneta immaginaria di banco fu un compenso molto savio per restituire ai gradi contrattabili del valore la certezza che avevano perduto per la fallacia dei campioni; poichè senza attendere alle continue corrosioni che soffrivano le monete effettive, campioni delle lire correnti, fermarono il moto discensivo che cagionavano nei gradi del valore con prender per campione un dato peso di argento, ovvero una moneta incorrotta, calcolando quel peso di metallo puro che in essa si trovava e non curando le successive corruttele che sopra tal moneta potessero in appresso per legge o per

consuetudine introdursi, e fissarono di dinotare i gradi del valore contrattabili coi nomi di queste monete immaginarie che furono dette lire o scudi di banco, le quali essendo regolate da un campione indipendente dalle leggi civili e dalle pubbliche calamità rendevano i contratti chiari e i gradi del valore perpetui e incorruttibili, con cui restava comodissimo il misurare e valutare tanto ogni sorta di merce che ogni sorta di moneta reale.

44. L'altra classe di monete immaginarie dette lire o scudi correnti, di cui gli uomini lontani dalle cautele mercantili continuarono a servirsi, non essendosi salvata dalla tempesta e mancando di attenzione alla tramontana del peso d'argento, restò esposta a tutto l'ondeggiamento che la corruttela delle monete reali produsse; e per conseguenza essendo quota di un campione così perseguitato dall' avarizia umana, colla continua corrosione di questo campione la lira corrente di Milano si è potuta ridurre a significare e dinotare un grado di valore quasi trenta volte minore delle prime di cui abbiamo memoria, e diminuzione anche più

insigne ha sofferto in diverse altre città a noi vicine, come dimostrano chiaramente le tavole portate nel Trattato dell' anonimo Cremonese e nel Trattato del detto Pietro Zagatta e nelle Osservazioni Sitoniane e in altre, che possono osservarsi nella più volte citata utilissima Raccolta opportunamente pubblicata in quest' anno dal segretario Argelati.

45. E per tal causa il zecchino e alcune altre monete d'oro e d'argento, che nella generale corruttela si sono salvate e hanno conservato la loro primitiva purità, si vede che nel decorso di più secoli senza essere accresciute di peso hanno giornalmente meritato di essere valutate con un maggior numero di lire correnti di quelle che in principio servirono a valutarle, e si è condotto per esempio il zecchino dai dieci soldi al numero di lire che si richiedono di presente per conguagliarlo, perchè il grado del valore dinotato sotto il nome di lira essendosi nell' intelligenza degli uomini col decorso dei tempi sempre diminuito, è bisognato un maggior numero di questi gradi per valutare una costante quantità di metallo; nell' istesso

modo che per salire sopra una colonna di un' immobile altezza, più che i gradi si adopreranno bassi, maggiore dev' essere il numero che bisogna applicarvene per difetto dei gradi, non già perchè la colonna si alzi, come taluni innocentemente credono, sorpresi quasi dall' istesso inganno che abbaglia gli occhi di chi partendo in una barca crede di veder muovere la terra, onde egli si discosta.

46. È adunque manifesto come la lira Italiana si è sbassata, e da un pezzo d' oro di circa sei denari equipollente circa a due zecchini è divenuta un pezzo d'argento che in Milano non arriva a tre denari e in diverse altre città di Lombardia non arriva nemmeno a un denaro, e che a proporzione di questo abbassamento della lira si è veduto gradatamente crescere il numero necessario a equivalere alle monete antiche d'oro e d'argento che hanno conservato la loro originale bontà. Restano ora da osservarsi in ispecie le cause che hanno prodotto questo abbassamento della lira, le quali si sono sopra indicate sotto il titolo generico di depravazione della moneta.

47. La moneta in ogni paese può costituirsi in principio a beneplacito del legislatore o grossa o piccola, o di un metallo o di un altro, o puro o misto, e può similmente a beneplacito costituirsele quel prezzo, cioè quella misura indicante il valore di ciaschedun pezzo, purchè peraltro nel costituire questo prezzo o grande o piccolo si osservino due regole:

48. La prima, che si osservi la proporzione attualmente vegliante tra l'oro e l'argento, e tra l'argento e il rame.

49. La seconda che in ciaschedun metallo si osservi l'uguaglianza aritmetica che deve trovarsi tra il tutto e le sue parti, onde ciascheduna moneta sia prezzata in proporzione della quantità di metallo che in se contiene, acciò si trovi in tutte che il prezzo al prezzo stia come la quantità alla quantità.

50. Se dopo questo primo stabilimento della moneta non seguisse alterazione alcuna, non potrebbe immaginarsi veruna causa per cui alcune monete potessero accrescere di prezzo, nè perchè i gradi o misure in principio elette per indicare questo prezzo potessero nella mente dei contraenti divenire di significato e d'importanza minore.

51. Ma questa alterazione segue in diverse maniere che a tre sommi capi si possono ridurre, cioè o con la falsificazione privata, o con la riduzione legale della moneta, o con l'aumentazione legale del prezzo consueto di essa.

52. La falsificazione è una diminuzione del metallo fino di cui è composta la moneta, che si fa clandestinamente con autorità privata.

53. Questa falsificazione si eseguisce con due metodi, il primo de' quali consiste nelle forbici dei tosatori che è il metodo più semplice e il più antico di far lucro sopra le monete, metodo che almeno ha la lode della chiarezza e della brevità, metodo che ha fatto scuola a tutti i progettisti in materia di alterazione di monete, metodo a cui si riducono tutte le loro massime, quantunque con circuiti misteriosi di parole procurino di nascondere i primi elementi della loro dottrina.

54. L'altro metodo è quello di imitare il conio delle monete correnti, e di applicarlo a una massa di mistura che contenga minor dose di metallo puro di quel che conviene al titolo della moneta, il qual metodo insomma fa l'effetto di diminuire il metallo puro

come le forbici, ma ha il merito di richiedere una scienza alquanto più recondita di un semplice tosatore, e il profitto di fare un inganno più subitaneo e un furto in maggior dose di metallo.

55. I sopradetti due metodi si eseguiscono di autorità privata e son reputati delitti gravissimi, come è notorio, non tanto per l'abuso della pubblica impronta quanto per il danno positivo che con tali diminuzioni di metallo si cagiona ai terzi ingannati e al pubblico commercio, quando tali inganni possono sensibilmente estendersi, il che non di rado è accaduto non per fatto ma per tolleranza dei governi, quando o per trascuratezza o per altre disgrazie dello stato si neglige o non è possibile porvi a principio gli opportuni ripari. Ed è superfluo che io avverta che tanto, possono nuocere i tosatori e i falsificatori nello stato che fuori di stato, e tanto nelle monete nazionali che nelle forastiere, quando si ha la compiacenza di lasciare introdurre monete forastiere senza essere troppo solleciti nel peso o nel saggio, come in materia del peso ne abbiamo un esempio insigne in Inghilterra, sopra di cui verte l'opera di Gio-

vanni Locke, e in materia di conio contraffatto abbiamo quello delle monete portate in Spagna dagli Olandesi citato dal Montanari (1) e da altri.

56. I predetti due inconvenienti facendo circolare per il paese una moneta simile in apparenza alla buona, ma che infatti contiene minor quantità di metallo di quella che in principio le è stata per legge assegnata, diminuiscono la lira del paese che è una quota delle monete reali, quando non è appoggiata a un altro campione fisso e indipendente e incorruttibile, e la diminuiscono a proporzione che la massa del metallo effettivo è scemata, nell'istesso modo che se si andasse giornalmente corrodendo il braccio che serve di misura alla lunghezza si diminuirebbero tutti i quarti, i sesti e gli ottavi e qualunque altra divisione quotitativa dello stesso braccio; e ne viene in conseguenza, che cento lire di moneta tosata si trovano inferiori di stima a cento lire di moneta antica e buona, come cento sesti del braccio di

(1) *Della moneta*, Cap. IV.

di seta si trovano più corti di cento sesti del braccio di panno.

57. Da questo nasce che volendo permutare cento lire di moneta buona con cento lire di moneta scadente, questa seconda si trova insufficiente al conguaglio, e per arrivare all'equipollenza bisogna aggiungerne dieci o dodici più per cento secondo le circostanze.

58. Dall'istesso principio nasce che l'istessa data quantità di frumento, di seta, di lana ed altre merci che si permutava prima con cento lire di moneta buona, non si può in appresso seguitare a permutare nell'istesso numero di cento lire di moneta scadente, nell' istesso modo che una data lunghezza che si misura con cento sesti di braccia di panno non si misura con cento sesti del braccio di seta, e bisogna accrescere il numero di queste più piccole misure fino a tanto che non si arrivi al conguaglio.

59. Da questo istessissimo principio dipende che anche l'oro e l'argento sodo pare che alzino di prezzo, perchè dovendosi pagare le paste in lire scadute dalla loro antica bontà, bisogna accrescere il numero delle

lire necessarie ad adequare i pesi costanti dei predetti metalli sodi, nel modo che si è detto di sopra anco dei monetati in moneta incorrotta, poichè se si continuasse a pagarli in moneta incorrotta il prezzo o numero delle lire sarebbe sempre l'istesso, avendo dimostrato il succitato Locke che questo preteso alzamento di prezzo nei metalli è una mera illusione, e che l'oro rispetto alle monete d'oro e l'argento rispetto alle monete d'argento, se le monete non si corrodessero, si valuterebbe sempre il medesimo; e infatti una libbra, per esempio, d'argento è pagata sempre l'istesso prezzo, o si paghi in lire di Milano o in lire di Cremona o in lire di Mantova, benchè il numero delle lire raddoppj e triplichi, perchè le più minute divisioni del valore non fanno crescere il valore, altrimenti i mercanti di Spagna e di Portogallo, che tengono i loro conti a maravedis e a reis, avrebbero trovato il segreto di essere i più ricchi di tutti.

60. E se mai fosse possibile che per legge si comandasse che cento lire di moneta tosata dovessero promiscuamente valutarsi quanto cento lire di moneta buona, questa legge che

farebbe l'istesso che comandare che dieci fosse un numero eguale a dodici, non produrrebbe altro effetto che la distruzione di tutta la moneta buona; poichè i padroni di essa, piuttosto che darla all'istesso prezzo della tosata, o la toserebbero prima da se medesimi o la manderebbero fuori di stato o la fonderebbero, e molti altri disordini seguirebbero, finchè il governo illuminato dalla sperienza non riformasse la legge e non si adattasse a lasciar prezzare la moneta buona con quella distinzione che merita la sua preponderanza, ovvero non distruggesse tutta la specie di moneta scadente e non reintegrasse alla moneta del paese la sua primitiva quantità, che è l'unico rimedio che si possa usare, come magistralmente dimostra il citato trattato di Giovanni Locke che scrisse sopra tale argomento, e come la felice esperienza della nazione che mise animosamente in pratica il suo savio consiglio ce lo ha confermato.

61. La riduzione legale è una diminuzione del metallo fino, di cui è composta la moneta, che si fa dall'autorità legislativa rilasciando alla moneta diminuita l'istesso prezzo.

62. La zecca, che si trova aver coniata una

moneta di tanti grani d'argento fino e di tanti gradi o lire correnti di valore, può eseguire la riduzione in due modi, stampando cioè la moneta nuova o diminuita di peso o diminuita in purità di metallo; e nel rimanente tanto è che la moneta nuova abbia nuovo nome o nuova impronta e che conservi il nome e l'impronta della moneta vecchia, poichè la sostanza della riduzione consiste nella diminuzione del metallo unita alla non diminuzione di prezzo. E l'istessa riduzione seguirebbe ancora quando la moneta intiera si lasciasse intatta e si ristampassero le sue quote, cioè metà, quarti, ottavi con minor metallo di quello che è nell'intiera; perchè tutto ciò che si dice della moneta si dice ancora di tutte le sue quote, che debbono sempre corrispondere e stare in uguaglianza al tutto; e siccome ogni moneta è quota dell'altra, così ciò che si dice in genere della moneta si verifica in qualsivoglia classe o parte di monete.

63. Se a questa moneta nuova coniata con minor metallo si assegnasse un prezzo minore proporzionato alla minor quantità di esso metallo, non vi sarebbe alcun disordine; ma

diminuendo il metallo e tenendo fermo il solito prezzo segue l'istesso male che nasce dalla falsificazione, poichè la falsificazione non è nociva per il semplice abuso del conio e per l'usurpata autorità, ma per la materiale diminuzione del metallo; giacchè se tra i monetarj falsi si trovasse l'eroismo di fare a proprie spese le monete dell'istesso peso e bontà, questo diventerebbe un mestiero da non permettersi per il pericolo continuo che l'eroismo si stancasse e soccombesse alla tentazione, ma intanto sarebbe un mestiero che in tali termini non farebbe alcun male alla società.

64. Adunque la diminuzione del metallo è quella che è l'unica ragione del male, e questa accade appunto nella riduzione, la quale benchè fatta dalla legge produce ciò non ostante un effetto medesimo; poichè tanto è che le forbici dei tosatori corrodano dalla moneta un pezzo di argento, quanto che col conio della zecca si porti via senza forbici l'istesso pezzo o con diminuire la mole della moneta o con diminuire la dose dell'argento fino ponendovi in quella vece maggior lega. E siccome la legge vuole che

la detta minor quantità di argento si spenda per il solito numero di lire, la legge viene in tal caso a fare quel che tacitamente fanno i tosatori che anche essi spendono la moneta tosata al primiero prezzo; e segue adunque che diffondendosi nel popolo questa nuova moneta scadente, le lire o quote di essa diventano più piccole e si trovano insufficienti a stare in confronto con le lire della moneta vecchia, e seguono tutti gli altri effetti per l'appunto che abbiamo sopra enumerati nell' ipotesi della moneta tosata.

65. Io non credo che nessun governo abbia fatta mai legge che comandi che cento lire di moneta intiera siano l'istessa cosa che cento lire di moneta tosata, perchè non si può con verun circuito di parole nascondere l'assurdità di tale ordinazione; ma dall' altra parte molte leggi possono annoverarsi, in cui resta ordinato che cento lire di moneta nuova più scadente o in peso o in bontà dell' antica vagliono l' istessa cosa che cento lire di moneta antica, e tutte le riduzioni di moneta contengono in somma una tale ordinazione, e tali ordinazioni deciferate e liberate dall' oscurità dei termini che spesse

volte si adoprano, e poste in buono e limpido volgare contengono l'istessa assurdità che nel caso della moneta tosata salta da se stessa agli occhi.

66. I governi alle volte, angustiati dai presenti bisogni, non hanno il tempo nè l'inclinazione di esaminare a mente quieta e colla conveniente critica i lucrosi prospetti che i progettisti in materia di finanze spesse volte offeriscono; e si lasciano sedurre a credere più vero quel che sarebbe più comodo, e cadono nel più solenne errore e più funesto alle istesse pubbliche finanze degradando in tal guisa la nozione e il valore della lira corrente del paese, come hanno dimostrato il Dutot e il Broggia nelle citate loro opere, e ultimamente l'autore della citata Dissertazione *dell'Origine e Commercio della Moneta.*

67. L'aumentazione legale della moneta si fa anche essa come la riduzione dalla potestà legislativa, e segue quando la zecca lasciando intatta la quantità del metallo di una moneta già coniata ordina per legge che la predetta quantità identifica si denomini o valuti con maggior numero di gradi correnti

di valore, cioè di lire, di quel che prima era solito.

68. Questo vocabolo di aumentazione di moneta è veramente stravagante, e pare usato a posta per confondere il significato delle parole e le naturali idee che il buon senso con esse esprime, perchè senza crescere la quantità del metallo non pare che si possa accrescere i gradi del valore in cui è stata valutata la moneta; nell' istesso modo che non si allungherebbe un braccio con l'ordinare che invece di dodici once si dividesse in venti, e non produrrebbe altro la legge in questo caso che un effetto meramente grammaticale, cioè di trasportare il nome *oncia* dalla duodecima alla ventesima parte del braccio consueto; siccome infatti in questa pretesa aumentazione di moneta la legge non fa altro che diminuire il grado corrente del valore, e trasportare per esempio il nome di *lira* da una quota più grande a una quota più piccola dell' istessa moneta.

69. Adunque questa pretesa aumentazione è una chiara e semplice diminuzione della lira corrente eseguita nel modo più facile senza operazione di forbici nè di conio, e

senz' altro meccanismo, ma con la pura ordinazione verbale della legge.

70. In due casi soli l' aumentazione di prezzo non diminuisce la lira corrente, poichè la regola fondamentale nel graduare i prezzi delle monete richiede, come abbiamo detto, che si osservi la proporzione esatta tra l' oro e l' argento e tra l' argento e il rame, e la proporzione dell' istesso metallo tra il tutto e le sue parti comunque divise e suddivise.

71. Perciò se in qualche paese la proporzione suddetta tra il tutto e le sue parti non fosse osservata nel corso attuale delle monete, in tal caso l'aumentare il prezzo alle monete pregiudicate non sarebbe che una correzione di un errore di calcolo, e non si toccherebbe quel grado di valore in cui è tenuta la lira corrente, purchè la correzione si facesse tra moneta reale e moneta reale, come seguirebbe se per esempio fosse ordinato che il filippo dovesse per l' avvenire invece di sessanta parpajole equivalere a settanta o settantacinque, poichè in tal caso si metterebbe il prezzo in proporzione colla quantità del metallo, e la lira imma-

ginaria corrente del paese resterebbe sempre l' istessa quota del filippo, come ora si ritrova. Laddove se fosse ordinato che il filippo invece di lire sette e mezzo valesse nove lire, tale aumentazione nella moneta immaginaria porterebbe subito la lira ad essere la nona parte del filippo, e per conseguenza la misura corrente del valore in tutte le monete resterebbe rimpiccolita.

72. Il secondo caso dove l' aumentazione non fa male, è quando la proporzione tra metalli non è bene osservata, poichè allora o bisogna permettere che tenendo fermo l' argento una aumentazione spontanea sotto nome di *aggio* faccia il suo corso naturale nell'oro a seconda degl' impulsi del commercio, o bisogna che la legge servendo a questi impulsi del commercio dichiari questa proporzione tra un metallo e l'altro che diffatti si trova vegliante, e accresca o il prezzo dell' argento rispetto al rame o quello dell' oro rispetto all' argento. E anche nel caso di questa aumentazione, o sia spontanea o sia legale, non segue alcun disordine perchè la lira resta nel suo piede solito; e se si aumenta l'oro, viene perchè diffatti ci

vogliono più once d'argento a equivalere ad un' oncia d'oro, onde ferma stante la lira nel suo valor solito, cioè nell' istessa quota dell' oncia d'argento che ella rappresenta, ci vogliono più lire a comprare un' oncia d'oro: l'istesso può dirsi dell' oncia d' argento rispetto al numero delle once di rame che può richiedere in equivalenza.

73. Ma prescindendo da questi casi l'aumentazione del prezzo, stando ferma l'istessa quantità di metallo, è sempre una notoria diminuzione dei gradi che servono a denotare questo prezzo, cioè della lira corrente del paese, come ciascuno può comprendere figurandosi ciò che succederebbe se il filippo fosse costituito a lire quindici, o la parpajola a quattro soldi, o lo zecchino a venticinque lire o altro arbitrario numero.

74. Tutte le predette cause adunque che si comprendono sotto i titoli di falsificazione, di riduzione e di aumentazione della moneta, partoriscono l'immediato effetto di diminuire la lira del paese, o siano eseguite in tutte le monete che l'uso rende spendibili, ovvero in una sola parte di esse; e quando sono eseguite in parte, quelle po-

che monete che si preservano da tali novità e che non si fondono o non fuggono dal paese, debbono per necessità di conguaglio aritmetico rimanere valutate in maggior numero di lire rimpiccolite di quello che prima era sufficiente a conguagliarle, e l'uso della lira nuova più minuta distrugge la lira vecchia più grande; poichè le misure del valore abbiamo detto nell'articolo primo che non possono stare che tutte uniformi e uguali tra loro, onde siccome la misura minore è più atta a misurare la maggiore, così l'uso della minore prevale e la moneta vecchia si misura e si valuta andantemente in lire minori.

75. Inoltre da tutte le predette cause e da ciascheduna di esse nasce un'altra conseguenza rovinosissima alle nazioni, poichè tutta la moneta corrosa o con le forbici o col conio e tutta la indebitamente aumentata di prezzo rimane costantemente nello stato, non potendo esser ricevuta dai forastieri in permuta nè di danaro nè di merci, onde tutta quella che per necessità di commercio esce fuori di stato è moneta buona; sicchè essendo in ogni paese la quantità dell'effet-

tivo contante limitata dalla forza del suo commercio, ne segue che nel paese non vi resta altra moneta buona se non quella che può avanzare dopo la permutazione di tutta la cattiva, e in conseguenza divenendo più rara diventa sempre più prezzata. E considerando inoltre che tutta la moneta scadente costa allo stato per buona, poichè è stata permutata in principio e surrogata invece della buona con discapito dei primi che l'hanno ricevuta incautamente o dovuta per legge ricevere, questo discapito risulta in depauperazione della ricchezza generale dello stato che si ritrova un valsente uguale in numero di lire all'antecedente, ma se lo trova in lire estenuate.

76. E questo è l'effetto di tutte le novità che si fanno sopra le monete, con le quali non si ottiene mai che la moneta disuguale in quantità di metallo fino sia uguale in valore, nè che la moneta istessa o uguale in quantità di metallo fino sia disuguale in valore; e tutto quello che si ottiene con tutta la forza della potestà legislativa si ristringe a rimpiccolire i gradi del valore, cioè le lire o le altre denominazioni della moneta immaginaria.

77. Debbo finalmente avvertire, come quantunque io abbia numerato (1) nove differenti cause per cui alle volte cresce di prezzo la moneta d'oro sopra quella d'argento, la sola ultima causa delle predette nove che è la detta depravazione della moneta è quella che diminuisce la lira corrente del paese, poichè le altre otto sono capaci di tenere il prezzo delle monete di oro in un certo ondeggiamento temporale che è quello che viene conguagliato e regolato con l'aggio, il quale è un piccolo accrescimento casuale che non è nè perpetuo nè obbligatorio nè sensibile ugualmente in tutte le monete; ma non sono mai capaci di produrre l'abbassamento della lira nè l'incremento generale e grandioso di valor numerario che per esso accade tanto nelle monete di oro che in quelle di argento, che han oltrepassato non solo i limiti dell'aggio ma trenta volte hanno sormontato il loro primitivo valore, il che alla sola ultima causa della depravazione si deve riferire.

---

(1) Al Cap. III. Art. II. §. 3 e 6.

78. E da notarsi inoltre come s' ingannano coloro che tra le cause dell' abbassamento della lira mettono in conto la copia dei metalli sopravvenuta in Europa dopo lo scoprimento dell' America, come ha osservato anco il sopradetto Pietro Zagatta (1), poichè la copia dei metalli deve fare avvilire i prezzi dei metalli in paragone delle merci e produrre che sia bisognevole più metallo per acquistare la stessa merce, ma non può mai esser cagione che una moneta paragonata con l'altra cresca di prezzo, nè che le monete che sono tutte composte di metallo si deteriorino in peso e in bontà; anzi più abbondante che si trova il metallo, meno tentati dovrebbero essere gli uomini a depravare la moneta.

79. In fatti noi vediamo nelle sopracitate tavole scemar la lira molti secoli avanti lo scoprimento dell' America, e crescer sempre in proporzione tanto le monete di buono oro che quelle di buono argento, e lo sco-

---

(3) Nell' Aggiunta del suo Trattato *delle Monete Veronesi.*

primento dell'America non produce altra novità che quella di alterare la proporzione tra l'oro e l'argento; dal che nasce che nel secolo decimosettimo per il decremento della lira crescono al solito tutte le monete, ma quelle d'oro crescono più e quelle d'argento crescono meno, come osserva l'Anonimo Cremonese (1). Del rimanente il decremento della lira e l'alzamento corrispettivo e generale delle monete, tanto d'oro che d'argento, non si deve attribuire a verun'altra causa che alla depravazione delle monete istesse che si effettua nelle maniere sopradescritte, mediante le quali questa contagiosa infezione ha fatti nella nostra Italia progressi così cospicui e tuttavia seguita a turbare la quiete del nostro commercio.

---

(5) Cap. X. e XIII.

ART.

Art. III.

Delle monete di rame e di bassa lega.

80. Le verità sopra esposte da tutto il mondo sono ormai conosciute quando si tratta di novazioni nelle monete di oro e di argento, poichè le illustri e funeste esperienze che si sono vedute risultare dalla pratica contraria hanno aperto gli occhi a tutti, e diversi valenti scrittori hanno egregiamente dimostrato il veleno corrosivo che si nasconde sotto tutti gli speciosi progetti delle riduzioni e delle aumentazioni che nei tempi antichi e moderni hanno date tante vessazioni al commercio; e senza una troppo supina negligenza ora mai non pare che resti speranza di sorprendere con tali artificj la vigilanza dei governi delle nazioni colte, sempre che si tratti delle monete d'oro e d'argento.

81. Ma resta ancora sottoposto a questa pestilenza il regno del rame, poichè non tutti si capacitano che con l'istessa religiosa delicatezza che conviene usare nell' oro e

nell' argento convenga anco trattare le monete di rame e quelle di bassa lega, che partecipano più del rame che dell'argento, alle quali non si abbassano alle volte le riflessioni di chi tiene in mano la fortuna dei popoli; e per tale svista resta lo stato esposto ai medesimi disordini, non ostante l'attenzione di non fare errori nelle monete di metallo più prezioso.

82. Non sarà adunque inutile di discendere a qualche ulteriore dettaglio sopra questo infimo genere della moneta, per far comprendere che non è una parte meno importante delle altre che compongono la ricchezza dello stato, e che si richiede in tutto e per tutto l'istesso rigore, nel modo che le misure piccole non si possono per la loro piccolezza abbandonare senza tenerle in proporzione esattissima con le misure maggiori.

83. Le monete di rame e le monete ancora miste di molto rame e di poco argento sono di grand' uso per il minuto interno commercio dello stato, ma è però altresì necessario di osservare la proporzione tra il rame e l'argento nell' istesso modo che si osserva quella tra l'argento e l'oro, e di re-

golarne il valore secondo il risultato di tal proporzione sopra il peso del metallo o della mistura che le compone.

84. *Auri magnus honos, pretium tamen Auri est Æs,* dice Ausonio (1). L'oro è prezzato dall'argento, e il rame prezza l'argento e l'oro (2), e perciò si chiama dal Broggia *moneta fondamentale* (3); e vedo che da Giustiniano si ebbe l'avvertenza di riformare nel suo Codice la proporzione non solo tra l'oro e l'argento, ma anche quella tra i detti metalli e il rame, come fa nella citata *L. Aeris pretia* (4), la quale è correttoria di una legge simile fatta da Arcadio e Onorio all'istesso oggetto nell'anno 396, che è nel Codice Teodosiano (5).

85. Stimo inutile la disputa, se sia più opportuno il battersi dalle zecche il rame e l'argento separati e puri, come sostengono

(1) Idyl. 12.

(2) Savot, *De num. antiq.* Part. III Cap. 12 Dissertaz. *dell' Origine e Comm. della Moneta* pag. 64.

(3) Cap. XII.

(4) Cod. *de conlat. Aeris* Lib. X.

(5) Lib. XI Tit. XXI.

l'Agricola (1) e Marquardo Frehero (2), ovvero battersi per uso delle popolari contrattazioni monete non di rame puro ma di poco argento mescolato con molto rame come sostiene il Broggia (3), poichè qualunque sia la sostanza delle monete o di metallo puro o misto, se queste si coniassero e si spargessero nel pubblico valutate con un prezzo proporzionato alla quantità intrinseca del poco argento e del rame che contengono, e osservando la proporzione tra il rame e l'argento coll' istesso scrupolo che si osserva quella tra l'argento e l'oro, come si dovrebbe fare a mente del Davanzati (4), dell' Eineccio (5), del Broggia (6), del Frehero (7) e altri, non cagionerebbero in tal caso al-

---

(1) *De pretio metal.* Lib. I.

(2) *De re monet. Germ. Imp.* Cap. V.

(3) Cap. XX.

(4) *Lez. delle Monete* pag. 154.

(5) §. 28 e 29.

(6) Cap. VIII, X, XI e Cap. XII, dove più pienamente spiega la necessità di non dar lucro alla zecca sopra la moneta di rame.

(7) Lib. cit. Cap. V.

con disordine. Ma siccome questa proporzione tra il rame e l'argento raramente si osserva e la zecca costituisce d'arbitrio a tali monete un valore che è maggiore del giusto, e vuole che sia denominata per esempio per sei lire di valore una massa che tenuta in proporzione colle monete buone non si valuterebbe lire tre, ne segue l'istesso effetto di quando si conia dalla zecca moneta scadente e si tiene nell' istesso valore numerario di lire assegnato alla moneta buona, cioè, come abbiamo considerato nell' articolo precedente nel caso delle riduzioni, che le lire rimangono più piccole e che con queste piccole lire si principia a misurare tutto il restante delle monete, le quali in conseguenza rialzano, cioè meritano in equipollenza maggior numero delle nuove lire.

86. Due categorie diverse di lire non possono stare assieme; così quando s'introduce una lira più piccola questa serve a misurare la più grossa che si dice che vale ventiquattro, ovvero venticinque soldi della lira nuova, fino a tanto che non si perde la memoria della lira vecchia e non si principia a far tutti i calcoli in lire nuove. E sebbene que-

ste due maniere diverse di designare i gradi del valore potessero nell' istesso tempo praticarsi, quel che assolutamente resta sempre impossibile è che gli uomini stimino ugualmente cento lire grosse che cento lire piccole, e che per conseguenza cento lire in monete buone di oro e di argento siano stimate l' istessa cosa che cento lire in rame o in misura, e che alle cento lire di moneta buona non sia attribuito quell' aumento o piuttosto, per parlare esattamente, la loro giusta equipollenza in un maggior numero di lire di rame; nell' istesso modo che un braccio di panno senza allungarsi può dirsi con verità che meriti in conguaglio più di dieci ottavi di braccio di seta, e se dopo il braccio di seta s'introducesse un braccio più corto si richiederebbe sempre un maggior numero di questi ottavi di ultima data per giungere all' uguaglianza del braccio di panno.

87. Si oppone da taluni la necessità di questa moneta di bassa mistura o di rame per il minuto e giornaliero interiore commercio, ma io accordo questa necessità nella moneta di rame e non voglio negarla nemmeno in quella di bassa mistura o lega, ma

dico che la moneta di questa specie potrebbe e dovrebbe anch' essa esser tenuta in proporzione a tenore dell' intrinseco prezzo del rame o della mistura di cui tali monete sono composte; e la necessità della moneta non prova che sia necessario il darle un prezzo superiore alla quantità del metallo e sproporzionato dalla graduazione con cui sono prezzate le monete maggiori, il che è un assurdo nella materia monetaria per le cose già dette all' articolo precedente, perchè in ogni moneta il prezzo al prezzo deve stare come la quantità alla quantità del metallo, e non può stare altrimenti.

88. Ogni moneta è quota dell' altra, come abbiamo similmente detto nell' articolo precedente, e anche la moneta di rame è quota della moneta d'argento, e tutte le monete reali sono quote della moneta immaginaria che serve di misura universale (1); e le quote messe assieme non possono mai essere nè maggiori nè minori del loro tutto, e se le misure minori prese ciascuna da se non cor-

(1) Anonim. Cremonese Cap. V.

rispondessero esattamente alle misure maggiori, e se le unità considerate a una per volta non corrispondessero all' aggregato di tutte, si sarebbe perduta nel mondo l'arte di misurare e di numerare. Quando adunque non sia osservata questa proporzione e la zecca dia a tali monete di rame o di bassa lega un valore impositizio e falso, questo valore viene subito a influire nella lira del paese, la quale diventando più piccola per l'istesse ragioni che si son dette in tutti gli altri generi di depravazione della moneta d'argento e d'oro, viene a rendere la misura delle monete buone bisognosa di più lire di prima per adequarsi.

89 Un' altra obbiezione si deduce dal vedere che il valore può alle volte rappresentarsi da una materia non valutabile, come dalla carta, dai gettoni e altri contrassegni che rappresentano la moneta nel grado che si trova coniata, senza minorarne la valuta a misura della valuta intrinseca della materia di cui tali contrassegni sono composti.

90. Ma si risponde esser vero che i biglietti e i gettoni e cose simili possono rappresentare un valore molto superiore a quello

della propria materia, ma non esser vero quest' istesso nella moneta. Bisogna ricordarsi ciò che dice il Dutot di cui sopra abbiamo parlato altre volte, che gli ufficj della moneta sono due, uno cioè di rappresentazione del valore e l'altro di pegno, e che la moneta deve soddisfare all' uno e l'altro di questi ufficj cumulativamente, sicchè tutto quel che rappresenta il valore e non è nell' istesso tempo pegno di esso non è moneta, ma è un puro simulacro della moneta che non trasferisce in potere del possessore un valore equipollente a quello di cui si è spogliato con le merci che egli ha permutate, ma gli trasferisce solamente un' azione a conseguire il possesso del predetto valore fondata nell' obbligazione civile di chi ha dati i biglietti, i gettoni e altre simili tessere rappresentanti un valore che in se non hanno, e che richiede per necessità come tutte le altre obbligazioni preventive alla consegna materiale lo stabilimento di un governo e di un ordine giudiziario, e di una forza politica che costringa il datore della tessera ad effettuare la consegna del valor vero e reale a ogni richiesta del creditore.

91. Insomma è troppo nota e troppo grande la differenza che passa tra il possessore e il creditore. La moneta buona e reale trasferisce il dominio e il possesso del valore, e la moneta scadente e che rappresenta un valor superiore al suo intrinseco rende in quella parte, in cui manca il metallo, la condizione dell' acquirente uguale a quella di un puro creditore.

92. Questo creditore, ancorchè potesse realizzare il suo credito in buona moneta a suo piacere, non sarebbe mai di condizione uguale al possessore; ma pur troppo frequenti sono gli ostacoli che egli incontra per suo maggior danno in questa realizzazione. In primo luogo avendo egli debiti con forastieri, queste tessere di pura rappresentazione, questi simulacri di monete si sciolgono in fumo e non gli sono valutati per niente oltre al puro e materiale valore del metallo. In secondo luogo spesse volte accade che il governo rifiuta simili monete nel pagamento dei pubblici tributi. E altresì spesso accade che son rifiutate nei pagamenti soliti a farsi tra i mercanti e specialmente nelle lettere di cambio, siccome nei

pagamenti di debiti istrumentali e altri affari di grave importanza.

93. Sicchè queste rappresentazioni di valore danno all' acquirente un credito che non si trova chi lo paghi, onde segue a questo credito ciò che segue a tutti gli altri che hanno il debitore decotto, cioè che bisogna contrattarli a un tanto per cento meno del suo titolo e stimarli per quanto il debitore è solvente e niente di più, cioè stimarli per quanto hanno di metallo, e con questa stima diminuita che è la loro vera e naturale stima comprare le monete buone sempre che se ne ha bisogno, e dare occorrendo dugento lire di biglietti per avere cento lire di effettivo; con che pagando le monete buone in lire di biglietti falliti o in lire di rame prezzato più del dovere, che sono la medesima cosa, si viene a alzare il numero delle lire necessario a equivalere alla moneta buona e alle altre merci contrattabili.

94. La terza obbiezione si desume dalla necessità in cui si trovano alle volte le zecche di scapitare nella battitura della buona moneta d'argento, onde si pensa che per

ricompensare le zecche o gl' impresarj delle zecche di questo esagerato scapito sia forza procurar loro l'indennità, permettendo la battitura di tante monete di rame o di bassa lega, col lucro delle quali possa continuarsi a tener in esercizio l'officina monetaria.

95. Il marchese Belloni nella sua Dissertazione *del commercio* dice molto saviamente che gli stati che non hanno miniere, quando si trovano colla bilancia del loro commercio disfavorevole, non bisogna che sperino di tenere aperta la zecca (1); e lo stesso dimostra il Locke (2).

96. Infatti l'esercizio della zecca ha tre articoli di spese indispensabili. Il primo in far venire le paste; il secondo in rimettere il danaro occorrente per comprarle, e il terzo nelle spese di monetazione. È già dimostrato dal predetto Locke (3) che il conio della zecca non ha la virtù nè di togliere nè di aggiungere valore al metallo sodo, poichè, a misura che si accrescono alle monete i

(1) Pag. 36 e 37.
(2) Tom. II. pag. 267 e 289.
(3) Id. pag. 288.

gradi del valore nel numero, questi gradi diventano più piccoli nella loro importanza, sicchè affine che la zecca si eserciti senza scapito bisogna che il corso dei cambj sia tanto favorevole da risparmiare il secondo articolo di spesa che è necessaria nelle rimesse del danaro, e da fare inoltre in tali rimesse lucrare tanto che serva a conguagliare la spesa del trasporto della pasta e la spesa della monetazione.

97. Se adunque la natura del commercio non permette che si tenga aperta la zecca, il volere tenerla aperta a scapito o è un atto totalmente inutile, o si stima per qualche circostanza speciale necessario al buon governo del paese.

98. Se è inutile, come il più delle volte accade, perchè l'argento che si fa venire per monetare dalla forza del commercio passivo è portato via prima che pervenga nella zecca, ed è portato via con danno della ricchezza del paese per quanto importano le spese di trasporto, di cambio e di monetazione, in tal caso resta superfluo il pensare a sostenere una manifattura simile con un espediente tanto nocivo.

99. Se poi qualche circostanza rendesse necessario al buon governo l'esercizio della zecca quantunque a scapito, in tal caso è sempre meglio che questo scapito sia sofferto come tutte le altre spese di buon governo a carico del paese, piuttosto che ricorrere al predetto rovinoso espediente di lucrare sopra le monete di rame e di bassa lega, il qual preteso lucro, oltre al rimpicciolimento della lira nazionale di cui sopra abbiamo parlato, non fa altro che esiliare dal paese tanta moneta buona quanta è la dose della bassa che annualmente si va coniando, poichè lo stato del commercio passivo richiede che introducendosi pasta d'argento fino si estragga subito altrettanto argento fino o la proporzionata dose d'oro fino monetato, con più le spese; e inoltre, per l'istessa forza del commercio passivo non potendo trattenersi nel paese una somma di contante superiore a quella che attualmente vi si trova, viene in conseguenza che tutta la moneta scadente che si conia di nuovo, che non può partire fuori dei nostri confini, debba cacciare dallo stato in pagamento dei debiti forastieri altrettanta moneta di buon oro e di buon argento.

100. Onde in qualunque caso il fabbricare nuove specie di moneta scadente per facilitare il lavoro della zecca è l'istesso che mettersi per fuggir l'ozio a tosare le monete, o mettersi, per far lavorare un molino che fosse restato senza grano, a rimacinare la farina che fosse stata già macinata e farle pagare un'altra volta la gabella, come in termini precisi si esprime Locke (1).

101. La quarta obbiezione finalmente si fonda sopra la possibilità di tenere questa moneta scadente in una quantità ristretta agli usi del minuto interiore commercio, nel qual caso si suppone che potesse essere capace di un valore impositizio e di mera rappresentazione, senza produrre alcun nocumento alla lira del paese nè verun'altra cattiva conseguenza.

102. A questo rispondo primieramente che se questa moneta scadente fosse tenuta in una quantità veramente tenue, in tal caso il male sarebbe tollerabile, come è la natura di tutti i mali che quanto più sono piccoli

(1) Tom. II. pag. 255 e 294.

tanto meno sensibili sono i loro cattivi effetti.

103. In secondo luogo rispondo che se la moneta bassa coniata anche in piccola quantità fosse tenuta in proporzione del suo valore intrinseco, si sa di certo che non produrrebbe il minimo inconveniente; onde in confronto di questa certezza non è mai prudenza d' introdurre un' usanza, che per non esser nociva ha bisogno di un' estrema moderazione e di una quotidiana vigilanza, e abbandonare una massima dove non si rischia mai niente per seguirne un'altra che ha sempre vicino un pericolo rovinosissimo in vista di un guadagno miserabile e ingiusto (1).

104. In terzo luogo rispondo che affine di rendere insensibile il danno del valore impositizio sopra la moneta bassa, bisognerebbe che questa non solo non abbondasse ma fosse tenuta dentro i limiti della positiva penuria, e questa penuria congiunta col giornaliero bisogno sarebbe quella che sosterrebbe il detto valore impositizio, nell' istesso

(1) Broggia, Cap. XVII.

istesso modo che l' esuberanza del credito sostiene alle volte il valore dei biglietti e altre rappresentazioni o simulacri della moneta.

105. Il minutissimo commercio producendo un bisogno giornaliero di queste piccole monete, quando la loro quantità è veramente scarsa la penuria universale fa che questa circoli rapidamente per un movimento necessario da una mano all'altra; sicchè chi si trova avere di questi gettoni o biglietti o tessere di rame trova da permutarli a ogni piacere in moneta buona e senza scapito, nel modo che quando abbonda il credito anche il biglietto di carta si contratta al cento per cento, perchè a ogni momento si può realizzare.

106. Ma quando la quantità di tali gettoni o tessere di rame non è tenuta ristretta al puro e preciso bisogno del minuto commercio e non è tenuta piuttosto sotto all' istesso bisogno, in tal caso quando i gettoni abbondano, anzi quando non se ne patisce una positiva carestia e ognuno ne possiede quella quantità che serve alla giornata, il realizzare questa tessera e ridurla in

moneta buona riesce molto difficile, perchè ciascheduno trova più comodo di esser possessore del valore che di essere creditore, e ciascheduno in conseguenza ha maggior piacere in conservare le monete buone che fanno a tutti gli usi della vita l'uffizio di moneta; poichè non è che la pura necessità quella che obbliga a spogliarsi delle monete per convertirle in rappresentazioni di monete. Adunque essendo molte le occasioni a cui le dette rappresentazioni di moneta non sono di uso alcuno, e per tal causa essendo molti quelli che ricercano di permutarle con le monete buone, e dall'altro canto essendo raro il numero di quelli che gradiscono di permutare il valore reale col valore verbale, ne viene in conseguenza che questo valore verbale non possa sostenersi, nel modo istesso che quando manca il credito e si difficulta la realizzazione non si può sostenere il biglietto a cento per cento, e bisogna dare molte lire in biglietti per avere poche lire di buona moneta effettiva, e per questo diventa maggiore il numero delle lire di rame che si richiedono a comprare un zecchino, una doppia, un filippo e altre

monete che hanno il valore fondato nel proprio metallo.

107. Tutti i generi dei mali che si sono sopra descritti, tanto possono seguire per il cattivo regolamento delle zecche e per gli errori che si commettono nella fabbricazione delle monete predette, quanto senza tali errori di commissione per la pura negligenza in permettere che dagli stati esteri s'introducan nel paese monete di bassa lega o di rame per un prezzo superiore al loro intrinseco, poichè in tal caso il male che non fa la zecca nazionale si lascia fare alle zecche forastiere, il che per il popolo è la medesima cosa e cagiona l'istesso rimpiccolimento della lira nazionale, e per conseguenza l'istesso alzamento di prezzo alle monete buone di oro e d'argento.

108. Anzi da tutti questi disordini, o procurati dalla zecca o semplicemente tollerati e dissimulati, un'altra causa di alzare di prezzo le monete buone scaturisce; poichè è certo, come di sopra ho accennato, che la quantità della moneta effettiva che può stare in un paese che non ha miniere è prefinita dall'attività del suo commercio. Sicchè se

per esempio lo stato di Milano è capace di avere un milione di moneta effettiva, certo è che questo milione sarà composto di moneta buona d' oro e d' argento, che servirà di pegno di tutto il valore che la rappresenta quando nello stato non vi sia altra moneta più cattiva.

109. È certo altresì che qualunque moneta si fabbrichi o si lasci introdurre nello stato che abbia un valore arbitrario e impositizio, e in somma rappresenti il valore senza esserne pegno e sia in parte moneta e in parte gettone, questa resta tutta nel paese e fa uscire in permuta la moneta buona, poichè siccome la quantità dell' effettivo è limitata e la moneta cattiva non può sortire dallo stato, e dall'altra parte non si dona ma si permuta con la buona, ne viene in conseguenza che tutta la cattiva prende il luogo della buona che passa ai forastieri, e che a misura che cresce la moneta depravata e scadente scema la porzione della buona, e scemando diventa più ricercata a tutti gli usi a cui non si può soddisfare senza moneta buona, e in conseguenza più stimata da chi la possiede e più pagata da chi ha bi-

sogno di acquistarla; onde una causa dell' alzamento di prezzo tira l'altra, e si giustifica a evidenza in qual maniera col crescere dei disordini sempre le monete buone si facciano più rare e crescono i motivi di pagarle maggior prezzo, perchè le lire in cui si pagano hanno sempre un moto discensivo che le accosta al zero, sicchè sin che questo moto non si arresta non vi è metodo alcuno per fermare il corrispettivo alzamento del numero delle lire, che si richiederanno a pareggiare una buona e incorrotta moneta d'oro e d'argento.

110. I mali, che può cagionare l'inavvertenza nel coniare in troppa abbondanza questa moneta di rame o di bassa lega o nel permetterne l'introduzione, si possono congetturare da ciò che seguì in Venezia nell' anno 1603 per quanto attesta Andrea Morosini: (1) - ivi - *Per eos dies ulcus sensim altum atque auctum adeo excrevit, ut summa cum omnium admiratione, gravique cum publica tum privata jactura erumperet. Cum*

(1) *Hist. Veneta* Tom. III. Lib. XVI.

enim aliquot ante annis aerea parva moneta, quae solidi dodrantem, octo scilicet obulos conficeret, in aerariis officinis cuderetur, ex qua ob minutas impensas plebi commodi, aerario emolumenti haud parum accederet, temporis cursu adeo excreverat, compluresque lucro illectos ad eam imitandam et ementiendam attraxerat, ut repente tanta ejus vis copiaque affluxerit, ut pene cunctas Venetas ditiones inundaret, auri argentique in immensum fere pretiis auctis, ut prorsus negotia omnia, humanaque commercia inter licta et extincta brevi fore viderentur. Ea vero labe praecipue infima plebs conflictabatur, in quam quidquid illius pestis erat, hominum vel fraude vel industria confluxerat. Huic malo obsistendum senatus ratus, primum adulterinam illam monetam edicto vulgato prohibuit; neque aliquid ejusmodi expendendum, ni prius ab officinae aerariae magistris probaretur, sanxit. In eos, qui ementitam in civitatem importarent, importassentve, vel ob id monopolium fecissent, favissent, agitassent, commerciave habuissent, gravissimae poenae naecis, bonorum publicationis, perpetui exilii

propositae ; indici praemia quingentorum aureorum promissa ; exules revocandi, iis exceptis, qui a Decemviris, vel ex eorum auctoritate proscripti fuissent, facultas permissa. Ad ea exequenda duo e patribus lecti, Leonardus Donatus aeques Marcius procurator, Aloysius Georgius, Pauli olim filius, qui in ejus criminis reos inquirerent: Jacobus Pisaurus, censor, in continentem missus. Verum adeo morbus invaluerat, ut cum nullis remediis depelli posset, tandem Senatus-Consulto cautum sit ut penitus id monetae genus extingueretur, certoque praestituto tempore qui ad aerarium deferrent, tantumdem pretii argento vel auro reciperent adulterina omni prorsus repudiata atque explosa. Quo ex decreto Patrum erga subjectos studium atque pietas quam maxime eluxit, ex publico aerario supra quingentis aureorum millibus erogatis.

111. Il Montanari similmente (1) ci porta alcuni fatti notabili in proposito di questa moneta bassa: - ivi - « Non possono dunque

(1) *Trattato del Valore delle monete* Cap. III.

» per buon governo accettarsi le monete
» estranee per valuta maggiore di quella che
» hanno con l'intrinseca bontà e fattura; e
» di qui è che se nello stato di Toscana si
» battessero in copia grande quelle loro cra-
» zie e quattrini che non eguagliano con la
» lega intrinseca il prezzo a che corrono,
» ogni volta che que' mercanti volessero far
» pagamenti fuori di stato sarebbono astretti
» a trovare, invece di crazie e quattrini,
» scudi e dobble; e perciò non avendone
» abbondanza comprarle con le crazie, e
» pagare gli scudi una o due crazie di più
» che non è la loro valuta corrente; ed ec-
» co come crescerebbono di valore le mo-
» nete maggiori.

» Ma sebbene la più accertata regola, per-
» chè non crescessero di prezzo giammai
» le monete maggiori, sarebbe il battere le
» monete piccole tutte contenenti lo stesso
» valore intrinseco che estrinsecamente si
» valutano, come consigliava il Bodino, nul-
» ladimeno io confesso ancora che se i prin-
» cipi non battessero della moneta inferiore
» più quantità di una certa porzione ella non
» farebbe danno alcuno, ed essi lecitamente

» potrebbono valutarlo a modo loro qualun-
» que fosse l'intrinseca bontà.

» Sono necessarie in ogni stato queste pic-
» cole monete per uso della plebe che spen-
» de a minuto e vive a lavoro giornaliero;
» così sempre si adattano alla valuta delle
» monete grosse, che non vi siano altre in-
» feriori per compire i pagamenti; e perciò
» ogni stato ne ha di bisogno una certa quan-
» tità, che bastando a questi usi non soprab-
» bondi però in modo che renda proporzio-
» nalmente men copiosa la moneta d'oro e
» d'argento. E se i principi di Lombardia
» non si fossero troppo spesso lasciati per-
» suadere da ministri male informati e talora
» interessati o a batterne in proprio, o a
» permettere ad Ebrei ed altri mercanti e
» partitanti la battitura di esorbitanti somme
» di monete inferiori, ma solo avessero fatto
» supplire a quella che a poco a poco va
» per varie cause mancando, mantenendo i
» loro stati abbondanti ma senza eccesso di
» tali monete inferiori, non avrebbono con
» tanto danno delle entrate loro veduto nel
» corso di 30 anni cresciuto di un terzo il
» valore delle dobble e degli scudi ed altre

» monete maggiori. Il re di Polonia Casimiro
» fu persuaso da molte apparenti ragioni che
» gli furono apportate, e molto più dal bi-
» sogno di pagare le soldatesche creditrici
» di molte paghe del tempo della guerra
» avuta cogli Svezzesi, a battere monete di
» bontà intrinseca molto inferiore alla va-
» luta che loro assegnava. Concorrevano i
» nobili del regno a portare argenti alla zec-
» ca per farne danari per loro bisogno, giac-
» chè le incursioni degli Svezzesi avevano
» per più anni impedita la coltivazione delle
» terre e privatili delle entrate: tutto era loro
» pagato con monete basse. Così pagò il re
» i suoi debiti con l'armata. Ma quando si
» avvidero che gli ongari d'oro, i talleri di
» argento ed altre monete buone antiche
» erano comperate dai mercanti a prezzo tan-
» to maggiore che giunsero a valere gli on-
» gari 10 e 12 fiorini l'uno di sei che ne
» valevano prima, cominciò il sussurro dei
» popoli, le lagnanze della nobiltà e final-
» mente lo strepito e le sollevazioni delle
» soldatesche che fra le altre soddisfazioni
» domandavano al re le teste de' zecchieri
» come autori del danno del regno. Le tur-

» bolenze che ne seguirono sono narrate
» dalle storie; e tutto non fu per altro se
» non perchè tal moneta inferiore ecce-
» deva in quantità la misura di quanta per
» uso dello spendere a minuto ne poteva
» soffrire l'ampiezza di quel regno. Era leg-
» ge per avanti dettata dal bisogno che di
» ogni marca d'argento che si coniasse nel
» regno ne cedesse a beneficio della repub-
» blica fiorini 4 e $\frac{1}{4}$, e perchè non si era
» battuta quantità esorbitante non si era
» sentito il danno; il che servì a persuadere
» i malcauti a trapassi maggiori, nonostante
» tutte le rimostranze de'Danzicani che loro
» pronosticarono in più scritture i mali av-
» venuti, essendo convenuto finalmente per-
» mettere che l'ongaro si valuti dodici fio-
» rini che prima ne valeva sei, con danno
» universale della metà si può dire delle lo-
» ro sostanze. » E in appresso (1) prosegue
a trattare quest'argomento della moneta bassa
e scadente con molta saviezza.

112. Ma non abbiamo bisogno di ricercare
testimonianze forastiere, poichè abbiamo ri-

---

(1) Cap. IV, V e VI.

spetto a questo stato la Consultazione del Rovida dell' anno 1596, il Voto del Ricardi dell'anno 1724 e la Disamina dell'Anzianato di Piacenza dell'anno 1738, che sono tre scritture impresse nel Tomo II della predetta Raccolta dell'Argelati molto sensate e piene di verità e di ottime riflessioni, nelle quali concordemente si attribuisce alla soprabbondanza della moneta di bassa lega e di rame il disordine della materia monetaria in questo paese e la causa del corso che si dice abusivo.

113. Dell' istesso parere sono il Tesauro (1), il Gobio (2), Cravetta (3), Gatto (4) e Buratto (5). E nell'istesso sentimento convengono il Davanzati (6), l'Eineccio (7), il Muratori nelle *Antichità Italiche* (8) e Marquardo Fre-

(1) *De Augm. Monetæ.*

(2) *De Monetis.*

(3) Cons. XLVII.

(4) Cons. X.

(5) Decis. 790.

(6) Pag. 154 delle sue operette.

(7) Dissert. cit. *de reduct. monetæ* §. 28 e 29.

(8) Dissert. *de diversis pecuniæ generib.* §. *Verum ad tempora*

hero (1), le di cui parole per esser molto opportune al presente nostro scopo stimo bene di riportare distesamente.

Et miramur, si aureae argenteaeque monetae valor in prima indicatura sua non subsistit, sed excedit dudum, et quotidie magis magisque intenditur. Quod non alia causa, quam ex usualis monetae depravatione contingit, et contingere necesse est, et mirarer non contingere. Cum enim majores solidaeque monetae non aliter quam per minores aestimationem et indicaturam suam accipiant: solidi per denarios, denarii per asses, taleri et floreni per baziones, grossos, scillingos, albos, et omuino (ut Volusius Maetianus J. C. in lib. de Asse *scribit) omnis nummus argenteus ex numero aeris potestatem accipiat, adeoque, ut vere Ausonius dixit,* Auri magnus honos, auri pretium tamen est aes, *necesse est ut pecuniarum indicatura stabilis esse possit, proportionem quandam esse ejus aeris ad aurum argentumque, non tantum pro metalli pretio, quod*

---

(1) Trat: cit. *de re monet. Germ. Imp.* Cap. V,

per se vile et magis corruptibile nonnisi parcissime argento permisceri debet, sed etiam pro usu utriusque et instituto: quandoquidem minutiores illi nummi non ad colligendas opes (quis enim Euclio tales pro thesauro acervare et servare velit?), sed tantum ad res praesenti necessitate emendas easque minores sint comparati, et in una tantum regione fungibiles; ideoque minori eorum numero respublica opus habeat. Quae proportio si violetur, ut aerei, vel minores levioresve aut inquinatiores fiant, aut nimis frequentes, adeo ut etiam in grandioribus summis passim obtrudantur; tum vero formas solidas, ut ut earum indicatura ex prima lege et origine fuerit constituta et sancita, et paulatim a communi usu hominum et ob evidentem bonitatis differentiam pretii incrementum accipere, ut plures ex minoribus illis contineant et adaequent, non tantum non mirum, sed omnino necessarium, imo justum aequumque fit: non minus equidem quam pro nummo argenteo plura parva et semiputria, quam magna et recentia poma comparantur. Quod cum ita contingit, quantumcumque tandem incommodum republi-

cae afferre videatur, improbari tamen facilius et deplorari, quam mutari aut inhiberi potest. Nam et consensus voluntarius contrahentium intervenit, ut volenti nulla iniqua conditio allata, aut praeter fas obtrusum aliquid dici possit; quando etiam juri publico per pacta et consensum derogari nihil vetat, et consuetudo pervulgata, quae alias tyranni instar habere dicitur, et juri scripto derogare, imo ipsa jus facere perhibetur, hoc casu eo placidiorem speciem habet, quod praeter libertatem commerciorum (quandoquidem tanti res quaeque censetur, quanti emtorem invenit) etiam aequalitatem in accipiendo et erogando ultro citroque tacito quodam consensu populi inducit, idemque Cajo quod Sejo, principibus quod privatis concedit. Quin et (ne quid dissimulem) nulla omnino per ejusmodi monetae dignationem aut principibus aut legibus fieri injuria videtur; nimirum quibus id tantum caveri videmus, ne eorum nomine et figura insignita pecunia, aut refutetur, aut infra indicaturam suam accipiatur, ut l. 1. et ult. C. de veter. num. potest. *Novella Theodosii XXV nusquam vero, ne supra: quod etiam ipsorum*

nec honori, nec commodis (si verum amamus) adversari noscitur. Ed in appresso, dopo aver riportate diverse memorie antiche e moderne del prezzo dell'oro crescente per la depravazione della piccola moneta, soggiunge: *Denique non in sola Germania hoc fit, sed etiam in Gallia, Sabaudia, Belgio, Italia, Anglia, Polonia idem evenire quaeruntur omnes, ut moneta magis magisque inquinata, mixtura et compositione declinante aureorum argenteorumque valor velut contra nitens assurgat. Neque vero remedium labenti hac quoque in parte reipublicae, luxata et concordia et disciplina, afferri posse vident, nisi* billone *(quem vocant) illo plane remoto, et moneta omni ad meram auri argentique puritatem revocata. Qua de re elegans et acuta extat disputatio Joannis Bodini libro singulari,* de augumento et decremento pecuniae, *contra Paradoxa Malestretti, et Lib. VI* de Repub. *Cap. VI.*

Quapropter si Caesar Augustus, si Electores, Principes et Ordines Imperii aureae argenteaeque pecuniae suae optimae et pulcherrimae indicaturam, quam lege publica indiderunt, constantem et perpetuam esse volunt,

lunt, bonitatem primo ejus a metallo integre religioseque conservent; deinde vero nummulos illos minores non tantum rigidissimo examine et probos, et non supra modum a lege praefinitum procudi curent, sed vero tandem, quia eorum plus satis jam procusum est et copia magis eorum respublica laborat, nullo deinceps amplius intra aliquot saltem annos fabrefieri permittant, et ab eo genere manus omnino abstinere monetarios sub gravissimis poenis jubeant. Id enim nisi fiat, et quanto ocyus fiat, si in libera republica ingenuo homini libere loqui fas est, clare dico, aut me omnia fallunt, aut crescentis solidorum pretii cursum non magis ulla ratione sistere et reprimere poterunt, quam hactenus tot fixis refixisque edictis potuerunt.

ART. IV.

Spiegazione dell' alzamento progressivo e necessario che la depravazione della moneta produce nel prezzo popolare delle merci e delle monete istesse, e della sua forza superiore alle leggi.

114. Abbiamo osservato nell' articolo precedente, che tutti i mali effetti della depravazione della moneta si debbono temere qualunque sia il metallo, e qualunque sia la moneta o grande o piccola sopra di cui cade la depravazione. Resterebbe ora da provarsi che questa depravazione di fatto è accaduta in questa nostra parte d' Italia; ma la notorietà di questo fatto spero che mi risparmierà la pena di estendermi sopra un affare, di cui le antiche e moderne querele pur troppo attestano.

115. L'avarizia degli uomini ha sempre in tutte le età perseguitato la moneta, e in tutti i tempi credo che Plauto avrebbe avuto ragione di dire: *Nam nunc novæ quæ prodeunt Comœdiæ — Multo sunt nequiores*

quam nummi novi (1). Ma parlando della Lombardia si ha in un decreto del duca Galeazzo Maria dell' anno 1474 un riscontro manifesto del prezzo popolare delle monete, che si trovava sin da quel tempo differente dal prezzo legale: — Ivi — *Audivimus subditos nostros dolentes, quod alio pretio argentum et aurum ad intratas nostras exigatur, alio demum per dominium nostrum expendatur.* Il Rovida, che scrisse la sua Consulta l'anno 1596, dice: « L'anno 1552
» la moneta d'argento cominciò a crescere,
» perchè si cominciarono a fabbricar mo-
» nete di minor bontà; onde non solamente
» le monete vecchie crebbero, ma le mo-
» nete nuove parimenti ed i testoni valutati
» prima soldi 27, poi cresciuti a soldi 28,
» salirono a soldi 30. Le berlinghe prima a
» soldi 18. 6, poi a soldi 19. 6, vennero a
» soldi 20. I reali, moneta più nuova, va-
» lutati a soldi 10 crebbero a soldi 10. 6;
» del che fu cagione principalissima un par-
» tito fatto co' Genovesi, uomini avvantag-

(1) In Prolog. *Cassinæ.*

» giosissimi in questa materia di monete,
» come in qualunque altra negoziazione.

» Dalla determinazione delle monete d'ar-
» gento, tanto in bontà quanto in peso,
» subito ne seguirono due inconvenienti, i
» quali seguiranno sempre quando non vi si
» provvegga, perciocchè l'oro accrebbe e
» la moneta migliore d'argento si estinse:
» inconvenienti certissimi ed infallibili, ogni
» volta che si fabbricherà moneta di dete-
» riore bontà della prima, perciocchè tanto
» vale lo scudo d'oro con quanto si può
» comprare con la moneta d'argento; e po-
» tendosi comprar uno scudo di oro con
» soldi 110 d'argento, tanto valerà lo scudo
» d'oro, il valor del quale crescerà sempre
» tanto più quanto maggior moneta d'argento
» entrerà a ragguagliarsi con l'oro, conforme
» però alle circostanze che appresso si di-
» ranno; e la moneta d'argento sempre si
» estinguerà, qualunque volta altra di manco
» bontà si fabbricherà. Quindi è che gli
» antichi testoni, berlinghe e grossi di Mi-
» lano, buonissima moneta della quale si
» comprava uno scudo con soldi 110, to-
» talmente sono perduti. »

116. L'anonimo Cremonese fa vedere (1) che nel secolo decimosesto la lira di Milano era più forte in peso d'argento della lira di Savoja, il che consona con ciò che dice Leonardo Porcio (2) che i soldi Milanesi erano a suo tempo, cioè in quell' istesso secolo, quasi simili ai bajocchi Romani, e dieci di essi facevano un paolo Romano.

117. Il Montanari (3) attesta di questa cattiva consuetudine in Lombardia: — Ivi — « Le monete basse della propria zecca non » siano mai battute in più quantità del bi- » sogno dello stato per gli usi di spese mi- » nute, e sino a questo segno si può dar » loro che valuta piace al principe senza » riguardo alla bontà; che se egli ne bat- » tesse troppa quantità farebbono alzare le » monete maggiori in valuta, come fanno » negli stati ducali di Lombardia. » E lo stesso conferma altrove (4). Gasparo Antonio Tesauro di Torino (5) e Alberto Bruno

(1) Cap. IX.
(2) *De re pecun. antiquor.* Lib. I Cap. XI.
(3) Cap. VIII.
(4) Cap. III cit.
(5) *De augm. monetar.*

d'Asti (1) attestano dell' istessa depravazione delle monete, e degli stessi effetti del prezzo popolare nel Piemonte.

118. E il citato Voto del Ricardi dell' anno 1724, e la detta Disamina dell' Anzianato di Piacenza dell' anno 1738 son due pienissime e moderne testimonianze di ciò che hanno sofferto questi stati per causa dell' abuso così esteso di depravare la moneta.

119. Ma le tavole delle monete Milanesi, riportate nell' Appendice al Tom. III della citata Raccolta dell' Argelati, somministrano di tal fatto il documento più autentico che possa desiderarsi, potendosi osservare per lo spazio di circa due secoli quanto ciascheduna moneta coniata in questa zecca sia stata di tempo in tempo deteriorata, e specialmente tale osservazione dovrà farsi sopra le monete di 20, 10 e 5 soldi, sopra le parpajole, soldi, sesini e quattrini, dalla tavola decimaterza sino alla ventesima.

120. Posto adunque il fatto della continua depravazione della moneta, e posto altresì

---

(1) *De augm. et diminut. monet.*

il fatto della corrispettiva diminuzione della lira e del proporzionato accrescimento nel prezzo delle monete buone d'oro e d'argento, che si può osservare nelle altre tavole riportate dal Zagatta, dall' anonimo Cremonese e nelle Osservazioni Sitoniane, e discendendo a investigare la ragione degli accidenti che si osservano nel prezzo popolare e che a prima vista pajono straordinarj e inesplicabili, si arriva a veder chiaro come tutto quel che segue è fondato nella necessità naturale, come ci siamo sopra proposti di dimostrare al §. 3.

121. In primo luogo si osserva il prezzo popolare sempre superiore nel numero delle lire al prezzo legale, e questo accade perchè la moneta non migliora mai e sempre va deteriorando, sicchè le lire immaginarie essendo prefinite sempre dalla peggiore moneta per le cose dette negli articoli precedenti, queste non avviene che mai crescano, ma sempre sono forzate a diminuire di valore e per conseguenza a crescere di numero per conguagliarsi alle merci, ai metalli e alle monete incorrotte.

122. In secondo luogo si osserva che i

prezzo popolare è il primo a salire e a risentire in un certo modo gli effetti della diminuzione della lira, che nel prezzo legale non fa un effetto così subitaneo. E ancor questo si spiega ottimamente, poichè la legge non può restare informata del disordine che produce la depravazione della moneta se non per mezzo delle querele del popolo, che è quello che fa uso della moneta; anzi il legislatore non si accorge di questo disordine se non dal rimedio che il popolo medesimo istantaneamente per sua indennità vi pone, cioè dall' alzamento dei prezzi nel numero delle lire; sicchè il più delle volte dal rimedio già applicato si ha la notizia del male. Si aggiunga a questo che i legislatori non sono sempre pronti a ritoccare le tariffe delle monete, perchè alle volte non si persuadono del disordine, alle volte perdono il tempo a ricercarne altre ragioni fuori della vera e alle volte sono distratti da cure più moleste e più gravi, sicchè sono obbligati a lasciar che il popolo provveda da se medesimo alla propria indennità, onde segue molto naturalmente che il popolo alzi sempre il prezzo legale e che l'alzi prima della legge.

123. In terzo luogo se la legge alle volte tenta reprimere questo alzamento progressivo del prezzo popolare, ancor questo si spiega molto bene, poichè l'alzamento suddetto è un tacito rimprovero della depravazione della moneta, che alle volte segue per fatto dei legislatori che hanno voluto fare riduzioni o aumentazioni arbitrarie, e alle volte segue per loro inavvertenza, quando permettono l'introduzione di monete forastiere scadenti in peso o in bontà. Or questa necessità di correggere un errore occasionato dalla legge medesima non è subito intesa dal legislatore, che alle volte non è persuaso di questa verità e alle volte crede di poter sostenere, con impedire l'alzamento dei prezzi, quel lucro che egli ha immaginato di fare nella moneta di suo ordine alterata; sicchè spesse volte accade che o per zelo contro una novità di cui non s'intende l'origine, o per avarizia mal consigliata le leggi si oppongano al predetto alzamento dei prezzi, e facciano tutti gli sforzi d'impedirlo coi precetti penali.

124. Il quarto fenomeno che pare il più stravagante nel vedere che le leggi si lascia-

no vincere in questa materia dalla forza del prezzo popolare, come con tutti i loro sforzi hanno sempre fatto per lo spazio di molti secoli, ancor questo si spiega evidentemente perchè la misura del valore è regolata dalle istesse leggi naturali che regolano la misura della lunghezza, dell'estensione cubica, della gravità ec., e perciò si possono regolare dalle leggi civili in quelle cose che consumano colla verità naturale; ma ogni qualvolta questa verità si perde di vista, la potestà legislativa resta insufficiente a fare una disposizione contradditoria a ciò che il fatto o il calcolo dimostra.

125. La potestà legislativa ha nella materia della moneta l'istessa direzione che ha nellà materia di tutte le altre misure. Ella può stabilire il numero e qualità di tutte le diverse misure e loro divisioni e suddivisioni, ella può creare i campioni originali delle medesime, ella può e deve esser sollecita che niuno si serva di altre misure che delle stabilite da lei, ella può imprimere sopra di esse un contrassegno che serva di attestato della loro corrispondenza con i campioni originali, e obbligarle a sottoporsi a un ri-

scontro quante volte le piace prescrivere, ma ella non può nella graduazione di tali misure dipartirsi dalla regola naturale dell' uguaglianza che deve conservarsi tra il tutto e le sue quote, onde non può distribuire ad uso pubblico misure incomplete e scadenti dagli antichi campioni; e se mai ella per qualche abbaglio intraprendesse la distribuzione di queste misure corrose, non vi è alcuna potestà in tutta la natura che possa operare in guisa che cento di queste diminuite misure adequino quella quantità che si misurava prima con cento misure incorrotte, onde ogni data distanza, ogni data gravità che si voglia in appresso misurare richiederà un maggior numero delle nuove misure per trovare il suo conguaglio.

126. E procedendo avanti con l'istessa parità supponiamo che il magistrato edilizio, a cui è raccomandata la vigilanza sopra i pesi e misure, voglia essere giustamente sollecito di non dar fuori che misure riscontrate con gli originali e munite di un bollo o contrassegno, che serva di attestato pubblico della loro giustizia. Figuriamoci inoltre che questa manifattura che si richiede per

legalizzare le misure non si voglia fare gratuitamente, nè a spese del pubblico erario, ma si voglia esigerne il rimborso sopra chi usa le misure e le porta al detto riscontro. Figuriamoci ancora che le indigenze pubbliche forzino a servirsi di questa occasione per esigere oltre la semplice manifattura anche un dazio; e figuriamoci finalmente che l'importanza di questa manifattura, o semplice o combinata col dazio, si credesse più comodo di perciperla decimando la sostanza delle misure medesime, togliendo per esempio al braccio un pezzetto della sua lunghezza e corrodendo o scoronando il giro dello staro per mettere a profitto le cesaglie d'ottone o di ferro di cui tali misure potrebbero esser composte in compensazione della spesa di legalizzarle; in tal caso mi par chiaro che tutto potrebbe eseguirsi a seconda degli ordini e del desiderio della potestà legislativa, ma quel che non si potrebbe mai eseguire sarebbe che le misure nella sopradetta guisa legalizzate a spese della loro sostanza misurante avessero l'istessa capacità degli antichi loro campioni, e che la pertica e il moggio si potesse ade-

quare con le braccia e le stara di nuova edizione nell' istesso numero che prima era solito.

127. Quel che pare un assurdo nelle misure della lunghezza e della gravità si fa per altro per quasi universale abuso dalle officine monetarie nelle misure del valore, sopra delle quali si toglie dalla loro sostanza misurante non solo quel che serve a rimborsar le spese della legalizzazione della moneta, ma ancor quel di più che alle volte per esigere un dazio e alle volte per servire alla rapacità dei progettisti monetarj bisogna detrarre. In tutta questa manifattura tutto si conduce secondo la volontà del legislatore; ma la conseguenza ultima non è mai sottoposta alla di lui autorità, poichè le misure che hanno sofferto una diminuzione nella loro sostanza non son più dell' istesso valore di prima, e cento misure nuove non son mai uguali a cento misure vecchie, sicchè per legge di equipollenza aritmetica in tutte le cose misurabili deve ricrescere il numero delle misure necessarie all' adequazione.

128. Abbiamo un esempio di tal cosa nel

sale il quale si suol vendere a un certo prezzo stabilito per ogni libbra, ma per le spese di venderlo a minuto si suole prenderne il rimborso con diminuire la misura della libbra istessa, e fin qui si fa quel che si vuole senza difficoltà. Ma figuriamoci che il sale fosse moneta, come alle volte è stato, non si potrebbe mai ottenere che cento libbre di peso minuto fossero uguali a cento libbre di peso grosso, e che di queste libbre distribuite alla bilancia delli zecchieri del sale non ce ne volesse un numero maggiore per riempire l'istesso moggio, onde forse furono estratte.

129. Da ciò si rende manifesto quanto sia vera l'opinione e la pratica di chi sostiene che le manifatture non vadano fatte pagare a spese della moneta, ma debba essere un aggravio da soffrirsi con la propria borsa da chi fa convertire i metalli sodi in moneta, cioè dal pubblico se il governo fa battere, e dai privati se per loro conto proprio si richiede da essi la monetazione; poichè questo pretesto di manifatture, che è il minimo fra tutte le insidie che si tendono alla moneta, è per altro da se solo sufficiente a

estenuar sempre queste misure del valore e a cagionare gli altri effetti che da tale giornaliera estenuazione dipendono.

130. Questa adunque è la causa per cui le leggi civili, anche dopo avere disapprovato e resistito all'alzamento dei prezzi delle monete buone d'oro e d'argento, finalmente cedono alla verità naturale e riformano il prezzo legale dietro alla scorta del prezzo popolare, come è sempre seguito, e ne abbiamo le dimostrazioni evidenti per lo spazio di sette secoli nelle tavole citate dell' anonimo Cremonese, e di cinque secoli in quelle del Zagatta e delle Osservazioni Sitoniane.

131. Se adunque quel che la forza del calcolo ci dimostra che deve seguire, e quel che l'esperienza di tanti secoli ci conferma esser sempre seguito si può sospettare e presumere che sia per seguire anche nei tempi futuri, non è irragionevole il timore che l'Eineccio e il Frehero dimostrano sopra le convenzioni Germaniche, la buona intenzione delle quali resta per mancanza di regolamento nella moneta bassa spesse volte delusa; poichè altrimenti la tariffa stabilita nei

concordati non può impedire che in ciascheduno stato non sorga e non s'avanzi un prezzo popolare superiore al prezzo legale, e superiore in diversi tempi e modi a misura che la maggiore o minore depravazione della moneta può estendersi nelle rispettive provincie; sicchè per assicurarsi che le monete abbiano nell' avvenire un prezzo e un corso solo bisogna togliere al popolo tutte le occasioni di avere nelle mani misure corrotte, e questo non pare che possa ottenersi per via di ordinazioni o di pene quanto si voglia aspre, ma solo coi rimedj di fatto che tolgano dalle mani del popolo le monete o misure cattive e disuguali e gliene rinvestino in altrettante delle buone; altrimenti il popolo, che non si fabbrica da se le misure del valore, seguiterà sempre a misurare con quelle di cui è obbligato a servirsi.

132. Adunque per concludere il mio riverente sentimento e risegnarlo alla correzione dell' E. V., a me pare dimostrato che la prefinizione del prezzo alle monete non sia una materia ove cada arbitrio, poichè è fondata, come abbiamo detto al §. 70, in due regole impreteribili, cioè nella proporzione

tra

tra l'oro e l'argento e tra l'argento e il rame, e nella proporzione in ciaschedun metallo fra il tutto e le sue parti comunque divise e suddivise; e la prima regola dipende da un fatto regolato dalla forza del commercio e indipendente dalla potestà legislativa, come sotto la scorta di Locke resta sopra spiegato nel Cap. II art. II, e la seconda regola è un affare di puro e semplice calcolo: e il calcolo inesorabile *Æquo pulsat pede pauperum tabernas, regumque turres.*

133. Premessa pertanto questa massima e dovendo adattare l'attività delle leggi a quelle esteriori circostanze che possono utilmente ricevere la loro direzione, e volendo fuggire gli incomodi della duplicità dei prezzi e stabilire con efficace risoluzione un prezzo alle monete che serva di regola costante a misurare il valore di esse, io per me credo che dopo le osservazioni saviamente pensate e con somma diligenza eseguite in Torino per assicurarsi della precisa quantità del metallo fino che contengono le buone e correnti monete d'oro e d'argento, e dopo di avere col fondamento di tali osservazioni sta-

bilita la tariffa dei prezzi alle medesime buone monete, resti per tenere questa tariffa lontana dalle alterazioni popolari da prendere qualche ulteriore cautela sopra le monete basse, cioè sopra le misure più infime e più corrotte del valore, acciò con l'istessa misura si prezzi ogni genere di cose da ogni persona e in tutte le occasioni, e si tolga la radice agli abusi che la duplicità del prezzo nelle monete, come la duplicità delle misure negli altri generi o fa nascere o serve di occasione.

134. Per ridurre al preciso tali cautele ardisco mettere in considerazione i seguenti punti, sopra di cui lo zelo e la prudenza di chi promove questo glorioso disegno saprà scegliere ciò che sarà trovato più espediente al commercio interiore e reciproco degli stati aderenti al proposto concordato.

135. In primo luogo io crederei opportunissimo fissare il campione della lira corrente di Milano, come per la buona intelligenza del concordato si è osservato necessario sopra al capitolo IV anche per la lira degli altri stati sociali. E per salvare questo campione dalle frequenti turbolenze che sof-

frono le monete reali, stimerei più sicuro partito l' ancorarlo a una parte quotitativa dell' oncia d' argento, acciò sotto il campione dell' oncia resti prefinito a intelligenza universale e perpetua il grado del valore che sotto il nome di lira si deduce in contratto, e serva questo grado di misura unica a prezzare tutti i generi delle merci e tutti i metalli e tutte le monete reali.

136. In secondo luogo, che si dovesse tener fisso questo campione preservandolo da tutti gli attacchi che potrebbero col tempo esser dati ai campioni dei pesi; giacchè non sarebbe la prima volta che gl' insidiatori delle monete, quando non possano far altro, per procedere più occultamente si attaccano a corrodere il campione del peso e si muta l' importanza della libbra e dell' oncia, come seguì alla libbra di Costantino e come vi è qualche indizio che fosse tentato anche in questa zecca di Milano da una carta dell' anno 1474 riportata dall' Argelati (1).

137. In terzo, che le monete d' oro e

(1) Tom. III. pag. 42.

d'argento in oggi approvate e tariffate non si depravassero, per qualunque accidente che mai possa occorrere, nella quantità del metallo fino di cui sono composte.

138. In quarto, che si escludesse rigorosamente dal commercio e dallo stato tutta la moneta forastiera non approvata nel concordato, siccome anche la moneta approvata che mancasse dal suo giusto peso oltre i limiti della più stretta tolleranza da prefinirsi nel concordato.

139. In quinto luogo l'espediente più necessario, quantunque sia il più doloroso all' esecuzione, mi pare che sia quello di richiamare alla zecca tutta la moneta nazionale di rame o di bassa lega per rifonderla e prezzarla a proporzione del metallo fino che contiene, e non altrimenti, ovvero per sopprimere tutto questo genere di bassa moneta lasciandone solo in commercio una quantità così tenue che serva con penuria grande al giornaliero bisogno; nel che peraltro non può mai abbastanza ricordarsi la necessità precisa di un'estrema moderazione. È tanto tempo che i contratti con gl'impresarj della zecca si fanno a forza di permissioni di bat-

tere moneta bassa, sicchè mettendo assieme la somma di tutte queste permissioni, e considerando che tutta questa moneta diffusa in molte provincie si è poi dovuta riconcentrare nel presente circondario dello stato, non rimarrà dubbio che questa è la radice principale di tutti i disordini veglianti.

140. In sesto mi par ragionevole che tal moneta di rame o di bassa lega, quantunque ridotta ne' suoi più ristretti limiti, non abbia corso che nello stato che la fa coniare, e gli stati associati non siano obbligati a riceverla per togliere un incitamento di più ai fabbricatori di queste piccole e false misure del valore.

141. In settimo luogo mi parrebbe atto di somma equità l'ordinare che ogni sorta di moneta approvata, o sia d'oro o d'argento o di rame, si riceva nel pagamento dei pubblici tributi e non possa ricusarsi.

142. In ottavo, che niuna moneta approvata e prezzata dalla tariffa si possa ricusare in pagamento, fuori che in pagamento delle lettere di cambio, nel che si potrebbe lasciar sussistere la consuetudine vegliante; e nel rimanente, in pagamento di somme

considerabili, si potrebbe regolare ad una quota discreta la somma del rame da unirsi all' oro e all' argento.

143. In nono luogo mi parrebbe congruo l' ordinare, che rispetto al prezzo non si potessero le monete approvate ricusare alla tariffa legale, nè pretendere dai creditori di riceverle a minor somma; ma peraltro stimerei che l' aggio spontaneo sopra il prezzo legale in alcune monete, e specialmente in quelle d' oro non dovesse riputarsi una infrazione della legge, ma che fosse permissibile, per dare sopra il consenso delle parti quella libertà che il commercio giornalmente può richiedere.

144. In decimo crederei, che per assuefare i contraenti a servirsi del prezzo legale e a non dare valute fantastiche e forse simulate alle monete per fini trasversali, si potesse ordinare che tutte le stipulazioni che non si fanno in ispecie di monete effettive, ma in lire correnti, si debbano fare e scrivere e registrare in moneta di grida, e in mancanza di spiegazione si debbano intendere sempre fatte in moneta di grida, e non si possa nemmeno per patto scrivere e registrare altrimenti.

145. Undecimo crederci ancora che quando le parti convenissero di ricevere in pagamento alcune monete con un prezzo arbitrario e superiore al prezzo legale, si potesse ciò lasciare alla loro libertà, ma si dovesse nello scrivere e registrare la somma stipulata ridurre il numero delle lire comunque capricciosamente dalle parti denominate e convenute al vero valore della lira corrente in grida di Milano, obbligando i notari a ridurre tutte le somme a lire di grida e non altrimenti; giacchè tanto è promettere dugento lire da pagarsi in zecchini valutabili per esempio a venti lire l'uno, quanto è promettere cento quarantacinque lire correnti in grida di Milano da pagarsi in zecchini, se la specie fa parte della stipulazione, o in altra moneta a corso di grida.

146. In duodecimo, similmente procedendo sempre coll'istesso scopo di togliere gli abusi a cui la duplicità dei prezzi alle volte serve di pretesto, stimerei che si dovesse discendere a ordinare che tutti i prezzi dei pubblici mercati che si registrano per regola dei magistrati presidenti all'annona, comunque possano essere tra le parti conve-

nuti, si scrivano e si registrino a moneta di grida e non altrimenti, facendo l'opportuna riduzione della valuta delle monete, comunque pattuita, a valuta di grida, e riducendo il numero delle lire comunque tra i contraenti conteggiate al numero conveniente alle lire di grida; poichè non è giusto che per esempio il frumento, che si vende per due zecchini il moggio, si registri venduto a quaranta lire, perchè per capriccio o per dolo le parti si sono intese di ricevere lo zecchino in pagamento di venti lire. Onde, perchè il prezzo del pane e di altre vettovaglie da tali registri non possa ricevere alterazione, si dovrebbe registrare il contratto a ventinove lire il moggio, moneta corrente in grida di Milano, sotto le pene della falsità facendo altrimenti.

147. In decimo terzo luogo stimerei necessario che i tributi si pagassero tutti in moneta di grida, e ciò non solo alle casse regie, ma nell'istessa moneta si riscuotessero da tutti gli esattori delle città e comunità dello stato, per togliere l'aggravio che con tal pretesto e sotto un'apparenza di facilità gli esattori cagionano al popolo, che

non sa quanto gli costi questo che alcuni hanno la bontà di credere caritatevole ajuto.

148. In decimo quarto luogo mi par preciso l'ordinare, che tutte le casse regie e tutte quelle che dipendono dalle città o comunità, università o altri luoghi pubblici debbano riscuotere e pagare in moneta di grida, e non possano sotto gravissime pene pagare con regola differente.

149. E finalmente che tutti gli amministratori tanto pubblici che privati, che legalmente sono tenuti a rendere i loro conti, debbano tenerli e scritturarli e pagare i residui in moneta di grida.

APPENDICE

ALLE OSSERVAZIONI

SUL

PREZZO LEGALE DELLE MONETE

PRESENTATA

IL 17 GENNAJO 1752.

Gli esperimenti ordinati da V. E. nella giunta tenuta sotto li 5 ottobre sopra il regolamento delle monete richiedendo per necessità la dilazione di alcuni giorni, profitto volontieri di questo tempo per aggiungere alle soprascritte Osservazioni alcune altre cose che ho credute rimarcabili e convenienti a notarsi in seguito del precedente discorso, giacchè la materia è così vasta e così complicata, che se non fosse l'angustia del tempo sarebbe giornalmente feconda in nuovi argomenti per un ampio trattato.

1. In primo luogo adunque stimo opportuno di porre sotto gli occhi una convenzione seguita nella materia monetaria l'anno 1254 tra le città di Cremona, Parma, Brescia, Piacenza, Pavia, Tortona e Bergamo, la quale mi è parsa degna di esser messa alle stampe nella presente occasione, non avendo nelle ricerche che ho potuto fare ritrovato che sia stata pubblicata da altri, e parendomi che per la sua antichità e per la materia precisa che ella contiene di un con-

cordato di monete nel centro della Lombardia, sia un monumento che meriti di essere considerato nella presente circostanza.

2. E singolarmente mi pajono notabili quegli articoli di questo concordato, che risguardano la moneta di rame e di bassa lega, e la premura reciproca delle città contrattanti di impedire la moltiplicazione di questa vil moneta, limitandone la manifattura a 12 marchi il mese e non più; limitazione che se fosse stata sempre e per tutto osservata, noi saressimo in oggi privi dell' incomodo del doppio corso e della contraddizione perpetua tra il prezzo legale e il prezzo popolare delle monete.

3. Inoltre la cautela di abolire tutta la moneta vecchia più scadente, quella di stipulare che le zecche si esercitino per conto delle città contrattanti e non per conto di appaltatori o d'altre private persone, e quella di assaggiare mensualmente tutte le monete sociali dimostrano che tal concordato fu fatto da persone che sapevano molto bene i pericoli di questa materia, sicchè mi pare che tal carta possa servire di conferma alle osservazioni sopra fatte al cap. VI.

4. La suddetta carta di convenzione secondo una copia estratta dall' archivio della città di Piacenza e benignamente comunicatami da S. E. il sig. conte gran cancelliere, è del seguente tenore:

Anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima, in Cremona, die Mercurii tertio intrante Junio, in Palacio Communis Cremone, in Camara pincta, presencia dominorum Joannis Oddoni Judicis et Bonaventure de Pellacoris de Pergamo, et Oprandi de Levo de Brixia, et Ribaldi de Ruvianis, et Riboldi, et Venture de Riboldis, et Alberti Bruxacorii, et Nicholai de Cona, et Gregorii de Polirigmno, et.... ibi testium rogatorum.

Domini Otto de Nupciis et Nicolaus Oddonus Sindici et Procuratores Communis Cremone, prout continetur carta facta per manum Degoldeii de Liprandis Not. de Cremona, facta in millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima die Lune undecimo intrante Madio, in presencia domini Ravanini de Bellotis, et Tomaxii de Cona, et Alberti Bruxacorii, et

Facini de Ravanensibus, et domini Bellini de Porta ad promittend., et obligand. nomine dicti Communis et ipsum Commune quidquid statutum et ordinatum esset per Ambaxatores Lombardie super facto monete; et domini Calvus Gobbus et Salvus Bigolus Ambaxatores, Sindici et Procuratores Communis Placentie, prout continetur in carta Sindici facta manu Gerardi Tonsi Not., et tradit. et imbreviat. a Guidone de Musso Not. Placentino, facta in millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima, die Jovis quinta Kal. Junii, in Placentia, coram Stephano de Vigulzono Not. et Parente de Nizellis et Maxelorio de Ghixoso et aliis testibus rogatis ad complendum in totum et per totum omnia et singula que ordinata sunt vel fuerint per Ambaxatores Lombardie super facto monete ad voluntatem domini Marchionis; et domini Ogerius Carimanus et Otto Clericus Ambaxatores et Sindici et Procuratores Communis Papie, ut continetur in carta scripta a . . . . Coacio, et subscript. a Gabrielle de Biurnio Not. Communis Papie, facta in millesimo ducentesimo

mo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima, die Veneris, quintodecimo mensis Madii, in Palacio novo Communis Papie, in presencia Cazaguerre Confanonerii, et Nantelmi Ferii, et Ghilierii Buttighelle et plurium aliorum, ad complendum, promittendum, confirmandum et obligandum quidquid tractatum fuerit per eos concorditer cum Ambaxatoribus Lombardie super facto monete; et domini Gofredus de Arquatre et Lanfrancus de Pulvino Ambaxatores, Sindaci et Procuratores Communis Detrone, prout continetur in carta facta manu Guaschi Acorapanis Not. Communis Detrone, et subscript. manu Rufini Fornarii Not. ejusdem Communis, facta in millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima, die Jovis septimo intrante Madio, in Palacio Communis Detrone, in pres. Dondi de Molendano, et Obertini de Dormixia, et Obizonis de Godenebonis Civium Detrone, ad confirmandum et ad probandum ea que fuerint in facto monete et circa monetam per Ambaxatores Civitatum; et dominus Crescimbenus Dulcis Not., Sindicus et Procurator Communis Brixie ad confir-

mandum et complendum pro Communi Brixie omnia ea que ordinata essent in Civitate Pergami per Ambaxatores Cremone, Parme, Papie, Dertone, et Sapientes Pergami, et per dominos Zalterium Cuchani et Vassallum de Contixia Ambaxatoribus Communis Brixie pro vicibus monete, et ad omnia necessaria circa predicta, ut continetur in carta facta manu Gerardi Regoldi Not. Communis Brixiae, fact. in millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima, die Mercurii quinto exeunte Madio, in Palacio Communis Brixie presente Angelerio Dinarii, atque Ottolino Cagnolo, et Alberto de Comezano, et Benaduxio Marzono Not. pot., et Bigonzio precono Communis Brixie et aliis pluribus; et dominus Rogerius de Gastaldo Civis Pergami Sindicus et Procurator ipsius Communis ad confirmandum pro ipso Communi Pergami omnia ordinamenta, modos et formas inventos et inventas super facto monete in Civitate Pergami per suprascriptos Ambaxatores suprascriptarum Civitatum et per quosdam Sapientes de Civitate Pergami, ut continetur in carta facta

manu Beltrami Lavezoli Not., et subscript. manu Saxanisii Not. pot., et Communis Pergami in millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima, die Martis sexto exeunte Madio in Palacio Communis Pergami, in presencia Belfanti de Rivola, et Rogerii de Lalio Ancianorum, et Ottoboni de Vechis, et Philippi de Nicholais, et Lanfranci Arcilli Not. et aliorum; et domini Ugo Vechi et Paganus Gattus Sindici et Procuratores Communis Parme, ad faciendum, ordinandum, promittendum, statuendum et confirmandum super facto monete pro Communi Parme cum Ambaxatoribus et Sindicis Cremone, Placentie, Papie, Detrone, Pergami, Brixie, ut continetur in carta facta manu Palmerii de Monticello Not., facta in millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima, die Lune primo Junii, in Palacio Communis Parme in presencia domini Uberti de Porta et Petri Romani de Mutina Judicum et Assessorum Pot. Parme, et Borgognoni Venture, et Addelerii de Tedaldis, et Albertini Rachelli et aliorum plurium. Promiserunt inter

se vicissim, et munus stipulationibus et obligationibus et promissionibus unus alii; et alter alteri, et omnes inter se vicissim nomine et vice suorum Communium, quorum Sindici et Procuratores sunt: et predicti de Placentia voluntate et consensu domini Marchionis, prout continetur in carta breviata a Tomaxio Carello Not. Cremone in millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima, die Mercurii tertio intrante Junio in presencia Bernardi Mancii et Bonifacii de Pellegrino, attendere et observare, et attendi et observari facere omnia infrascripta et singula, et non contravenire in aliquo, inviolabiliter observando, et sub penis infrascriptis, in quolibet Capitulo, et sub obligatione bonorum dictorum Communium. Renunciantes omnes Sindici et Procuratores nomine et vice ipsorum Communium, quorum Sindici et Procuratores sunt omni Juri, per quod possent contra infrascripta et suprascripta venire, et quo possent dicere nec esse vera et coacta infrascripta, et omni Juri quo possent se tueri a predictis, vel possent dicere se sine causa fore obligatos, vel ex injusta cau-

sa, vel alia qualicumque, per quam possent contra predicta venire. Que quidem fuerunt ordinata in Civitate Pergami per Ambaxatores suprascriptarum Civitatum, et continentur in hunc modum.

In nomine Domini. Amen. Die Lune septimo exeunte Madio millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, Indictione duodecima, in Camara privata predicte Communis pro omni convocatis ibi:

Dominis Ottone de Nupciis et Nicholao Oddono Ambaxatoribus Cremone.

Et dominis Ugone Vechii et Pagano Gatto Ambaxatoribus Parme.

Et dominis Zalterio Cucha Judice et Vassallo de Concisio Ambaxatoribus Brixie.

Et dominis Calvo Gobbo et Salvo Bigulo Ambaxatoribus Placentie.

Et dominis Angherio Carimano et Ottone Clerico Ambaxatoribus Papie.

Et dominis Gifredo de Arquatre et Laurencio de Pulvino Ambaxatoribus Detrone.

Et dominis Laurencio de Azivellis, et Petro Bello de Pontecaralibus Civibus et

Sapientibus Bergami; occasione ordinandi et dicendi bonum statum et utilitatem, et profigium monete suprascriptarum Civitatum qui venerunt ad infrascripta concordia.

Et in primis placuit eis quod moneta grosa fiat, quod valeat quilibet denarius grosus quatuor imperiares.

Item, quod in qualibet marcha ipsarum dictarum monetarum sint quinque quarterii et dimidium rami, et non prus, et sex oncias et duo quarterii et dimidium arienti fini et puri, et non minus, de quo ariento quelibet Civitas habeat asazium penes se.

Item, quod in qualibet marcha de Bergamo ascendant, de dictis denariis, quatuordecim soldi et tres denarios de denariis grosis suprascriptis, et ascendant in summa quinquaginta et septem solidi imperiares ad rationem quatuor imperiarium pro uno quoque denario groso ipsius monete. Tali modo, quod nullus denarius sit in ipsa moneta grosa qui sit ultra racionem quinquaginta et novem solidos in qualibet marcha, nec minus de quinquaginta et quinque solidis imperiaribus in qualibet marcha ipsius monete, ita quod simul coadunati

et mesti sint, et cadant ad racionem quinquaginta et septem solidorum ad racionem quatuor imperiarium pro qualibet marcha.

Item, liceat cuilibet ipsarum Civitatum facere suprascriptam monetam grosam, si voluerit, et si noluerit, nihilominus teneatur quelibet ipsarum Civitatum recipere et expendere dictam monetam prefato modo factam.

Item, quod fiat moneta parva, et sit talis ipsa moneta parva, quod octo denarii parvi, qui dicuntur mediani, curant et expendantur pro uno denario groso superius nominato, et tali modo colligentur ad duodecim oncias, videlicet, duas oncias et dimidium arienti puri, et non minus, et novem oncias et dimidium rami, et non prus, et ascendant in illis duodecim solidis onciis quadraginta et septem, ita quod in suprascriptis denariis parvis non sit aliquis denarius legerius ultra quinquaginta in qualibet oncia, nec aliquis qui discendat a quadraginta et quatuor infra in qualibet oncia, et facta mistura de dictis denariis ascendant usque in quadraginta et septem denariis pro qualibet oncia ad onciam Bergami:

salvo quod si aliqua suprascriptarum Civitatum vellet facere denarios parvos, quorum tres valeant duos de predictis medianis, liceat hoc facere ad suprascriptam ligam et pensam, et cum infrascripto signo: ita tamen quod semper prefati denarii tres de suprascripta moneta parvula valeant duos medianos de suprascriptis medianis tam de liga, quam de pondere. Et liceat cuilibet suprascriptarum Civitatum facere suprascriptam monetam bonam et idoneam ut supra dictum est: et si facere noluerit, nihilominus teneatur recipere et expendere dictam monetam.

Item, quod medalie debeant fieri tali modo pro quacumque predictarum Civitatum, que vellet facere medalias, videlicet, quod in onciis duodecim debeant esse oncie una et dimidia arienti puri et fini, et non minus, et oncie decem et dimidiam rami, et non prus, et debet esse in ipsa libra, scilicet in ipsis duodecim onciis solidi sexaginta et octo de medaliis.

Item, quod quilibet dominus monete alicujus, seu cujuslibet suprascriptarum Civitatum possit facere et fieri facere de ipsis

medaliis omni mense duodecim marcha, et non prus; et omnia suprascripta et infrascripta juraverunt attendere et observare, et attendi et observari facere omnis superstans, et magister monetae cujuslibet suprascriptarum Civitatum, et in suprascriptis denariis grosis, menutis et medaliis fiat ab utraque parte tale signum ❋ formatum ad modum unius stelle, nec amplius fiat in ipsa moneta, que debet fieri modo ✝ croxato.

Item, si aliqua alia Civitas, quam prefate Civitates fecerit aliquam monetam grosam vel parvam, non recipiatur nec expendatur in toto vel in parte, nisi ipsa Civitas fecerit ipsam monetam in concordia omnium suprascriptarum Civitatum, ejusdem lighe, ponderis et signi cum suprascriptis Civitatibus omnibus, et secundum quod per eos est superius et inferius ordinatum in predicta moneta, eo salvo quod si fuerit aliqua alia Civitas a predictis, que facere vellet monetam prefatam grosam vel parvam ejusdem lighe et ponderis et signi cum Civitatibus suprascriptis, ut dictum est superius, teneantur prefate Civitates eam recipere et eidem permittere dictam mone-

tam facere secundum modum superius et inferius terminatum, obligans tamen se ad omnia pacta et promissiones et obligationes et penas, ad quas et que prefate Civitates essent obligate.

Item, si aliquis denarius grosus inveniretur, qui esset ultra quinquaginta et novem solidorum in marcha suprascriptorum denariorum grosorum minorum, incidatur.

Item, quod omnes denarii tonsi et falsi, tam grosi et menuti, perforentur et destruantur omnino, et jurent attendere et observare, et attendi et observari facere omnes capsores et mercatores, et omnes pratici speciali sacramento, et omnes alii homines sacramento Communis teneantur.

Item, quod nemo debeat prefatam monetam trabucare, nec denerare, seu ponderare, tam grosam quam parvam, occasione destruendi eam; et quod nullus magister monete, vel funditor argenti, vel affinator, vel alius fondet vel fondere permittat suprascriptam monetam bonam novam; et si quis contrafecerit trabucator, sive denerator, solvat nomine banni viginti et quinque libras imperiares, et magister monete, sive

funditor, vel affinator, vel aliquis alius solvat nomine pene centum librarum imperiares quociens contrafecerit, et ipsas penas possit et debeat quodlibet Commune cujuslibet Civitatis suprascriptarum exigere a contrafaciente in sua Civitate, et prefata attendere et observare jurent speciali sacramento omnes capsores et paratici et mercatores, et qui accusabunt omnes et singulos, quos fuerint in aliquo facere contra prefata, vel in aliquo de prefatis, et etiam de hoc teneantur speciali sacramento Civitas et Communis, seu quelibet alia persona.

Item, quod omnes monete fiant per Communia Civitatum tantum, et quod recuperentur ab his, quibus date et vendite fuerunt ipse monete per Communia Civitatum.

Item, quod infra mensem unum post confirmationem hujus lighe destruantur et cassentur omnino omnes monete, que reperirentur de liga, vel penso infra suum modum.

Item, quod quelibet suprascriptarum Civitatum teneatur et debeat facere asazari de liga et pondere quolibet mense in sua Civitate monetam cujuslibet suprascriptarum

Civitatum, et si fraus reperiretur in aliqua suprascriptarum monetarum, quod illa Civitas, in qua facta fuerit ipsa moneta debeat appellari et teneatur venire, vel mittere ad se defendendum in illa Civitate, in qua diceretur ipsam fraudem monete ipsius repertam fore, infra decem dies proximos postquam ipsa Civitas fuerit appellata, et ad inveniendam ipsam fraudem requiratur, mittere teneatur et debeat stare Civitas omnis unum, vel duos Sapientes viros de moneta pro qualibet ipsarum Civitatum, et etiam unum vel duos asazatores, si placuerit asazatores mittere infra proximos decem dies postquam fuerint requisite, qui non sint domini, neque magistri alicujus monete; et si illa fraus reperiretur et pronunciaretur per ipsos Sapientes viros de moneta missos per ipsas Civitates, vel per majorem partem Communium, quod illud Commune, cujus est ipsa moneta reperta in fraudem, incidat in pena et solvere teneatur nomine pene centum librarum imperiares, et ipsa pena applicetur Communibus ipsarum Civitatum, et infra decem dies post pronunciacionem debeat solvi ipsa pena

per dictum Commune illis Communibus suprascriptarum Civitatum, et si non solverit dictam penam ad dictum terminum, ejus moneta refutetur et cassetur et banniatur omnino per omnes alias Civitates.

Item, quod arientum in peciam, sive in massiam, neque bolzonum grosum, neque menutum portetur extra districtus ipsarum dictarum Civitatum, neque de una Civitate ad aliam nisi eundo per rectam stratam ad aliquam supradictarum Civitatum, que fuerit de liga suprascripta: et hoc sub pena admissionis arienti ipsius, seu bulzoni, et torselli et tasche, in quo vel in quibus portaretur ipsum argentum, seu bolzonum, et quod quilibet sit accusator de illis, et quod perpetuo habeatur et teneatur privatus; quorum bolzoni et arienti medietas sit accusatoris, et alia medietas deveniat in Commune Civitatis ipsius, in cujus districtu reperiretur prefata portari contra formam superius ordinatam. Et hoc locum habeat, salvis statutis et ordinamentis factis et faciendis per ipsas Civitates, vel aliquam earum super facto arienti, vel bolzoni in sua Civitate, vel districtu.

Item, quod omne bolzonum grosum et parvum suprascriptarum monetarum, que cassari debent et perforari, acquirantur et acquiri debeant per bonos et legales homines in singulis Civitatibus nomine prefatorum omnium, et nomine ipsorum Communium, et cujuslibet eorum et pro ipsis omnibus.

Item, quod nulla prefatarum Civitatum, sive Commune, nec aliquis magister monete, nec superstans per se, nec per interpositam personam det, nec dari permittat aliquo modo, vel ingenio, quod dici, vel excogitari possit alicui overeri monete, ultra quatuor imperiares de qualibet marcha tam de grosis, quam de parvis: tali modo quod debiles destruantur, et fortes reducantur ad legitimum modum per prefatos overerios sine aliqua solutione.

Item, quod non detur monetariis ultra unum imperiare de qualibet marcha de grosis, et de parvis duos medianos, et minus.

Item, quod quelibet ipsarum Civitatum habeat unum asazum unius quarterii boni et puri et fini arienti, ad formam sive calmerium cujus fiet, sit arientum, de quo debeat fieri dicta moneta.

Item, quod nulla suprascriptarum Civitatum non possit, nec debeat nec fieri permittere, nec facere permitti in sua Civitate, vel districtu aliquam aliam monetam, que non sit de prefata liga, pondere et signo, ut suum est, et de forma monete sue sub prefata pena et banno centum librarum imperiarium qualibet vice, qua reperiretur contrafieri.

Item, quod quilibet Potestas et quelibet ipsarum Civitatum teneatur et debeat omnia facere in quolibet capitulo, et singilatim, et de hoc unum ordinamentum facere.

Et prefata et quolibet eorum locum habeant, et durent et durare debeant solummodo per spacium duorum annorum proxime venientium, et non ultra, nisi concorditer, prorogarentur et fierent et ordinarentur, ut ipsos duos annos per omnes suprascriptas Civitates et quamlibet earum etc.

5. In secondo luogo stimo opportuno aggiungere in quest' Appendice una tavola, che dimostra il progresso cronologico dei prezzi che ha avuto il fiorino d'oro nella città di Firenze dal tempo in cui fu prin-

cipiato a coniarsi sino ai moderni tempi, estratta dalla Seconda Parte del libro intitolato: *Il Fiorino d'oro antico illustrato*, notando i documenti citati dall' erudito autore dell' opera predetta; la qual tavola potrà servire di supplemento e di confronto alle altre simili tavole dimostrative dei prezzi del zecchino, che si trovano stampate nella citata Raccolta dell' Argelati.

TAVOLA

TAVOLA

Del valore dato al fiorino d'oro in Firenze dall'anno 1252, in cui fu principiato a battersi fino all'anno 1738, estratta dalla Parte Seconda del libro intitolato : Il Fiorino d'oro antico illustrato.

ANNI	VALORE Lir.	ss.	den.	
1252 »	1	—	—	*Gio. Vill. L.* 6 Istor. Fior. *c.* 54, *Malesp. c.* 152, *c.* 161, *Davanz.* Postill. sopra Tacit. *L.* 1 *n.* 27, *e L.* 2 *n.* 58, *Borgh. nel* Tratt. della Mon. Fior. *p.* 183, *ed altrove, Ammir.* Stor. Fior. *T.* 1 *L.* 2 *p.* 97.
1259 »	1	—	—	*Malesp.* Cron. c. 161.
1275 »	1	10	—	*Malesp. c.* 202 *p.* 184, *Vill. L.* 7 *c.* 50.
1282 »	1	12	—	*Vill. d. L. c.* 87, Annali di Simone della Tosa *al d. An. p.* 148.
1286 »	1	16	—	Annali *sud. di Sim. del. Tosa p.* 151, *il Vill. L.* 7

ANNI	VALORE			
	Lir.	ss.	den.	
				c. 110 *scrisse, che in quest' anno si spendeva soltanto a soldi* 35.
1294	»	—	—	— *Accenna Cherub. Ghirardazzi nella* Stor. di Bolog. *L.* 10 *p.* 34, *che in quest' anno si spendeva il fiorino per sol.* 30 *Bologn.; ma per non esser nota la loro corrispondenza con i Fiorentini, si passa oltre.*
1296	»	1	—	— *Questo si enuncia in una leg. dell' Uffic. delle Riform. di Fir. sotto dì* 13 *marzo, riportata dall' aut. nell' istesso Tratt. par.* 3 *n.* 1.
1302	»	2	11	— *Vill. L.* 8 *c.* 59.
1303	»	2	12	— *Vill. d. L.* 8 *c.* 68.
1331	»	3	—	— *Vill. L.* 10 *c.* 196.
1335	»	3	1	— *Borgh.* Tratt. dell'Arme del. Fam. Fior. *p.* 35, *ove dice computarsi il valore del fiorino un soldo o due più di tre lire.*

ANNI	VALORE				
		Lir.	ss.	den.	
1337	»	3	2	—	*Vill. L.* 11 *c.* 66.
1338	»	3	2	—	*Vill. L.* 11 *c.* 92.
1343	»	3	5	—	*Vill. L.* 12 *c.* 12.
1345	»	3	2	—	*Vill. L.* 12 *c.* 52.
1347	»	—	—	—	*Da un passo del Vill. al L.* 12 *c.* 82 *si ricava esser valso il fiorino in quest'anno meno di lir.* 4.
1350	»	—	—	—	*Matt. Vill. al L.* 2 *c.* 55 *notando la carestia che fu in Roma quest'anno, dice che il fiorino d'oro valeva ss.* 40 *di quella mon.; ma non sapendosi come questi soldi corrispondessero a quei di Fir., si passa avanti.*
1352	»	3	8	—	*Matt. Vill. L.* 3 *c.* 72.
1353	»	3	8	—	*Matt. Vill. L.* 3 *c.* 72.
1355	»	3	9	—	*Matt. Vill. L.* 5 *c.* 72.
1370	»	3	8	3	*A tenore di una legge dei* 22 *luglio di detto anno.*
1378	»	3	8	—	*Leg., o sia Provvis. dei* 21 *lug. di quest'anno, riport. fra i Docum. nella* 3 *par. al n.* 3.

ANNI		VALORE			
		Lir.	ss.	den.	
1380	»	3	10	—	*Ammir. L. 14 p. 753.*
1415	»	3	13	4	*Lo Stat. Fior., che fu approv. sotto dì 13 nov. di detto an. al L. 2 tit.* de solut. fiend. Cameræ in qua Moneta, et quomodo.
1448	»	4	5	—	*Provvis. di dett. an. ripor. nella cit. par. 3 n. 14.*
1464 30 *Mag.*	»	4	6	8	*Provvis. dei 30 mag. di quest' anno, ripor. alla par. 3 n. 15.*
1464 12 *Dic.*	»	4	8	4	*Provvis. di d. giorn. riport. al n. 16.*
1469	»	5	6	—	*Provv. riport. al n. 17.*
1470	»	5	14	—	*Provvis. riport. nella sopracit. par. 3 n. 18.*
1475	»	5	8	—	*Rifor. del Mont. dei 21 mar. di d. an., riport. nel. d. par. 3 al n. 21.*
1480	»	5	11	—	*Provv. dei 21 giug. di d. an., d. par. 3 n. 23.*
1485	»	6	2	—	
	»	6	3	—	*In altra parte dell' istesso anno.*
	»	6	4	—	*Su la fine.*

ANNI	VALORE				
		Lir.	ss.	den.	
1486	»	6	5	—	
	»	6	6	—	*In altra parte dell' istesso anno.*
1487	»	6	6	—	
1488	»	6	7	—	
1489	»	6	8	—	
	»	6	9	—	*In altra parte dell' istesso anno.*
1490	»	6	10	—	
1493	»	6	11	—	
1494	»	6	12	—	
1495	»	6	13	—	
1496	»	6	14	—	
1498	»	6	15	—	
1499	»	6	17	—	*Tutto questo vien ricavato da un estratto de' Libri di Conti del Monastero di S. Felicita di Firenze.*
1500	»	7	—	—	*Davanz. nella* Lez. sopra le Mon., *Varchi* Stor. di Fir. *L.* 9 *p.* 264.
1530	»	7	—	—	*Davanz. sopra Tac. L.* 1 *postill.* 27.
1531	»	7	10	—	*Varchi St. L.* 9 *p.* 264, e *L.* 12 *p.* 476.
1552	»	7	—	—	*Leg. dei* 10 *giugno di detto*

ANNI	VALORE			
	Lir.	ss.	den.	
				an., Savelli nella sua Pratica §. Moneta *n.* 32.
1574 »	10	—	—	*Davanz.* Lezione delle Monete *scritta in tal tempo.*
1599 »	10	—	—	*Davanz. L.* 1 *post.* 27.
1738 »	13	6	8	*Valor corr. del tempo, che l'autore scrive.*

6. Sarebbe stato desiderabile nella soprascritta tavola, che l'autore fosse stato così fornito di notizie da poterci dare il progresso dei pezzi degli ultimi due secoli con quella istessa precisione, con cui ce lo dà nei primi tre secoli, finchè il fiorino non è arrivato alle lire sette o alle lire sette e mezzo, poichè in appresso dalle lire sette e mezzo alle dieci e dalle dieci alle tredici e un terzo sono due salti, le di cui gradazioni non si vedono e sarebbero curiose e interessanti a sapersi e notarsi nel modo che minutamente è stato notato il corso precedente dalla lira unica, a cui in principio equivaleva il fiorino, fino alle lire sette.

7. Nel trattato manoscritto di Claudio Boissin *sopra la Valuta del Fiorino*, onde l'au-

tore suddetto ha tratte le notizie per descrivere il progresso cronologico dei notati prezzi, non apparisce alcun lume di più per chiarire i luoghi ove la detta tavola resta mancante, e le memorie similmente manoscritte del prior Bernardo Benvenuti, che dette sopra questo punto al Boissin i più importanti materiali, non danno alcun maggiore schiarimento; sicchè resta da sperarsi che chi si trova a portata di spogliare i registri originali della zecca di Firenze, e i documenti che possono sopra di ciò trovarsi negli archivj dell' Arte dei Mercatanti, dell' Arte del Cambio, del Monte Comune e della Camera Fiscale, si invoglierà di dare alla storia monetaria Fiorentina qualche maggior luce in un punto così curioso e interessante.

8. In attenzione di questo aggiungerò solo, come tra le leggi della zecca di Firenze ne ho veduta una del 15 luglio 1556 che regola il prezzo del detto fiorino a lire sette e dodici soldi, e che tal prezzo lo trovo confermato in altre susseguenti rinnovazioni della predetta legge, delle quali una ne ho veduta dei 24 settembre 1558, un' altra del 1573 e l' ultima dei 12 agosto 1577. Sicchè

pare, che almeno fino a questo tempo il prezzo legale del fiorino non si possa di: passato la detta somma.

9. Ciò potrebbe parere contraddittorio a quanto si dice nella Parte Seconda del predetto Trattato *del Fiorino d'oro antico illustrato* al Cap. XXI, ove si pone il valore del fiorino circa all'anno 1564 e l'anno 1574 arrivato a lire dieci, e si cita sopra di ciò l'autorità del Davanzati nella sua *Lezione sopra le Monete*, la quale si suppone scritta in quel tempo; ma a me pare che dalla Lettera Dedicatoria del Davanzati scritta a Pietro Usimbardi il primo maggio 1588 si provi, che la detta Lezione fosse scritta in quell' anno o al più nell' anno antecedente, sicchè dieci anni dopo la suddetta legge del 1577; e nella Postilla 27 sopra il primo Libro di Tacito, ove il Davanzati ripete l'istessa notizia del valore del fiorino in lire dieci, nota espressamente l'anno in cui scrive, che fu il 1599.

10. Per altro io per me credo, che dopo il principato della casa Medici il fiorino di oro cominciasse in Firenze ad avere due prezzi, cioè uno legale e l'altro popolare, e

che tal duplicità di prezzi sia durata molto tempo, e che perciò quel che dice il Davanzati e quel che risulta anche da altre testimonianze di tempi indubitatamente antecedenti alla detta ultima legge del 1577 sia vero, intendendolo nel senso popolare e difatto, quantunque nelle leggi il prezzo si sia tenuto in tutto il secolo decimosesto ristretto a lire sette e soldi dieci.

11. In riprova di ciò stimo bene di riportare una particella di una rappresentanza fatta dai deputati dell' Arte del Cambio l' anno 1573 al gran principe Francesco di Toscana in quel tempo reggente nell' avanzata età del gran duca Cosimo I, citata nel detto trattato di Claudio Boissin *della valuta del fiorino* al Cap. VI, la quale nel ragionamento non è molto valutabile, ma contiene diverse notizie curiose e importanti al nostro proposito, ed è del seguente tenore:

« Avendo Noi Deputati infrascritti, cioè
» Carlo Pitti, Benedetto Busini, Napoleone
» Cambj, Gio. Battista de Servi, visto quan-
» to da' detti mercanti è stato riferito, ed
» avendo con lunga discussione considerato
» il tutto, siamo di parere che l' opinione

» di quelli che vogliono alzare il prezzo allo
» scudo, o mettergli aggio di 3 o 3 ½ per
» cento, non sia buona, ma dannosa. Nel
» resto siamo di opinione come appresso,
» cioè Carlo Pitti e Gio. Battista de' Servi
» sono di parere e dicono, che nei paga-
» menti da farsi delle lettere di cambio si
» mantenga il modo che di presente si usa
» e costuma, e che chi non ha oro da pa-
» garle, le possa pagare in moneta ducale
» non minore che un giulio, con uno scu-
» do per cento d'aggio, come per la legge
» del 1563 fu ordinato; per essersi in detto
» aggio di uno per cento fattone mercan-
» zia, si proibisca che non si possa pagare
» dette lettere di manco che detto scudo
» uno per cento, e chi per qualsivoglia cau-
» sa lo diminuisse o accrescesse di cosa al-
» cuna, incorra in pena di scudi 100 di
» oro e quella somma che parresse a V. A.
» Serenissima.

» Benedetto Busini e Napoleone Cambj di-
» cono e sono di parere, che con difficoltà
» grandissima si potrà provvedere che la piaz-
» za sia abbondante di scudi d'oro, perchè
» non è dubbio che chi ha gli scudi fa ele-

» zione di mandarli dove vagliano più, ed
» è chiara cosa che in ogni luogo vagliano
» molto più delle lire 7. 10, o lire 7. 12
» che sono valutati qui; e particolarmente in
» Spagna, di dove pare che si cavino tutti
» i contanti, lo scudo d'oro vale tanto ar-
» gento, che ridotto a peso e lega della
» zecca di V. A. Serenissima sono più di lire
» 11. 3 per scudo, e conseguentemente a
» Genova, dove capitano quasi tutti o la
» maggior parte de' danari che vengono in
» Italia, uno scudo d'oro vale lire otto di
» questa moneta ducale, e d'avvantaggio. Im-
» perocchè per queste ragioni si conclude,
» che non ci possa venire più abbondanza
» di scudi d'oro di quello che per ordinario
» ha dato, dà e darà l'occasione corrente,
» se già non si alzasse il pregio dello scudo
» a pregio maggiore, la qual cosa ci pare
» perniciosa, perchè si considera che la va-
» luta così alta dello scudo in tutte le parti
» del mondo è causata dalla molta quantità
» d'argento e poca quantità di scudi d'oro,
» e se mai venisse, come pure potrebbe ac-
» cadere che venisse manco quantità d'ar-
» gento e più quantità d'oro, li prezzi tor-

» nerebbero al loro giusto, che è di lire 7.
» 12 incirca per scudo. Però non pare che
» sia bene incorrere in simile inconveniente
» di alzarlo, ma siamo di opinione che se
» non si può trovar modo da farci venire
» degli scudi d'oro, almanco si provvegga al
» più che si può alle difficoltà de'pagamenti
» così delli cambj, come di tutte le altre
» cose, le quali difficoltà espressamente si
» conosce che nascono dalla bottega che si
» fa degli aggi; da scudi si cambia a mo-
» neta corrente, e pertanto non ci piace
» l'opinione di Carlo Pitti e Gio. Battista
» de Servi, perchè non vediamo che dia oc-
» casione di farci venire più quantità di scudi
» e che nutrisce la bottega degli aggi dan-
» nosissima all'universale. E però siamo di
» opinione, che sarebbe manco male ridurre
» il modo di cambiare a scudi di moneta di
» lire 7 per scudo, che con questo modo
» ognuno saprà come si potrà governare e
» fare il suo costo, e sarà più comodo a
» tenere le scritture, e l'universale ne rice-
» verà quiete, ed alcuni particolari non po-
» tranno aggirare quelli che non sanno che
» cosa siano valute o aggi; e detto modo di

» cambiare a moneta corrente sarebbe così
» ammesso a Venezia, in Anversa, a Parigi,
» in Spagna, a Napoli, a Messina, a Paler-
» mo; e sebbene pare che il levare al cam-
» bio questo nome di scudo d'oro possa pa-
« rere innovazione di moneta, nondimeno se
» si considererà che questo nome di scudo
» di cambio al modo d'oggi e che si è usa-
» to da dieci anni in quà e più è un nome
» che non ha sostanza vera, ma sotto que-
» sta maschera si fa bottega d'aggi e tutti
» li pagamenti si fauno a moneta, non pare
» che meriti molta considerazione, nè per
» questo sarà che chi avrà degli scudi d'oro
» e ne farà venire non possa farne i fatti
» suoi, come è seguito da dieci anni in quà.
» E che per quella provvisione del cam-
» biare, che farà V. A. Serenissima alteran-
» do l'uso presente, ci parrebbe che doves-
» se cominciare fra quattro mesi dal dì che
» sarà pubblicato quello che sarà ordinato
» da V. A. »

12. Essendo adunque manifesta la discordanza fra il prezzo legale e il prezzo popolare del fiorino d'oro in tali tempi, tanto più si rende degno di curiosità l'avere un detta-

glio più esatto delle gradazioni che tal prezzo ha fatte, le quali ci capaciterebbero più che non fa il salto troppo subitaneo che nelle leggi s' incontra.

13. Infatti nel secolo susseguente io trovo che per legge dei 24 settembre 1608 fu posto il valore del fiorino gigliato a lire dieci, tre soldi e denari quattro, e in appresso ho veduta una legge dei 9 febbrajo 1635 ove si conferma l'istesso valore, e quest'istesso prezzo lo ritrovo confermato in un'altra legge dei 5 febbrajo 1645; dopo di che io non ho ritrovata altra notizia, se non che nel 1684, tempo in cui scrive il Boissin, il gigliato medesimo valeva lire dodici, e che si trova condotto al valore di lire tredici e un terzo circa all'anno 1712, quantunque per tutte le diligenze fatte io non ne abbia potuto fissare il tempo più precisamente.

14. In questa valuta ha perseverato con piena concordia tra il corso legale e il corso popolare fino all'anno 1750, nel quale ha principiato nel corso popolare a ricevere qualche aumento, che per ora si contiene nei limiti di cinque soldi incirca per gigliato, e questo è quanto io posso aggiungere in

supplemento della soprascritta tavola in mancanza di più esatte notizie e di mezzi di poterle originalmente ricavare, desiderando che quell'influenza che muove in oggi tutta l'Italia a scrivere sopra la materia delle monete, stimoli anche in Firenze qualche studioso delle patrie antichità a darci una più precisa relazione del corso che ha fatto il valore di questa già da cinque secoli incorrotta moneta.

15. Peraltro la tavola soprascritta, quantunque potesse esser più completa, non ostante colle notizie che già vi sono ci dimostra abbastanza, che il fiorino d'oro gigliato quando fu principiato a coniarsi in Firenze si tenne per equivalente a una lira della moneta di argento in quel tempo corrente; e se si fossero tenuti conti a fiorini o sia zecchini e frazioni di zecchini, non ci sarebbe stato nel valore numerario del fiorino in cinque secoli alcuna variazione, giacchè il fiorino coniato in origine nel peso di tre denari d'oro purissimo non ha sofferto in questo tempo alcuna notabile diminuzione nella sua sostanza, poichè dopo alcune minime variazioni dei tempi antichi è rimasto inalterabilmente nel

peso di denari due e grani ventitrè peso di Firenze, nel quale restò fissato per legge dei 24 dicembre 1442, che lo volle uguagliare al peso del ducato Veneziano (1). Onde in qualunque stipulazione fatta a fiorini non sarebbe potuta insorgere col decorso del tempo alcuna dubbiezza, e i conti di tutta l'Italia riferiti a una moneta incorrotta, come questa, potrebbero esser chiarissimi.

16. Ma siccome fu ritenuto nel contrattare e nello scritturare i conti l'antico nome di lira, che in Firenze specialmente è stata sempre moneta immaginaria (2), e la lira si componeva da un aggregato di monete reali di argento in quel tempo correnti, le quali si principiarono nel tratto successivo in diverse guise a depravare, i venti soldi di questa lira composti di moneta depravata principiarono a non contener più quella quantità d'argento fino, che era corrispettiva a tre denari d'oro che rimasero sempre immobili nel fiorino. Perciò venti soldi depravati non poterono seguitare

(1) *Fiorino d'oro antico illustrato* Part. III num. 11.
(2) Varchi, *Istor. Fiorent.* Lib. IX.

guitare a equivalere al fiorino, e principiò a richiedersene in equivalenza trenta, trentadue, trentasei, come la soprascritta tavola dimostra; e così successivamente col progresso de' tempi peggiorandosi sempre la moneta, più soldi e più lire della moneta peggiorata vi vollero per conguagliare il fiorino, che stette sempre fermo nel suo primitivo peso; e in tal guisa il fiorino è salito nei successivi tempi di prezzo nella città di Firenze, ove esso è nato, nel modo che gli è accaduto per tutto il restante dell'Italia, non già per un impero cieco d'affezione verso questa moneta che non ha avuto giammai merito maggiore di tre denari d'oro, ma per l'abuso quasichè universalmente praticato nelle zecche d'Italia di depravar sempre le monete di argento e le altre subalterne di bassa lega e di rame, dalla quale depravazione finchè non sarà possibile astenersi, non sarà nemmeno possibile d'impedire il rialzamento successivo che sempre lo zecchino sarà per ricevere, non per capriccio e fanatismo come alcuni credono, ma per la naturale distanza che deve essere tra l'oro e l'argento e tra l'argento ed il rame: la qual distanza se non

si vuole attribuire a un fanatismo generale degli uomini, non può nemmeno recar maraviglia che si preferiscano ogni giorno più le antiche e costanti monete d'oro alle moderne e sempre più scadenti monete d'argento.

17. Il Davanzati nella predetta *Lezione delle Monete* assegna chiarissimamente all'alzamento del fiorino quest'unica ragione: « Il no» stro fiorino valeva sessanta anni fa sette
» lire, oggi si cambia per dieci; perchè in
» quelle sette tanto stoffo e buono ariento
» era quanto in queste dieci, sicchè le sette
» odierne non hanno più facoltà di compe» rare un fiorino intiero, ma delle dieci parti
» le sette. Le altre tre parti sono svanite, e
» di tanto scemate le facoltà de' privati e le
» entrate pubbliche ancora; perchè con sette
» lire oggi non si ripone un fiorino intiero,
» ma li sette decimi. » E nella citata Postilla 27 sopra il Primo Libro di Tacito dice: « Due corollarj aggiungerò. L'uno che
» Firenze cominciò a battere il fiorino l'anno
» 1252 per una lira di moneta, sì buona era;
» l'anno 1530 valeva sette lire, sì peggiorate
» erano. Oggi ne vale dieci. A questo avve-

» nante la moneta si condurrà tosto a que'
» cappelli d'aguti, che dovettero essere la
» moneta di ferro degli Spartani. Con grande
» errore de'principi, che di tanto peggiorano
» le entrate loro e gli antichi livelli, lasci,
» censi e crediti de'privati e disturbano il
» commercio, non meno a non tener ferma
» la moneta che è misura del valore delle
» cose contrattabili, che se mutassero sta-
» dere, stajo, barile e braccio che sono mi-
» sure della loro quantità. »

18. L'autore del sopradetto trattato *del Fiorino d'oro* (1) mostra di non capacitarsi del ragionamento del Davanzati sopra il peggioramento delle lire, e dubita che la lira antica si debba credere dell'istessa bontà della moderna, sicchè rimane ambiguo sopra la causa dell' alzamento di prezzo che si vede accaduto al fiorino d'oro.

19. Un tal dubbio si può certamente tollerare in un libro ripieno di tante erudite notizie raccolte per illustrare l'istoria monetaria, che si ferma per lo più nelle circo-

---

(1) Parte Seconda Cap. VIII, IX e XXI.

stanze estrinseche della moneta atte a correggere la cronologia e a conservare la memoria degli importanti avvenimenti, e non cura di tener dietro alle conseguenze economiche dipendenti dal prezzo intrinseco di essa; e forse a tal dubbio dette occasione il citato Claudio Boissin, che nel detto suo trattato al capitolo IV e in diversi altri luoghi cade nell' errore di credere che il fiorino d'oro nell' anno 1252 valesse una lira, cioè in mente sua una di quelle lire composte di ottanta in novanta grani d'argento e valutate da venti soldi di rame, quattro delle quali lire a suo tempo costavano un denaro d'oro e dodici delle quali equivalevano parimenti a suo tempo al fiorino o sia zecchino d'oro, onde innocentemente si maraviglia come nei tempi antichi l'oro valesse così poco, talchè un denaro di esso si potesse avere con quattro crazie che fanno un terzo dell' odierna lira, e quel che è peggio s'impegna a renderne la ragione.

20. In tale errore è però notabile che cadono inavvedutamente molti altri, anche di quelli che hanno impiegato dello studio nella materia monetaria, che si lasciano nonostante

sorprendere dalla sempre costante divisione della lira in soldi e denari, onde perchè vedono la lira sempre valutata in venti soldi non credono possibile che dalla lira antica alla moderna si possa dar peggioramento. Pertanto non sarà inutile il ridurre all' ultima evidenza questo peggioramento di lire infatti occorso in Firenze per dileguare in ogni parte il dubbio modestamente eccitato dal sopradetto autore del trattato *del Fiorino d'oro antico illustrato*, e per sempre più confermare che la giusta equivalenza tra metallo e metallo dipende da una legge naturale e non dall' arbitrio umano.

21. Una lira odierna Fiorentina in moneta d'argento alla legge del grosso di Pisa contiene in se di argento fino grani settantasette; e considerando i tempi del Boissin, cioè l'anno 1684 ove la moneta d'argento era alla legge della livornina, una lira era allora composta da ottantaquattro grani e un terzo di argento fino; e prendendo ancora la legge della piastra di quel tempo, la lira conteneva ottantasette grani e un sesto incirca di argento fino, come consta anche dalla legge del dì 4 febbrajo 1682.

22. Ora il pretendere che nel 1252 quando il fiorino d'oro valeva una lira questa lira fosse equivalente alla lira nostra moderna, è l'istesso che asserire che nel 1252 una dramma, cioè settantadue grani d'oro erano equivalenti a meno di novanta grani d'argento, il che è un assurdo insigne, poichè non abbiamo memoria che ci insegni che l'oro sia stato in alcun tempo all' argento in proporzione più bassa dell' uno al dieci, e secondo tutte le memorie che ci sono rimaste nel 1252 doveva essere in Italia come l'uno al dodici, come abbiamo sopra detto al capitolo II num. 51 e 52, e come in quei prossimi tempi, cioè nell'anno 1356 lo prova in ispecie la carta data da Giovanni di Cabrospino Nunzio in Polonia alla camera Romana stampata dal Muratori (1); sicchè la lira Fiorentina probabilmente in quel tempo fu composta di tante monete d'argento, che insieme prese dovevano fare un peso di trentasei denari incirca d'argento fino.

23. Infatti Giovanni Villani (2) dice che

(1) *Antiqu. Ital.* Dissert. XXVIII.

(2) Lib. VI cap. 53.

la moneta che si batteva in Firenze avanti il 1252 era d'argento, e che valeva dodici denari per ogni pezzo che si chiamava anche esso fiorino, giacchè fu questo in Firenze il nome generico di ogni moneta, e il Borghini nel suo *Discorso sopra la Moneta* (1) fa vedere che i predetti fiorini d'argento erano d'argento puro di coppella, e che anche i denari piccoli in cui si divideva il detto fiorino erano monete effettive d'argento, e dice (2) non esservi memoria che la città battesse in tal tempo moneta di rame, salvo che forse dubita sopra alcune piccole monete chiamate medaglie, le quali vedo che si rammentano come usate in quei tempi anche nella convenzione delle città di Lombardia dell' anno 1254 sopra riportata al §. 4.

24. Il Borghini stesso (3) osserva che venti dei predetti fiorini d'argento, e per conseguenza 240 denari altresì d'argento componevano la lira di quel tempo, e che principiandosi dai Fiorentini a battere il fiorino

(1) Pag. 197.
(2) Pag. 192.
(3) Pag. 235.

d'oro fosse stabilito per comodo di farlo equivalere a una lira, cioè a tutto quell' aggregato di moneta d'argento che erano rappresentate in quel tempo secondo l'uso del paese da questo nome di lira, che fu allora, e sempre nei successivi tempi è stata in Firenze una moneta immaginaria (1). Ed avendo perciò prefinito il peso del nuovo fiorino in una dramma d'oro, deve presumersi secondo la proporzione duodecima che nei venti fiorini d'argento, o siano 240 denari d'argento si contenessero dodici dramme d'argento fino. E siccome i fiorini d'argento erano di coppella, e venti pezzi formavano la lira ed equivalevano al fiorino d'oro, si può presumere che il loro peso fosse di 43 grani e $\frac{1}{5}$ circa per ciascheduno.

25. E quando per l'antichità del tempo questo conto resti sottoposto a qualche piccola alterazione, ognun vede però che 20 pezzi d'argento che in mole erano appresso a poco simili al fiorino d'oro non potevano mai contenere nella lor mole così poco ar-

(1) Varchi, *Stor.* Lib. IX.

gento, da dubitare che la lira di quel tempo fosse simile all' odierna che appena ritiene in se l'argento di due antichi soldi.

26. Se la predetta moneta d'argento non si fosse mai peggiorata, è probabile che sino alla sopravvenienza dell' argento Americano il fiorino d'oro e la lira fossero stati equivalenti, ma il Borghini osserva che dopo l'anno 1252 la purità delle nostre monete d'argento comincia a decadere, e si trova usata la lega prima a undici e diciotto, poi a undici e diciasette, poi a undici e quindici, e finalmente circa all' anno 1300 a undici e dodici, nel qual grado fu fermata nell' anno 1305 sotto nome di *argento popolino*, nel quale ha perseverato in tutti i successivi tempi.

27. Nello spazio di questo mezzo secolo, oltre le alterazioni di lega notate dal Borghini, noi non sappiamo ciò che possa esser seguito nel peso; sappiamo bensì che molte mutazioni seguirono, e Dante di questi tempi parlando (1) rimprovera alla sua patria:

(1) *Purgatorio* Canto VI.

« Quante volte dal tempo che rimembre
» Legge, moneta ed ufficio e costume
» Hai tu mutato e rinnovato membre! »

28. Noi vediamo nella tavola sopra riportata al §. 5 il fiorino d'oro uscir dai limiti de' suoi primitivi venti soldi, e lo vediamo nel 1296 arrivato a quaranta, e da una legge proposta in detto anno e non approvata (1) si prova che Firenze era innondata da moneta forastiera cattiva, e che si voleva battere nuovi fiorini d'argento che valessero due soldi, acciò venti di questi potessero equivalere al fiorino d'oro. Sicchè un fiorino d'argento, cioè la ventesima parte di un fiorino d'oro che nell' anno 1252 valeva dodici denari o sia un soldo di monete piccole, nell' anno suddetto 1296 bisognava raddoppiarlo di valore e farlo equivalere a ventiquattro denari o siano due soldi, segno evidente che nella moneta piccola o fosse d'argento o fosse di rame, o fosse nazionale o forastiera, erano seguite grandissime altera-

(1) È riportata nel trattato del *Fiorino d'oro antico illustrato* Parte III num. I

zioni, giacchè il nuovo fiorino che doveva stamparsi peggiore del primo in quantità di argento, nonostante doveva equivalere a doppio numero di moneta bassa.

29. Questi nuovi fiorini, che furono anche detti *grossi popolini*, furono in effetto successivamente battuti per la prima volta l'anno 1305, come risulta dal Registro della zecca di Firenze istituito e principiato da Giovanni Villani di propria mano nel tempo che risiedè nel magistrato di essa zecca, il quale presto vedrà la luce mediante la diligenza del sig. Argelati che prepara un ampio Supplemento alla sua citata Raccolta.

30. Sarebbe stato desiderabile che di tutte le monete citate nel predetto registro fosse notato la lega e il peso, acciò si potesse calcolare il metallo fino che contenevano, e che i successori del Villani seguendo l'intenzione del loro istitutore fossero stati più diligenti nel registrare le qualità intrinseche ed estrinseche della moneta di tempo in tempo battuta, piuttosto che limitare la loro attenzione alla sterile notizia delle persone che secondo la serie dei tempi hanno risieduto in quel magistrato. Nonostante dal detto

registro, tale quale è, si ricaveranno tanti lumi che basteranno per chiarire la presente questione.

31. I predetti popolini d'argento si sa che valevano due soldi, e che venti di essi valevano un fiorino d'oro, e che il predetto argento era a bontà di undici e mezzo. Si sa altresì che i predetti popolini erano di mole e figura molto simili ai fiorini d'oro, talchè colla semplice indoratura di essi si poteva facilmente ingannare e farli passare per fiorini d'oro, secondo la celebre burla raccontata dal Bocaccio (1); e il sig. Manni nella sua *Istoria del Decamerone* attesta di averne di tali popolini indorati veduto uno, e ne riporta la figura, ma non ne registra il peso. Peraltro essendo noto il peso del fiorino d'oro in settantadue grani d'oro purissimo, colla tavola proporzionale delle gravità specifiche possiamo congetturare che il popolino d'argento pesasse grani quaranta, 7, 6 ¼, poichè con ventitrè ventiquattresimi del predetto peso d'argento fino di coppella,

(1) *Decamerone*, Giornata VI Nov. 3.

e coll' altro ventiquattresimo in rame si può comporre una moneta di mole e figura simile al fiorino d'oro di settandue grani, ritenendo che la gravità dell' oro fino sia 19,640, quella dell' argento fino 11,091 e quella del rame 8784, secondo la copiosa tavola che si trova appresso le *Lezioni di Fisica sperimentale* del Cotes.

32. In tal caso adunque un popolino di argento avrebbe contenuto di fino grani trentotto, 23. 2. 6, e venti popolini avrebbero contenuto denari 32, gr. 11. 5. 21, che è una somma molto prossima a quella che secondo la proporzione duodecima corrisponde a tre denari d'oro fino contenuti nel fiorino d'oro. E sebbene non possiamo lusingarci di fissare con ciò esattamente l'argento contenuto in detti popolini, è per altro chiaro abbastanza che il poco argento contenuto in una lira odierna non ha mai potuto equivalere al fiorino.

33. In questi limiti non si fermò la moneta in Firenze, ma dal registro sopracitato di Giovanni Villani apparisce che nel 1314 si battè una nuova moneta intitolata *guelfi d'argento*, di cui non si sa nè il peso nè

il valore; nel 1315 comparisce per la prima volta la moneta di rame; nel 1316 si fa menzione di fiorini mescolati di argento e rame di valuta di sei denari, senza notizia di lega nè di peso; nel 1318 si nota un' altra nuova moneta di trenta e di quindici denari intitolata *guelfi d'argento* senza notizia di lega nè di peso; e nel 1321 si fa menzione di una moneta intitolata *fiorini piccoli e neri* con lega di un' oncia di argento fino e undici once di rame per libbra senza notizia di peso, la quale finalmente nell' anno 1325 ci vien data in qualche maniera, perchè si trova notato che una libbra di moneta della sopradetta lega importava soldi quarantacinque.

34. In tal tempo noi possiamo osservare nella tavola sopra riferita al §. 5 il valore del fiorino d'oro condotto a sessanta soldi. Sicchè possiamo calcolare che per trovare l'equivalenza di un fiorino in questa moneta nera, si richiedevano in tal tempo sedici once della medesima contenente un' oncia e un terzo di argento fino e once quattordici e due terzi di rame, il che può servire di disinganno a quelli che credono che la

lira antica equivaglia a venti soldi dell'odierna moneta di rame e che tra la lira antica e la moderna non vi sia peggioramento, giacchè per mettere assieme in oggi in moneta bassa un' oncia e un terzo, cioè trentadue denari di argento fino bisognerebbe in Milano fondere parpajole num. 106 circa che sono a lega di 2. 18 in peso di num. 145 al marco, e in Firenze crazie num. 119 circa che sono a lega di 3. 20 in peso di num. 342 per ogni libbra.

35. È vero che trentadue denari d'argento fino non sono in oggi e nemmeno erano nel 1325 il giusto equivalente di una dramma d'oro, che doveva arrivare secondo la proporzione duodecima a trentasei denari di argento. Ma per li sei denari che mancano nella detta moneta nera, bisogna considerare che per qualche cosa in questa saranno state valutate le quattordici once e due terzi di rame che vi erano, e che inoltre si tratta di moneta nera nella quale sempre ha regnato l'abuso di tenerla sotto la giusta proporzione, e che poco maggiore argento poteva essere negli antidetti venti popolini; sicchè è da presumersi che tal moneta du-

rasse poco senza essere molto depravata, perchè osserviamo che la lira di Firenze andò sempre peggiorando e il fiorino d'oro arrivato alla valuta di lire tre non si fermò in essa, ma forzato da questo e altri molto maggiori errori di proporzione si avanzò nei successivi tempi a conguagliarsi con maggior numero di lire, come la soprascritta tavola dimostra.

36. Giovanni Villani (1), parlando dei tempi circa all'anno 1338, dice che il guadagno della zecca di Firenze nella moneta di quattrini e di piccoli, pagato l'ovraggio, valeva l'anno fiorini 1500 d'oro. Questo è un solenne argomento che prova il peggioramento della moneta di quei tempi, giacchè la zecca non può guadagnare su la moneta bassa senza rimpiccolire la lira del paese e accrescere in conseguenza la valuta delle monete che rimasero incorrotte, come fu sempre il fiorino d'oro che infatti vediamo progressivamente accrescere di prezzo.

37.

(1) Lib. XI Cap. XCI.

37. Nel registro sopra menzionato all' anno 1332 si fa ricordo di una nuova moneta nera di quattro denari, senza notare nè lega nè peso; e all' anno 1345 si registra una nuova moneta di grossi d' argento detti *guelfi* di soldi quattro, similmente senza notizia di lega nè di peso. Ma l'istesso Villani all' anno 1347 (1) racconta chiaramente un nuovo peggioramento fatto nella moneta di argento e di rame, di cui fa menzione anco l'Ammirato all' anno medesimo.

38. Nell' anno 1368 l' Ammirato racconta un altro ulteriore peggioramento: — Ivi —
« Ed avendosi sempre avuto premura dai
» Fiorentini di far battere moneta bella e
» buona tanto d'argento che d'oro, impor-
» tando non poco per la riputazione che
» ne viene al principe, e trovandosi in quei
» tempi molti signori e comuni che ne fa-
» cevano coniare, per il qual rispetto era
» rincarito l'argento, e il grosso Fiorentino
» essendo per sua bontà fonduto, i senatori
» dettero ordine di far battere altre monete

(1) Lib. XII Cap. XCVI.

» di minor pregio per la quantità, ma di
» ugual bontà per la lega per impedirne la
» distruzione. »

39. Dovrebbe far maraviglia che questa cattiva ragione abbia sempre servito di pretesto plausibile a mascherare le risoluzioni di depravare le monete. La zecca fa nuove monete peggiori delle antiche, o tollera le monete peggiorate dai tosatori o dagli introduttori di moneta forastiera. Questo peggioramento fa subito rincarire le monete antiche e buone e le paste d'oro e d'argento, e questo cattivo ma necessario effetto è abbracciato per pretesto di peggiorarle un' altra volta, e così di male in peggio ci condurremo alla necessità di guardar le lire col microscopio.

40. Nell' anno 1417 l'istesso Ammirato ci dà una prova di un altro insigne peggioramento, poichè ci dice che di quell' istessa moneta nera, di cui sopra abbiamo parlato a lega di un' oncia di argento e di undici once di rame, con una libbra della quale nell' anno 1325 se ne batteva per quarantacinque soldi, in quest' anno 1417 se ne batteva per ottantatre soldi. E questa pari-

menti è la ragione per cui il fiorino d'oro, che nell'anno 1415 era stato dallo statuto Fiorentino fissato nella valuta di settantatre soldi e quattro denari (1), non potè in essa contenersi, ma lo vediamo avanzarsi a gran passi a cercare la sua equivalenza in maggior numero di soldi, finchè alla fine di quel secolo arriva alle sette lire in conseguenza delle spesse depravazioni che la zecca andò facendo nella sua moneta, e delle inondazioni che di tempo in tempo il paese soffriva di monete forastiere e che forse in quel turbolento secolo non poteva evitare. E se noi potessimo avere da una parte i registri di zecca completi in maniera, che ci dassero la notizia tanto della lega che del peso delle monete battute, e facessimo dall'altra qualche riflessione alle annate più calamitose della repubblica, nelle quali la forza delle sue leggi non potè esser bastante a difenderla dal danno delle monete forastiere o delle monete tosate, noi potressimo forse impegnarci a render ragione anno per anno

(1) Lib. II tit. *de solut. fiendis camer.*

di tutti i progressi che il prezzo del fiorino ha fatto nei primi tre secoli dalla lira unica fino alle lire sette.

41. Nell' anno 1501 con la legge dei 14 ottobre si pretese di apportare rimedio alla confusione che l'antecedente progresso della valuta del fiorino aveva cagionato, con ordinare che tutti i conti tanto pubblici che privati si riducessero a fiorini d'oro effettivi che furono detti *fiorini larghi di oro in oro*, e che tutte le stipulazioni passate si riducessero a detti fiorini di oro effettivi; e in tali monete effettive in avvenire si riscuotesse e si pagasse e si scriturasse i libri di debito e credito, non servendosi delle lire che per indicare le frazioni del fiorino effettivo. Ma tal legge non fu osservata; e non credo che si potesse osservare.

42. La confusione sopradetta nasceva perchè il peggioramento della moneta d'argento fa, come abbiamo in più luoghi notato, primieramente sparire e poi rincarire le monete buone e incorrotte, e la sparizione della moneta buona dura finchè il rincarimento resta o dalle leggi o da qualche altra causa difficoltato. Per tal ragione più volte si patì

in Firenze scarsità di fiorini d'oro effettivi, e nel tempo di tale scarsità si principiò a pagare la valuta del fiorino in grossi o in altra moneta d'argento; ma, come è naturale, deteriorandosi la moneta d'argento e prendendo sempre maggior favore il fiorino si venne a statuire una differenza dal pagamento di fiorini effettivi, o di oro in oro come si diceva, al pagamento di fiorini in moneta; ma pure quando i fiorini d'oro non vi erano, i creditori bisognò che si contentassero di moneta d'argento, particolarmente in tutti i casi dove non era indubitatamente dedotta in patto la specie, e si contentassero di quel tal numero di lire in moneta d'argento che tempo per tempo passarono per equivalenti al fiorino d'oro; onde s'introdusse l'usanza di contrattare a fiorini di grossi o fiorini di moneta, o con altre denominazioni distinguenti il fiorino d'oro effettivo dalla di lui valuta in altra moneta.

43. Da tal causa dipendette che si trovavano in Firenze più e diverse denominazioni di fiorini e molte diversità nelle loro rispettive valute, come anche in oggi s'incontrano, e che hanno fatto credere a taluni esservi

stati fiorini d'oro diversi nella loro sostanza, quantunque sia certo che questa è stata sempre una moneta incorrotta di una dramma di oro con la pura variazione di un grano, e che questa unica moneta è quella che ha avuto tante diverse denominazioni e tante diverse valutazioni, come anche il Boissin in questa parte conviene e ampiamente dimostra nell'Introduzione e al Cap. 13, dove riporta anco una sentenza del supremo magistrato del dì 13 luglio 1570 in causa Guidetti, Filicaja e Salvetti, che dichiara questa indentità del fiorino d'oro.

44. Le diverse valutazioni di tale unica moneta derivano dalla scarsità, come si è detto, più volte occorsa della specie, e dall'usanza in conseguenza introdotta di pagare i debiti contratti a fiorini in lire. Ammessa tale usanza e peggiorate col progresso dei tempi le lire d'argento, si è però ritenuto di pagare e ricevere l'istesso numero di lire che nel tempo della prima scritturazione fu equivalente al fiorino, essendosi per l'annuale acquiescenza del creditore in una certa maniera prescritto il numero delle lire suffiziente al pagamento. Per tal causa nei di-

versi tribunali di Firenze incontriamo fiorini di diversa valuta, il che non significa che vi siano stati fiorini d'oro di diversi generi, ma significa che in ciaschedun tribunale si è cominciato a ricevere in lire la valuta del fiorino in diversi tempi, e che si è scritturato quel numero di lire che in quel tempo fu con verità equivalente a un fiorino effettivo, cioè a una dramma d'oro, e che poi si è seguitato a tenere la scrittura sopra l'istesso numero di lire impostato nei primi registri in favore dei debitori e in pregiudizio dei creditori, come sempre segue quando la sostanza della lira dedotta in obbligazione per una insensibile traspirazione si va sfumando.

45. Per tal causa la legge suddetta del 1501 pretendeva di rimediare ai passati disordini, e provvedere anche alle molte controversie che i predetti diversi modi di valutare il fiorino avevano prodotto, esequando tutte le stipulazioni antecedenti fatte ai fiorini di diverse denominazioni e valute e riducendole con l'opportuno conguaglio a fiorini d'oro effettivi, cioè alla moneta che poteva giustamente passare per la più incorruttibile,

nella quale ordinava che si tenessero in avvenire tutti i conti pubblici e privati e si facessero tutti i pagamenti. Ma i rimedj in una materia simile non basta immaginarli e dirli con le parole, poichè bisognava con i fatti richiamare i fiorini d'oro con migliorare la moneta d'argento nazionale, e con liberarsi dalle monete tosate e di cattiva lega da cui in detta legge si vede che il popolo restava oppresso, il che forse in quel tempo in cui il governo fu esposto a' suoi maggiori tumulti non poteva fare; onde il fiorino seguitò a crescere di prezzo, e nel 1531 lo troviamo condotto a lire 7. 10.

46. Questo è il primo anno del principato della casa Medici, e troviamo subito una legge dei 4 agosto, ove si vede che il nuovo governo che vorrebbe liberare il paese dalle monete forastiere di materia vilissima che vi circolavano, credette un oggetto degno delle sue prime cure il dare una nuova prefinizione di prezzo alle monete proprie di oro e di argento, e il dare una regola ai pagamenti dei debiti contratti nel passato tempo.

47. Dispone adunque che il fiorino d'oro

di Firenze, che in questi tempi si era cominciato a chiamare *ducato e scudo d'oro*, si spenda per lire sette e soldi dieci, e dispone che nella moneta di argento il barile debba spendersi per soldi tredici e denari quattro, e il grosso per soldi sette e denari sei e la moneta di quattro grossi a proporzione, e prefinisce il peso del barile a settanta grani e del grosso a grani trentotto, e fa diverse disposizioni sopra il modo di pagare i debiti di prima contratti che riuscirono oscure e litigiose, di cui è ora superfluo parlare, notando solo che si rilasciò la libertà di pagare in fiorini d'oro effettivi o in valuta di moneta d'argento ai prezzi stabiliti, sempre chè non constasse che fosse dedotto in patto speciale il genere della moneta.

48. Siccome noi sappiamo la lega del barile e del grosso a bontà di 11 $\frac{1}{2}$, con la detta prefinizione di peso abbiamo la notizia certa che il suddetto barile conteneva di fino grana 67. 2 e che il grosso conteneva di fino grani 36. 10, e che perciò nel tempo che 71 grani d'oro fino valevano dentro al fiorino d'oro sette lire e mezzo, ritrovano il

suo equivalente in moneta di barili in denari trentuno e grani 10. 16 d'argento fino, e in moneta di grossi in denari trenta e grani 8. 8.

49. Io farò qui due osservazioni. La prima sopra questa moneta di grossi, li quali sono i medesimi che i grossi popolini d'argento che furono principiati a battere nell' anno 1505, e che succedessero agli antichi fiorini d'argento di coppella che nell' anno 1252 formavano con venti pezzi una lira del paese, ed equivalevano al fiorino di oro. Venti pezzi di questa moneta hanno sempre fino all' anno 1531 equivaluto al detto fiorino, e il deterioramento che in tali grossi è accaduto si può vedere che non è molto grande, poichè insomma nello stato della loro maggiore decadenza contenevano in tutti i detti venti pezzi denari trenta e grani 8. 8 di argento fino, onde la decadenza non potè essere che di cinque in sei denari al più. Ma quel che si deve notare e che prova il più insigne peggioramento della moneta, è che questo grosso o fiorino d'argento, che nella sua origine lo troviamo valere dodici denari o sia un soldo e nell' anno 1505 l'al-

biamo osservato condotto a ventiquattro denari, lo troviamo nella legge suddetta del 1531 arrivato a soldi sette e mezzo che sono denari novanta, il che dimostra che la moneta bassa e subalterna al grosso era in quel decorso di tempo peggiorata come sette e mezzo a uno, e che oltre a questo l'istesso grosso, che si pretendeva di fare equivalere al ventesimo di un fiorino d'oro, era peggiorato quasi di un sesto. Di tal moneta di grossi non ne farò più uso, perchè colla legge dei 5 marzo 1534 rimase soppressa.

50. La seconda osservazione è sopra la moneta detta *dei barili* la quale non è a mia notizia quando avesse origine, e la vedo alquanto migliore di quella dei grossi, e ha dato origine allo monete usate in Toscana nei successivi tempi. Ma con tutto che fosse la miglior moneta, si deve avvertire che era ancor lontana dalla giusta proporzione, poichè vegliando in tal tempo per tutta l'Italia la proporzione duodecima, settantuno grani d'oro meritavano a tal conto in equivalenza trentacinque denari e mezzo di argento fino, e non bastavano i sopradetti denari trentuno grani 10. 16.

51. Questo errore di proporzione fece divenire sempre più raro il fiorino d'oro. In fatti il Varchi dice, che a quel tempo chi gli aveva usava o fonderli o serbarli (1). Ma invece di correggerlo fu nei successivi tempi accresciuto, poichè per la detta legge de' 5 marzo 1534 per rimediare ai disordini causati dalle cattive monete forastiere e nazionali si ricorre al sempre sognato rimedio di stampare una nuova moneta più leggiera, onde si riduce il barile della solita bontà di argento popolino a pesare grani 68. 3 e a contenere di fino grani 65. 6. 21, onde sette lire e mezzo in tal nuova moneta contenevano di argento fino denari trenta e grani 14. 11, che secondo la detta legge dovevano equivalere al fiorino o ducato d'oro che si conferma nella medesima al prezzo antidetto di sette lire e mezzo. E nell'anno susseguente 1535 ai 12 novembre fu di nuovo sbassato il barile e ridotto a grani 65. 12. 10 di peso e a contenere in conseguenza di argento fino grani 62. 18. 21, onde l'equivalente di un

(1) *Istor. Fioren.* Lib. IX.

ducato gigliato d'oro, cioè sette lire e mezzo di questa moneta si ridusse dopo questo terzò ritocco a contenere di argento fino denari ventinove e grani 10. 8. 8.

12. Questi barili sono le monete che stampò di bellissima impronta il duca Alessandro, che ne fece fare i conj dal celebre Benvenuto Cellini, come egli medesimo racconta nella sua Vita (1) e nel suo *Trattato dell'Oreficeria* (2), ove dice che la maggiore delle medesime, che secondo la citata legge del 1534 era di tre barili, equivaleva a quattro carlini di quel tempo. Da questa hanno avuto origine i testoni e mezzi testoni, giulj o paoli Fiorentini, che dalla capelliera del duca Alessandro presero il nome di *Ricci*, andando in obblivione nei futuri tempi il primo nome di barili.

53. Rispetto ai pagamenti da farsi in esecuzione di contratti antichi, le sopradette leggi del 1531 e del 1534 invece di rimediare fornirono nuova materia di litigi, sic-

---

(1) Pag. 107.

(2) Cap. VII.

che fu creduto opportuno di troncarli tutti con la legge de' 10 giugno 1552, comandando che per tutti i debiti contratti avanti la suddetta legge de' 4 agosto 1551 per ogni ducato, ovvero fiorino d'oro con qualunque denominazione dedotto in obbligazione, si dovesse pagare solamente lire sette della moneta corrente. Con ciò adunque s' introdusse l' usanza di pagare in lire tutti i debiti contratti a fiorini d'oro, con la sola differenza che i debiti antecedenti all'anno 1551 si pagavano con sole lire sette di moneta d'argento indistintamente e i debiti susseguenti si pagavano con lire sette e mezzo di simil moneta, quando in questi debiti susseguenti non fosse espressamente dedotta in patto la specie del fiorino d'oro in oro.

54. Noi abbiamo osservato di sopra che in lire sette e mezzo della moneta d'argento di barili che era la migliore, non si trovava tanto argento fino da equivalere giustamente al fiorino d'oro, sicchè molto meno se ne sarà trovato in sole lire sette di cui furono obbligati a contentarsi li creditori mediante la legge suddetta del 1552.

55. Si confermò pertanto con tal intro-

duzione l'esilio che aveva preso dalla Toscana il fiorino d'oro, di cui attesta il Varchi (1) e si lamenta il Davanzati nella sua *Lezione* e altri, che attribuiscono al genio del duca Alessandro lo spegnere tutta la moneta repubblicana (2). Ma io credo ciò seguito non per vanità nè per odio delle antiche impronte, ma perchè il duca Alessandro facendo battere monete bellissime di conio ma in sostanza d'argento più leggiere delle antiche, venne naturalmente a spegnere tutta la moneta antica rifondendola nella nuova e dando per desiderio di guadagnare un prezzo a questa sua moneta sproporzionato al valore del fiorino d'oro, divenne impossibile che questo restasse nel commercio e perciò si mandarono tutti fuori, ove era lecito permutarli con maggior dose d'argento fino, come chiaramente dicono i deputati dell'Arte del Cambio nella citata loro rappresentanza del 1573; nel qual tempo si vede che ancora non si era trovato il rime-

(1) Lib. IX cit.

(2) Segni, *Stor. Fiorent.* Lib. IX.

dio per far ritornare a Firenze i fiorini d'oro e che invano si ricercava, poichè le leggi a fatica si erano indotte a crescere di due soli soldi il valore del fiorino d'oro conducendolo a lire sette e soldi dodici, nel mentre che il Davanzati attesta che valeva dieci lire, e i deputati suddetti dicono che in Spagna si poteva cambiare con tanto argento che equivalesse a lire undici.

56. Ritornando alla nostra istoria, fu preteso nel regno di Cosimo I di rimediare alla scarsità dei fiorini d'oro con stampare una moneta d'argento, che valesse quanto un fiorino d'oro. Noi abbiamo osservato di sopra che i debiti contratti a fiorini d'oro si pagavano per lo più con lire sette di moneta, e che perciò si era introdotta un'usanza di distinguere il fiorino o ducato d'oro in oro dal fiorino o ducato di moneta, nell'istessa guisa che al giorno d'oggi vediamo anche in Milano popolarmente distinguere i filippi effettivi che vagliono lire sette e mezzo dai filippi contrattati in genere, che si pagano e si riscuotono per lire sette valuta più antica dell'istessa identifica moneta; onde per supplire a questo fiorino o ducato di moneta,

moneta, che era quello che più comunemente usava in mancanza d'oro promettersi, pagarsi e riscuotersi, fu immaginata la piastra Fiorentina la quale fu stampata in peso di denari ventisette gr. 14 $\frac{4}{5}$ di argento popolino, contenente perciò di fino den. 26 gr. 11. 4. 8, e questa fu prezzata lire sette con idea che si dovesse prendere e pagare per la valuta di un fiorino d'oro di moneta, e fermo stante il fiorino effettivo d'oro in oro nel solito prezzo di lire sette e soldi dieci.

57. Questa introduzione non portò alcun giovamento, perchè invece di migliorare peggiorò la moneta preesistente dei barili, poichè laddove i barili nell'ultimo alleggerimento dell'anno suddetto 1535 contenevano in lire sette e mezzo denari ventinove gr. 10. 8. 8, sette lire e mezzo in moneta di piastre contenevano solamente denari ventotto gr. 8. 13. 3.

58. Adunque il fiorino o ducato d'oro sparì più che mai, e a poco servirono due soldi d'aumento che gli concesse la legge dell'anno 1556, perchè come abbiamo veduto a questo prezzo non è più tornato, e

non poteva ritornare finchè non si correggeva esattamente l'error di proporzione tra l'argento e l'oro.

59. Questo error di proporzione non fu mai corretto, poichè nel secolo susseguente quando si trovano le leggi che portano la valuta del fiorino o ducato d'oro a dieci lire, già la proporzione duodecima che ai tempi del duca Alessandro sussisteva per la sopravvenienza dell'argento Americano era principiata ad alterarsi, e sempre andò crescendo a favor dell'oro. Tanto più che in tal tempo, mentre l'argento per tutta l'Europa avviliva, le zecche non hanno fatto altro che estenuar le monete d'argento invece d'impinguarle, come piuttosto la ragione richiedeva.

60. Infatti in Toscana dopo aver riformata alla legge della piastra tutta la moneta d'argento preesistente, e fatta in proporzione la mezza piastra, il testone, il mezzo testone che prese nome di lira, il giulio che era l'antico barile e sofferse con ciò un quarto alleggerimento, e il mezzo giulio, si pensò col progresso dei tempi a nuove maniere di far monete con minor dose di argento.

61. Avendosi scrupolo ad alterare l'antica lega dell' argento popolino sempre praticata dalla zecca di Firenze dall'anno 1305 in poi, si pensò nell'anno 1595 al compenso di erigere una nuova zecca in Pisa nella quale si potesse battere monete di lega inferiore, come fu fatto con la legge dei 21 luglio di detto anno, quantunque tornando in appresso incomoda questa duplicità di zecche, s'introdusse dopo pochi anni l'uso di battere nella zecca di Firenze le monete tanto alla legge antica della zecca di Firenze che alla nuova legge della zecca di Pisa.

62. Da questa zecca per finzion legale detta Pisana, senza far conto di diverse altre monete che non hanno avuto gran seguito nè grande influenza nel presente commercio, sono usciti il tollero o sia livornina a bontà di once undici, di peso denari ventitre, di fino denari ventuno e grani 2; la pezza della rosa all'istessa bontà di undici, di peso denari ventidue, di fino denari venti e grani 4; e in questo presente secolo il grosso Pisano alla medesima bontà di undici, di peso denari uno e gr. 4, di fino denari uno e grani 1. 16.

63. Ma nel tempo che dalla detta zecca di Pisa si erano dati fuora i tolleri e le pezze, anche la zecca di Firenze credette che ritenuta l'antica delicatezza nella lega dell' argento popolino di once undici e mezzo si potesse prendere qualche libertà nel peso, e perciò con legge dei 30 aprile 1676 fu la piastra Fiorentina dai ventisette denari grani 14 $\frac{4}{5}$ sbassata e ridotta a ventisei denari e grani 13, e perciò a contener di fino solamente denari venticinque e grani 10. 11; e con ciò restò riformata tutta la moneta d'argento subalterna alla piastra e battuta all'istessa legge, cioè la mezza piastra, il testone, la lira, il giulio e il mezzo giulio della zecca Fiorentina.

64. Acciò si veda in una sola occhiata il progresso di tutte queste diminuzioni occorse nelle più importanti monete d'argento dall' anno 1531 fino al presente stimo bene di aggiungere l'infrascritta tavola, nella quale si può osservare quanto argento fino conteneva la moneta del predetto anno 1531 in quella somma di lire sette e mezzo, che si pretendeva di far equivalere in quel tempo a un fiorino d'oro e che secondo la verità

naturale nemmeno in quel tempo gli equivaleva, e si può osservare quanto argento sia stato successivamente sottratto alle medesime lire sette e mezzo, e per conseguenza quanto peggioramento abbia fatto da quel tempo in poi la lira nazionale.

TAVOLA

Che dimostra la diminuzione della lira di Firenze dall' anno 1531 fino al presente.

	Argento fino contenuto in ciascheduna delle sottonotate monete.	Argento fino che si conterrebbe in lir. 7. 10 di ciaschedun genere di dette monete.
Il barile dell' an. 1531, che valeva ss. 13 4, pesava den. 2 gr. 22, a bontà di onc. 11. 12, conteneva d' argento fino . . . . . d.	2 19 2 —	
Cosicchè		
Lir. 7. 10 di questa moneta, che equivalevano a un fiorino d'oro, contenevano di argento fino		d. 31 10 16 —
Il barile dell' an. 1534, che valeva ss. 13. 4, pesava d. 2 gr. 20. 3		

	Argento fino contenuto in ciascheduna delle sottonotate monete.	Argento fino che si conterrebbe in lir. 7. 10 di ciaschedun genere di dette monete.
a bontà di on. 11. 12, conteneva di argento fino . . . . d.	2 17 6 21	
Cosicchè Lir. 7. 10 di questa moneta contenevano di argento fino		d. 30 14 11 —
Il barile dell'an. 1535, che valeva ss. 13. 4, pes. d. 2 gr. 17. 12. 10, a bontà di on. 11. 12, conteneva di argento fino . . . . d.	2 14 18 21	
Cosicchè Lir. 7. 10 di questa moneta contenevano di argento fino		d. 29 10 8 8
La piastra Fiorentina antica, che valeva lire 7. —, pesava denari 27 grani 14 $\frac{4}{5}$ a bontà di onc. 11. 12,		

	Argento fino contenuto in ciascheduna delle sottonotate monete.	Argento fino che si conterrebbe in lir. 7. 10 di ciaschedun genere di dette monete.
conteneva di argento fino	d. 26 11 4 8	
Cosicchè		
Lir. 7. 10 di questa moneta contenevano di argento fino		d. 28 8 13 3
La mezza piastra Fiorentina, il testone, la lira, il paolo e mezzo paolo sono monete tutte battute all' istessa bontà di once 11. 12, e peso a proporzione dellè piastra Fiorentina.		
La piastra Fiorentina moderna dopo l'anno 1676, che vale lir. 7; pesa denari 26 grani 13 —, a bontà di onc. 11. 12, contiene di argento fino . . d.	25 10 11 —	
Cosicchè		
Lir. 7. 10 di questa		

	Argento fino contenuto in ciascheduna delle sottonotate monete.	Argento fino che si conterrebbe in lir. 7. 10 di ciaschedun genere di dette monete.
moneta conterrebbero di argento fino		d. 27 6 1 12
Secondo la detta riduzione furono riformate proporzionalmente anche le sopradette monete subalterne.		
Il tollero o sia livornina, che vale lir. 6, pesa denari 23 — a bontà di onc. 11 —, contiene di argento fino . . . . ,	d. 21 2 — —	
Cosicchè		
Lir. 7. 10 di questa moneta conterebbero d'argento fino		d. 26 8 12 —
I mezzi e quarti di tollero furono stampati a proporzione.		
La pezza della rosa, che vale lir. 5. 15 — pesa den. 22 — a bontà di onc. 11 —,		

	Argento fino contenuto in ciascheduna delle sottonotate monete.	Argento fino che si conterrebbe in lir. 7. 10 di ciaschedun genere di dette monete.
contiene di argento fino . . . . d.	20 4 — —	
Cosicchè		
Lir. 7. 10 di questa moneta conterrebbero di argento fino		d. 26 7 6 —
I mezzi e quarti della pezza furono stampati a proporzione.		
Il grosso di Pisa, che vale ss. 6. 8 —, pesa den. 1 gr. 4 —, a bontà di onc. 11 —, contiene di arg. fino d.	1 1 16 —	
Cosicchè		
Lir. 7. 10 di questa moneta conterrebbero di argento fino		d. 24 1 12 —
A proporzione di questo grosso Pisano sono state in appresso stampate le monete di un paolo, di due, di cinque e di dieci paoli.		

65. Dalla soprascritta serie delle diminuzioni, che ha sofferto la moneta di argento, risultano diverse importanti conseguenze.

66. La prima che sette lire e mezzo dell' anno 1531, contenenti di argento fino denari trentuno grani 10. 16, non equivagliano a sette lire e mezzo della moneta corrente di grossi Pisani, poichè per ritrovare in questa moneta la predetta somma per l'appunto di argento fino non bastano lire sette e mezzo, ma si richiedono lire nove e sedici soldi; onde contenendo ciascheduna lira di quelle dell'anno 1531 grani 100. 15, e contenendo l'odierna lira soli grani 77, si riconosce in questo decorso di tempo peggiorata la lira del paese per grani 23. 15, e non si può in conseguenza sostenere l'identità della lira moderna con l'antica e molto meno con l'antichissima, che doveva contenere, come abbiamo osservato, trentasei denari d'argento fino di coppella.

67. La seconda che nove lire e sedici soldi dell'odierna moneta, ovvero trentuno denari e grani 10. 16 d'argento fino rinchiusi in essa non equivagliano in oggi a uno zecchino d'oro, e perciò il detto numero di

lire e soldi non basta a comprarlo per due ragioni. La prima, perchè nemmeno nell'anno 1531 tal somma di argento gli poteva giustamente equivalere, avendo noi osservato esservi allora un errore di proporzione, che fece sparire tutti i fiorini d'oro e che non è stato mai corretto. La seconda, perchè corretto il detto errore di proporzione con la regola di uno a dodici in quel tempo vegliante, e ridotto per conseguenza l'argento, che doveva giustamente equivalere a un fiorino d'oro, alla somma almeno di trentacinque denari e mezzo, bisogna in appresso aggiungere a tal somma tutto l'incremento che ha prodotto lo scoprimento dell'America che ha variata la proporzione almeno di un venticinque per cento, giacchè per comprare quell'istessa oncia d'oro, che prima si acquistava con dodici once di argento, in oggi bastano appena quindici. Sicchè con tal regola i trentacinque denari e mezzo equivalenti nell'anno 1531 si debbono accrescere almeno sino alla somma di quarantaquattro denari e nove grani per ritrovare la giusta equivalenza del giorno d'oggi, stando nei limiti rigorosi della detta proporzio-

ne quindecima; e tutto l' incremento che per tal causa ricevè il prezzo del zecchino sta bene in questa parte che non debba attribuirsi al peggioramento della lira, ma solo alla variata proporzione, perchè se noi avessimo anche in oggi le lire identiche dell'anno 1531, quell'oro che allora si comprava con cento lire in oggi appena potrebbe aversi con cento venticinque.

68. La terza che ferme stanti le predette riflessioni, la giusta equivalenza di uno zecchino d'oro volendola in oggi ritrovare in grossi Pisani, bisognerà mettere insieme quarantuno di essi grossi e $\frac{18}{77}$, che tanti ce ne vuole per dare col rigore della proporzione quindecima quarantaquattro denari e nove grani d'argento fino.

69. La quarta che questo rigore della proporzione quindecima con cui si son fatti i precedenti conteggi è troppo svantaggioso all'oro, ed è da temersi che non possa in pratica sostenersi, sì perchè la proporzione comune d'Italia par che passi la quindecima e arrivi ai 15 $\frac{1}{7}$, come si è mostrato sopra al Capitolo II, sì perchè questi conteggi suppongono un'esattezza scrupolosa nel pe-

so delle monete, e ognun sa che in quelle di argento il peso si comporta più grossolanamente che in quelle d'oro, e che infatti con la confricazione si consuma più l'argento che l'oro; sicchè per tener ferma la giusta equivalenza di metallo fino bisogna nell'argento prendere le misure più larghe; onde è da presumersi che il zecchino arriverà e forse passerà l'equivalenza di quarantadue grossi, i quali appena danno quarantaquattro denari e ventidue grani di argento fino.

70. Questa presunzione è assistita dall'esperienza passata, poichè in tutto il tempo di quasi quarant'anni che il zecchino è valsuto in Firenze lire tredici e un terzo, questo istesso numero di lire dava in moneta di piastre Fiorentine o altre subalterne fatte all'istessa legge della piastra denari quarantotto e grani 10. 18. 16 argento fino, in moneta di tolleri denari quarantasei e grani 20. 10. 16 argento fino, in moneta di pezze della rosa denari quarantasei e grani 18. 7. 15 argento fino, e queste erano le monete nazionali più comunemente usate nel commercio, poichè i grossi Pisani erano anco-

ta in piccolissima quantità destinati unicamente per gli usi più minuti; e passando alle monete forastiere, lire tredici e un terzo Fiorentine si permutavano con due filippi di Milano che davano di fino denari quarantacinque e grani 4. 18 peso di Firenze, con due piastre Romane antiche che davano di fino denari quarantanove e grani 18. 11. 6, con sei testoni e due terzi dei pontificati non posteriori a Clemente XI che davano di fino denari quarantacinque e grani 17. 11. 10, con una genovina e $\frac{7}{13}$ che dava di fino denari quarantotto e grani 7. 4. 1. Sicchè in tutte queste monete aveva il zecchino un' equivalenza maggiore di quarantacinque denari di argento fino, e si cambiava con una proporzione molto più alta della quindecima, anche tenendo a calcolo la scarsezza di peso che poteva trovarsi nelle monete d'argento; poichè il zecchino in piastre Fiorentine si comprava con la proporzione di 16 $\frac{1}{8}$ incirca, in tolleri con la proporzione di 15 $\frac{1}{6}$ incirca, in pezze della rosa con la proporzione di 15 $\frac{14}{18}$ circa, in filippi di Milano con la proporzione di 15 $\frac{11}{16}$ circa, in piastre Romane antiche con la proporzione di

16 $\frac{33}{40}$ circa, in testoni Romani antichi dei pontificati non posteriori a Clemente XI con la proporzione di 15 $\frac{9}{20}$ circa, e in genovine con la proporzione di 16 $\frac{31}{40}$ circa.

71. La quinta conseguenza è, che intanto il zecchino è stato fermo in Firenze per lo spazio di quasi quarant' anni al prezzo antidetto di tredici lire e un terzo, in quanto la moneta di rame o di bassa lega è stata tenuta sempre nei limiti del puro necessario; e nella moneta buona d'argento, come abbiamo visto, il zecchino ritrovava in tutte le monete allora correnti la sua piena equivalenza piuttosto con qualche preponderanza in suo favore, quando le monete d'argento erano di giusto peso, e infatti tal preponderanza ha cagionato alcune volte in Toscana penuria di moneta d'argento e qualche aggio alle migliori di esse.

72. La sesta, che essendosi cominciata a ampliare la battitura dei grossi di Pisa, e poi essendosi anche alla legge del grosso battute monete di maggior mole, cioè di un paolo, di due, di cinque e di dieci paoli, tutta la moneta migliore tanto nazionale che forastiera (come in specie nel tempo dell' ultima

ultima guerra tutte le genovine che son pervenute in Toscana) si è convertita in questa nuova moneta, la quale essendo rimasta l'unica nel paese e dando solo in tredici lire e un terzo denari quarantadue grani 18. 16 di argento fino, il zecchino non trovando più la sua giusta equivalenza in detta scarsa dose di argento che lo avrebbe comprato con la proporzione di 14 $\frac{9}{10}$ circa, è subito sortito dagli antichi limiti ed è stato obbligato a salir di prezzo, e salirà finchè non ricuperi il suo giusto livello con l'argento e arriverà fino alle lire quattordici incirca dell' odierna moneta o qualche cosa più, quando per tener ferma la lira nazionale non fosse preso il partito di sbassare piuttosto il prezzo del grosso Pisano di circa un cinque per cento, riducendolo per esempio a valere diecinove quattrini invece di venti.

73. La settima, che in tali limiti si conterrà il presente movimento del zecchino, quando in tutte le altre circostanze stia ferma l'odierna moneta d' argento; poichè se questo mai si alleggerisse o di lega o di peso, se si usasse comporto nel peso tanto della moneta nazionale che forastiera, se si

lasciasse introdurre nel paese della moneta inferiore come sarebbe la Romana moderna, e se si moltiplicasse la moneta di rame o di bassa lega, in tutti questi casi l'alzamento di prezzo del fiorino è capace di proseguire a passi proporzionali dietro alla sua naturale equivalenza, per tutte le istesse ragioni che nei cinque passati secoli dalla lira unica lo hanno condotto al prezzo presente.

74. L'ottava finalmente, che tutte queste ragioni che hanno fatto salire il prezzo del zecchino in Firenze, dove egli si può dire nato e dove è stato sempre moneta nazionale, l'hanno fatto salire in tutte le altre città d'Italia a misura delle circostanze in cui si è trovata in ogni luogo la moneta d'argento e di rame, e son capaci di farlo salire anche di vantaggio in ogni tempo e in ogni luogo, sempre che questa antica moneta di oro si mantenga dell'istesso primitivo suo peso; poichè l'equivalenza naturale tra metallo e metallo non si può coartare dall'arbitrio umano, e abbiamo veduto in questa breve digressione istorica che la violenza, gli errori e la rapacità degli uomini, i tumulti, le guerre e le rivoluzioni dei governi,

la forza delle leggi e la forza del tempo non hanno altro potere che di variare al più dei vocaboli, delle impronte o dei modi di numerare, ma non hanno quello d'impedire gli effetti necessarj di quella legge naturale che regola il prezzo corrispettivo dei metalli, e di quelle masse più o meno gravi di metallo che sotto diversi nomi servono agli uomini di moneta, cioè di succedaneo universale a tutte le merci permutabili.

75. In terzo luogo io non posso contenermi da non entrare più brevemente che mi sarà possibile in un' altra digressione, perchè mi pare che l'opinione del prezzo arbitrario o impositizio delle monete a sommo torto si attribuisca da diversi ai giurisconsulti Romani e alle regole della loro giurisprudenza, stimando che sia una scoperta dei moderni tutto ciò che si è nei tempi a noi più prossimi dimostrato per provare che l'equivalenza naturale tra metallo e metallo dipende non dall' arbitrio umano, ma dalla loro rispettiva rarità posta nel vortice del nostro commercio, e l'equivalenza naturale delle differenti masse dell' istesso metallo è

proporzionale alla gravità specifica di ciascheduna di esse.

76. Questa certamente è una verità di cui abbiamo più diffusamente parlato sopra al Capitolo VI, e la verità in qualunque tempo si manifesti alla mente umana e in qualunque secolo comparisca nel mondo letterario merita l'istesso rispetto senza distinzione alcuna, sicchè poco se le aggiunge di forza o di splendore con la lode dell' antichità; ma non ostante siccome l'attribuire un errore a uomini d'insigne merito, quali furono li Romani giureconsulti, oltre al non doversi fare senza una indubitata dimostrazione della loro erronea credenza pregiudica ancora a tutti gli intelletti che sono accostumati a non pensare senza il dettame dell' altrui autorità, così non credo fuor di proposito l' accennare qualche riflessione sopra i sentimenti che in questa materia dai loro scritti che ci sono rimasti si possono giustamente desumere.

77. La scienza del giusto e dell' ingiusto fu così nota ai giureconsulti Romani ed è stata da loro con semi di fecondissime verità tanto eccellentemente trattata, che se

tornassero in vita io stimo che ben poche sarebbero quelle cose che essi fossero obbligati d'imparare dai moderni, i quali sono costretti a venerare nei loro frammenti l'unica scuola onde poter desumere le massime elementari di quell' arte pacifica che insegna a tenere gli uomini in società. Perciò mi pare che ben si convenga distinguere l'opinione dei nostri maestri dall' opinione dei loro interpreti, e non attribuire inconsideratamente a vizio loro quel che la prevenzione o l'ignoranza ha fatto, nei successivi tempi più barbari e dalle sottigliezze scolastiche infetti, pensare a chi gli ha male intesi.

78. Per prendere un' idea di ciò che insegna la giurisprudenza Romana sopra questo punto basterà dare un' occhiata al bellissimo testo di Paolo nella *L.* 1 *ff. de contrah. emption.*, che è stato meritamente scelto dai dottori per sede di questa materia ed è del seguente tenore: *Origo emendi, vendendique a permutationibus coepit. Olim enim non ita erat nummus, neque aliud merx, aliud pretium vocabatur; sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum*

utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit ut quod alteri superest alteri desit. Sed quia non semper nec facile concurrebat, ut cum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est, cujus publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret, eaque materia forma publica percussa; usum, dominiumque, non tam ex substantia praebet, quam ex quantitate, nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur.

79. A me pare che non si possa, nè in più belle nè in più significanti parole definire gli attributi della moneta, e stabilire il suo prezzo proporzionale alla quantità del metallo, esclusa ogni alterazione arbitraria; nè saprei capacitarmi, come da questo luogo così contrario al prezzo arbitrario o impositizio alcuni abbiano avuto il coraggio di argomentare in modo che resti attribuito tutto all' arbitrio e niente alla materia, se io non pensassi che Aristotile aveva (1) preoccupati

(1) *Ethic.* lib. V. e altrove.

gli spiriti con l'opinione che il prezzo della moneta viene dalla legge e non dalla natura, e ciò con una ragione etimologica, cioè perchè *nomisma* viene a *potoy nomoy*; si dà il caso inoltre che nel citato testo di Paolo è rammentata la *materia* e la *forma*, vocaboli tanto misteriosi e tanto atti a fermentare gli spiriti Peripatetici che non deve far maraviglia, se cadute le parole di Paolo nei secoli barbari in mano degli interpreti che giuravano sopra Aristotile, hanno saputo vedere in esse tante cose che con gli occhi naturali a me non pare che si possano discoprire.

80. Per supplire alle difficoltà delle permute dice Paolo che fu eletta una materia, che peranco egli non nomina nè per prezzo nè per moneta. Questa materia in primo luogo doveva essere un succedaneo di una delle merci permutabili, quando la merce desiderata non era presente: *Quia nec semper, nec facile concurrebat, ut cum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles.* Sicchè questa materia deve servire di equivalente e di pegno per la merce che non è presente, altri-

menti non si salverebbe la naturale uguaglianza del primitivo contratto di permuta; poichè bisogna riflettere che quel che dà la sua merce e non può avere dal consegnatario l'altra merce che egli desidera, non vuole nemmeno secondo la natura di questo contratto rimanere creditore, ma vuol diventare possessore e padrone con pieno dominio di un equivalente che lo ponga in grado, senza aver bisogno di ricercare ulteriormente del detto consegnatario, di acquistare con altra successiva permuta ovunque la trova e in qualunque tempo la trova, la merce desiderata.

81. Da ciò dipende che tutte le carte di obbligazione o altri foglj o contrassegni di credito non sono moneta, poichè la moneta è inventata all' effetto che tra i contraenti non rimanga nè debito nè credito, sicchè sempreché si consegna una cosa che ha bisogno di essere realizzata da un debitore, questa costituisce chi la tiene creditore, e non padrone e possessore, onde non è moneta; perciò tutte le monete obsidionali sono biglietti di stato, ma non monete (1).

(1) Heinec. *de jure nat. et gent.* Lib. I. §. 335.

82. Da ciò similmente dipende che l'equivalente che si consegna invece della merce desiderata bisogna che sia di una materia naturalmente rara, acciò gli uomini si possano essere accordati generalmente a stimarla e a ricercarla, e che sia facile a trasportarsi e custodirsi e sia di perpetua conservazione, altrimenti non potrebbe servire di pegno a chi si è privato per sempre della sua merce all'oggetto di acquistarne un'altra che egli desidera.

83. Passa Paolo a individuare questa materia, e dice: *Electa materia est, cujus publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret.* L'estimazione popolare e perpetua dell' oro e dell' argento e del rame è una cosa molto lontana dall' estimazione arbitraria della legge. In materia di questi metalli non si può dare altra estimazione popolare e perpetua, se non quella che è proporzionale alla loro quantità; poichè questa è quella che popolarmente s'intende e si pratica non solo nel pubblico di un'istessa nazione, ma nel pubblico di tutte le nazioni che compongono il genere umano. E per fuggire

tutte le sottigliezze grammaticali sopra la parola *pubblica*, si deve riflettere, che Paolo parla riferendosi ai tempi in cui ebbero origine i contratti: *Olim enim non ita erat nummus, neque aliud merx, aliud pretium vocabatur, sed unusquisque etc.* Sicchè la parola *pubblica* si deve interpretare col linguaggio naturale del diritto delle genti, e non col formulario del diritto civile che ancora non si suppone formato. Inoltre a volere che l'equivalente ponesse in grado il permutante di acquistare con esso la merce desiderata, ovunque potesse e volesse per indennizzarlo della merce da lui alienata, bisogna che l'estimazione di questo equivalente sia veramente popolare e presa nel senso di fatto più ampio e più universale che sia possibile: *Pretia rerum non ex effectu, nec ex utilitate singulorum, sed communiter funguntur*, dice l'istesso Paolo (1); poichè la stima arbitraria di un uomo solo o di una famiglia sola, o di un solo consorzio di famiglie forzerebbe il permutante a cer-

(2) L. 63 in princ. ff. *ad leg. Falcid.*

care la merce desiderata appresso quell' unica persona o quell' unica famiglia, o quell' unico consorzio di famiglie che avessero concorso nell' istesso metodo di stimare il detto equivalente, il che è una obbligazione molto lontana dall' uguaglianza e dalla piena indennità che si deve assicurare al permutante, che rimase il primo privo della sua merce e che deve perciò avere nelle sue forze ciò che basta per cercare e acquistare quella, che egli desidera per tutto ove gli possa tornar più comodo.

84. Ma finalmente essendovi congiunta la parola *perpetua* mi pare che questa tolga ogni scrupolo, perchè ognun sa quanto poco perpetua sia la stima arbitraria delle monete quando si discosta dalla legge naturale della quantità, come l'esperienza di quei regni che sono stati sottoposti a questo infortunio ci può bastantemente insegnare. La durevolezza nei metalli non è un requisito accidentale, ma è un di quelli sostanziali che gli hanno fatti prescegliere all' ufficio di moneta, perchè consegnate che siano a un permutante dieci libbre d'argento per equivalente delle sue merci, queste dieci

libbre d'argento resteranno a perpetuità appresso di lui sempre nell' istesso peso, e quelle stesse dieci libbre gli saranno considerate per tali in qualunque tempo e appresso qualunque nazione; sicchè il valore o stima di esse circoscritto dalla sua quantità non potrebbe mai accrescere nè scemare, laddove se il valore o stima non avesse per fondamento la quantità del metallo, ma dipendesse dall' arbitrio umano, quest' arbitrio è mutabile e esporrebbe il permutante a vedersi diminuire il suo equivalente tra le mani, e si toglierebbe ai metalli quel loro pregio originario che fra tutte le altre più caduche produzioni della terra gli ha fatti preferire e destinare all' uso di un equivalente e succedaneo generico di tutte le merci. E che la stima dei metalli si conoscesse per relativa al loro peso ne abbiamo un' altra testimonianza in Pomponio (1): — Ivi — *Cui certum pondus argenti dare heres jussus sit, ei pecuniam numeratam dando jure ipso liberatur, si in ea pecunia eadem extimatio fuerit*: quell'

(1) L. 1. infin. ff. *de auro et arg. leg.*

eadem non si può riferire altrove, che al *pondus*.

85. Seguitando le parole di Paolo, quelle che succedono dimostrano sempre più chiaramente la sua opinione e passano all' altro importante pregio de' metalli, che a prelazione dei diamanti e di altre gemme durevoli gli ha abilitati all' uffizio di moneta: *Difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret.* Le permute erano di stima disuguale, e questa era la loro difficoltà, come anche in oggi si prova; adunque bisognò trovare una materia che rimediasse a queste disuguaglianze *aequalitate quantitatis.* Questo uffizio che il metallo presta colla sua quantità e con l'uguaglianza quantitativa della sua sostanza, la quale è uno dei principali requisiti della moneta e senza di cui non potrebbe esser moneta, mostra quanto importante sia la quantità del metallo nell' introduzione e nell' uso della moneta, e che una cosa che non fosse divisibile con valore o stima proporzionale alla quantità delle sue frazioni, cioè che potesse ritenere o acquistare nelle sue frazioni qualche pregio indipendente dalla sua pura e semplice quan-

tità, come fanno i diamanti e altre gemme e le stesse monete quando per l'antichità o per altre ragioni acquistano qualche pregio indipendente dal loro peso per uso de' musei, o altro, non può prestar l'ufficio per cui è stata introdotta la moneta di surrogarsi un corpo con l'altro, e di dividersi e suddividersi in quante particelle bisogna per uguagliare le disuguali rotture delle permute.

86. Quest' uguaglianza quantitativa dipende da due requisiti che ha la materia metallica, il primo dei quali è l'uniformità, perchè un oro fino è simile a qualunque altro oro fino, il che non può dirsi nelle gemme e nemmeno nel frumento, nel vino e in altri generi, tra cui si ritrovano sempre diverse specie; alla quale uniformità aggiunto il pregio dell' esser fondibili ne risulta che le masse d'oro, grandi o piccole e di qualunque figura siano, non hanno nè possono avere altro pregio che quello della quantità metallica che esse contengono, perchè nell' oro, nell' argento e nel rame tra quantità e quantità non vi è preferenza, e tra le divisioni di ogni data quantità non vi può essere altra preferenza se non quella che nasce dalla maggior dose di materia metallica.

87. Questa materia metallica scelta dagli uomini per moneta in contemplazione de' suoi naturali requisiti e che adempisce a maraviglia a tutti gli uffizj di moneta con la mole del proprio corpo, cioè con la propria quantità, è stata dagli scolastici che hanno interpretato il testo di Paolo perduta di vista, e hanno preso quella parola *quantità* non per quantità di stima o di valore, come essi dicono, figurandosi una quantità ideale e fantastica e astratta da ogni corpo, con cui immaginano una moneta senz' avere alcun obbligo alla materia.

88. A me veramente non dà l' animo di concepire che cosa sia quantità, se non è quantità di materia, nè so persuadermi come si sia potuto fabbricare tanti discorsi sopra un fondamento così aereo, poichè un pregio o valore espresso con un numero astratto non significante alcuna materia arbitrariamente posto o attribuito a qualsivoglia corpo, oltre al non esprimere alcun sentimento intelligibile (avendo i gradi del valore per essere intesi bisogno di esser circoscritti da un campione materiale, per ciò che abbiamo detto al Capitolo VI) non opera che quel.

corpo in detta guisa arbitrariamente stimato o denotato con vocaboli o con numeri a beneplacito diventi atto a verun uffizio di moneta, giacchè non fa che quel corpo in detta guisa casualmente numerato sia raro o vogliamo dire comunemente stimato e ricercato, nè che sia durevole e per conseguenza atto a servir di pegno invece della merce alienata, e molto meno fa che nelle permute disuguali questo corpo bisogna che sia scelto da quella materia che naturalmente ha queste prerogative di servir di pegno in conseguenza della sua rarità, e di pegno non corruttibile e sempre comodo in conseguenza della sua durevolezza e facilità a custodirsi e trasportarsi, e di pareggio ai permutanti in virtù della sua uniformità e dell'uguaglianza quantitativa che si trova in ciascheduna delle sue parti. E siccome tutti questi son requisiti della materia e son quelli che al dire di Paolo l' hanno fatta prescegliere per moneta, così ne viene in conseguenza che quel che non è parte di questa materia non è moneta, e che quel che è parte di questa materia non può non esser moneta. Perciò l'immaginare una quantità che non abbia che far niente con questa

sta

sta materia per collocare in questa quantità numerica astratta da ogni corpo tutti gli uffizj della moneta, mi pare che sia un pensare così lontano dal senso comune che si faccia ingiuria à Paolo, che potrebbe esser nostro maestro anche d'eloquenza, d'interpretare la nobile semplicità del suo stile col mostruoso vocabolario degli oziosi scolastici.

89. È vero che i nemici della materia sono arrivati a dire che questa quantità sola deve considerarsi senza attendere se la materia sia oro, argento o rame; e venendo finalmente a definire questa loro *quantità*, dicono: *Est quaedam potestas nummis a lege data, qua introducatur aequalitas in commerciis, quae potestas aeque est in argento et aere, atque in auro* (1). Ma qual colpa è di Paolo se i suoi interpreti cadono in un sentimento così contrario alla sua mente? Senz'aver giurato sopra Aristotile, non credo certamente che si possa vedere nelle parole del giureconsulto una simile visione.

90. Le parole susseguenti: *Usum domi-*

(1) Gatto, *Consil.* XVIII num. 2.

niumque, non tam ex substantia praebet, quam ex quantitate, contengono una verità legale, la quale non è particolare al metallo monetato, ma si estende anche al metallo in massa, al grano e a tutte le altre merci, che sono surrogabili nel proprio genere e perciò sono capaci di mutuo (1). Poichè le predette cose, e con esse la moneta, possono cadere nelle umane contrattazioni in due modi, cioè o con l'obbligazione dei corpi identifici che si consegnano, come nel deposito e in altri casi, in cui il dominio dei corpi contrattati resta sempre riservato al consegnante; ovvero senza la detta obbligazione dei corpi identifici e con facoltà al debitore di surrogare un corpo per un altro, ferma stante l'obbligazione nella pura quantità della materia consegnata, indicata e definita dal numero, dalla misura o dal peso, che sono gli unici metodi servienti a indicare o valutare o stimare la quantità della materia secondo i diversi ge-

---

(1) L. 2 §. 1 et l. 3 ff. *de reb. credit.*, l. 35 §. 5 ff. de contrah. empt., l. 19 in princ. ff. *de aur. et arg. leg.*

neri che si contrattano; nel qual secondo caso il dominio dei corpi consegnati passa nel debitore, ma il consegnante resta creditore della quantità, e perciò dice Paolo che in due modi si fa uso e può cadere in dominio la moneta, cioè o coi corpi speciali di essa o con la quantità, come anche dice Papiniano (1): - Ivi - *Sive in singulis nummis communionem pro indiviso quis esse intelligat, sive in pecunia non corpora cogitet, sed quantitatem.*

91. Ma da questa verità che non patisce contraddizione non ne nasce che quella quantità, o sia di metallo o sia di frumento, che cade nell'obbligazione sia una quantità immateriale, ma sempre è una quantità di quella tal materia mutuata dalla quale non si può prescindere. Onde non so come sottilizzando sopra questa parola *quantità* si possa esser creata una distinzione avversativa tra la sostanza e la quantità, e dedottane la conseguenza che la quantità è un ente incorporeo, e che questa sola è quella che dà

(1) L. 94 ff. *de solution.*

l'essere alla moneta senza alcun riflesso alla sostanza o materia di essa.

92. È vero che alcuni hanno collocato la moneta tra le cose che legalmente si chiamano incorporee, a sommo torto peraltro come spiega il Vinnio (1). Ma senza entrare in questa questione, l'incorporalità legale non è l'istessa cosa che l'incorporalità filosofica. La quantità del metallo, del frumento, del vino, dell'olio, quando si abbia a chiamare una cosa incorporea, questo si fa per distinguere i sopradetti casi, in cui l'obbligazione cade sopra i corpi identifici che sono tra le mani dei contraenti e che impermutabilmente si consegnano, dagli altri casi ove il debitore ha la facoltà di surrogare altri corpi e gli rimane l'obbligazione nella pura quantità, la quale se per non fare una questione di nome la lasceremo chiamare incorporea in senso avversativo dell'obbligazione sul corpo A, sul corpo B ec., non ne viene però in conseguenza che questa quantità in tal senso incorporea non sia quantità della materia con-

(1) *Instit.* Lib. II tit. 2.

segnata e restituibile in corpi veri e reali di qualunque figura a beneplacito del debitore, ma salva sempre l'uguaglianza nella quantità; e molto meno ne viene in conseguenza che questa quantità si possa valutare, cioè numerare o misurare o pesare con regole lontane dalla natura, ma dipendenti dall'arbitrio umano; o almeno tutte queste conseguenze, che da questa parola *quantità* si vogliono da taluni inferire, mi pare che sia indubitato che Paolo non le abbia dette, nè avute in mente, nè datavi la minima occasione.

93. Il non cadere l'obbligazione sopra i corpi identifici, ma sopra la quantità, dipende dal requisito della surrogabilità che si ritrova in molti corpi e in grado eminente si ritrova nella moneta, poichè l'uniformità dei metalli e la loro uguaglianza quantitativa fa sì che un oro sia simile ad un altro oro, e che in ogni data massa d'oro tutte le sue frazioni uguali in quantità siano simili fra loro, onde ne nasce al debitore la facoltà di non conservare la massa da restituirsi, ma di poterne surrogare in quella vece un'altra simile.

94. Ma questa facoltà di surrogare una massa di materia in un'altra simile non opera

sì, che si debba perder di vista la materia e immaginarsi una quantità ideale destituta di ogni materia; poichè se la legge permette che non cada in obbligazione il corpo identifico consegnato e resti solo l'obbligazione nella quantità, questo vuol dire che resta dovuto un corpo simile, che è l'istesso che una quantità simile dell'istessa materia.

95. L'istesso Paolo (1) dice: *Mutui datio consistit in his rebus, quae pondere, numero, mensura consistunt; quoniam eorum datione possumus in creditum ire, quia in genere suo functionem recipiunt per solutionem, quam specie; nam in coeteris rebus ideo in creditum ire non possumus, quia aliud pro alio invito creditori solvi non potest.* E il Gotofredo a detta legge, definendo le cose surrogabili, dice esser quelle che *vel natura, vel hominum artificio ad hoc formatae repeniuntur, ut in iis altera (sine cujusquam injuria, aperte et evidenter et citra fictionem, aut imposturam) alterius loco vice fungatur, ac tantumdem praestet homini in eodem usu*

(1) L. 2 cit. §. 1 ff. *de reb. credit.*

quantum altera; quia in iis pondus ponderi, quantitas quantitati, qualitas qualitati, usus usui exaequatur. E Pomponio (1) dice: *Cum quid mutuum dederimus, et si non cavimus, ut aeque bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriorem rem, quae ex eodem genere sit, reddere, veluti vinum novum pro vetere, nam in contrahendo quod agitur pro cauto habendum est; id autem agi intelligitur, ut ejusdem generis et eadem bonitate solvatur, qua datum sit.*

96. Adunque prestati cento sacchi di grano non si possono restituire cento misure che non siano sacchi, e nemmeno si possono restituire cento sacchi ma che non siano di grano o non siano di grano equipollente in tutto al prestato, perchè l'obbligazione non si sostanzia in quel numero di cento astratto dalla quantità della materia mutuata; e da questa parola *quantità*, che pure è quella sola che nel mutuo cade in obbligazione, a niun cattivo giureconsulto è venuto in mente d'inferire, che io sappia, che la legge possa

(1) L. 3 tit. cit. *de reb. credit.*

dare alle misure del grano quella potestà che vuole, senza legarsi alle regole aritmetiche e naturali della proporzione, nè che diminuito per legge o per consuetudine lo staro di grano si possa restituire in stara moderne quel che si è ricevuto in stara antiche, prescindendo dagli effetti legali della quasi insensibile e diurna diminuzione e della diurna acquiescenza delle parti, e prescindendo da quell'equità che secondo le circostanze i giureconsulti prescrivono nei casi dubbiosi e che involvono in difficili e clamorose liquidazioni; e ciò che non è vero nelle misure del grano, non è nemmeno vero nelle misure del metallo, che in tutta la giurisprudenza antica con pari regole si considerano.

97. Anzi la surrogabilità della moneta, che vediamo nella giurisprudenza Romana così bene stabilita, è una prova manifesta che si presupponeva nella medesima l' equivalenza naturale, non l'equivalenza arbitraria; poichè una moneta si può surrogare all' altra perchè da un oro a un altr' oro non vi è la minima differenza, e perchè da una libbra d'oro a due mezze libbre d'oro non vi è nè si considera possibile la minima differenza,

Così uno staro di grano si può surrogare all' altro, perchè tra lo staro mutuato e lo staro da restituirsi non si suppone variazione di capacità e perchè tra grano e grano non si suppone differenza, e a quelle piccole differenze che nel genere del grano naturalmente possono accadere provvede chiaramente l'equità dei giureconsulti, ponendo sempre per requisito fondamentale della restituzione l'istessa bontà; la qual cautela è superflua nei metalli, perchè già naturalmente quando non abbiano mistura sono della stessa bontà, e per tal causa si trova in essi la surrogabilità nel grado più perfetto di qualunque altro genere.

98. Se adunque la surrogabilità consiste nell' equipollenza della materia, talchè non si possa in essa ritrovare altra differenza che ne' suoi diversi gradi di quantità indicabili dal numero o dal peso o dalla misura, onde equilibrata la quantità che sola può sbilanciare, tutte le parti della materia siano equipollenti tra loro, chi non vede che l'introduzione del prezzo arbitrario distruggerebbe il fondamento della surrogabilità, perchè una libbra d'oro segnata con un' im-

pronta non sarebbe l'istessa cosa che una libbra d'oro segnata con un' altra, l'oro d'America non sarebbe l'istesso che l'oro d'Europa; e mille differenze vi sarebbero osservabili di tempo e di luogo per cui la moneta resterebbe esclusa da questo privilegio delle cose surrogabili.

99. Infatti subito che la moneta acquista qualche pregio non relativo alla sua quantità, cioè per la sua rarità o antichità o per la particolar bellezza, esce dalla classe di moneta e diventa merce non surrogabile; e chi si è trovato nei paesi ove le arbitrarie riduzioni di prezzo si sono praticate, sa benissimo che queste fanno subito ristagnare tutte le monete che in altri luoghi o in altro tempo possono permutarsi a migliori condizioni, e si cominciano a contrattare come mercanzia togliendosi dal circolo della moneta surrogabile.

100. Paolo medesimo (1) ci da un' altra riprova de' suoi sentimenti sopra questa materia, dicendo: *Creditorem non esse cogen-*

---

(1) L. 99 ff. *de solut. et liberat.*

dum in aliam formam nummos accipere, si ex ea re damnum aliquod passurus sit. Se la forma o figura delle monete non si può scegliere diversa dalla mutuata, quando il creditore sia da tal diversità per sentirne danno, che cosa dovrà dirsi quando non solo la semplice forma o figura, ma la sostanza colla diminuzione del metallo è variata contro la legge fondamentale del mutuo che suppone sempre l'uguaglianza nella quantità? Il privilegio di surrogare un corpo nell' altro, che si accorda al debitore nelle obbligazioni quantitative, non bisogna mai che si ritorca in pregiudizio del creditore. Poichè la surrogabilità è fondata sopra la totale equipollenza di un corpo all' altro, e sopra l'impossibilità d'inferire in surrogando alcun pregiudizio al creditore. Se questo pregiudizio accade, in qualunque modo accada, non vi è più surrogabilità e non vi è più mutuo, e l'atto si riduce a un principio da cui non poteva principiare. L'assioma di Pomponio (1): *Nam in contrahendo, quod agitur*

(1) Nella cit. l. 3 ff. *de reb. credit.*

pro cauto habendum est, ci fa conoscere l'equità di assicurare il creditore da tutte le alterazioni possibili in suo pregiudizio, poichè tutte le alterazioni a lui pregiudiziali che fossero state temute avrebbero rotto il contratto, e deviato il creditore dall' accordare al debitore quella facoltà surrogatrice che poteva ritorcersi in suo danno.

101. Sopra la lettura di questo testo già mi è noto esservi una celebre controversia, poichè le Pandette Fiorentine dissentono dalla volgata e invece di *Creditorem* dicono *Debitorem*, onde molti trovano più comodo alle loro opinioni di preferire in questa occorrenza la lezione Fiorentina. A me pare che quell' *accipere* e quel *cogendum* stiano meglio col *Creditorem* della volgata, perchè non è il debitore quello a cui si appartenga *nummos accipere*, e sopra cui possa cadere il dubbio se debba o non debba essere sforzato a ricevere. Ma io non voglio entrare a decidere qual lezione debba preferirsi, e molto meno decidere l'illustre questione sopra il pericolo delle variazioni possibili sopra la moneta che impegna nella disputa di detta lezione, poichè tal que-

stione è troppo complicata e suddivisibile in troppi casi per potersi ristringere nei limiti del presente discorso, ed è stata ultimamente con grande studio trattata nella citata Dissertazione *dell' indole e qualità naturali e civili della moneta;* sicchè limitandomi all' oggetto proposto, a me pare che prendendo anche la lezione Fiorentina nulla risulti in favore del prezzo arbitrario. Questa legge non deroga alle massime fondamentali della giurisprudenza sul mutuo, che assicurano al creditore la restituzione esattissima della quantità della materia mutuata e un' amplissima e indisputabile indennità. Se salva questa indennità si vuole sopra la forma o figura delle monete dar l' elezione al debitore, che è quel che potrebbe dir questo testo secondo la lezione Fiorentina, questa è una proposizione che non è contradittoria alle leggi del mutuo nè ai sentimenti già spiegati dall' istesso Paolo sopra la natura della moneta, sicchè comunque sia presa non pregiudica alle regole del prezzo materiale. Tanto più che deve osservarsi che in questo testo si parla di preservare il debitore, o il creditore che si abbia a dire, dal

danno, non già di accordargli un lucro; e la preservazione del danno suppone assicurata già reciprocamente alle parti l'esatta uguaglianza del contratto, poichè in danno non può essere chi non è per anche arrivato all' uguaglianza.

102. Altri argomenti per l'opinione dei giureconsulti sul prezzo materiale e non arbitrario possiamo desumere dalle regole che essi prescrivono per prezzare l'oro e l'argento. Ulpiano dice (1): *Cum aurum, vel argentum legatum est, quidquid auri, argentique relictum sit legato continetur, sive factum, sive infectum. Pecuniam autem signatam placet eo legato non contineri. Proinde si certum pondus auri sit legatum, vel argenti, magis quantitas legata videtur, nec ex vasis tanget.* Questo adunque è un legato di quantità che si prende in senso relativo al peso, e il modo di pagar questo legato lo insegna Paolo (2) ove dice: *Titiae amicae meae, cum qua sine mendacio vixi,*

---

(1) L. 19 in princ. ff. *de aur. et arg. leg.*
(2) L. 55 tit. cit.

auri pondo quinque dari volo. Quaero an heredes ad praestationem integrae materiae auri, an ad pretium, et quantum praestandum compellendi sint. Paulus respondit, aut aurum ei, de qua quaeritur, praestari oportere, aut pretium auri, quanti comparari potest. E Modestino (1) vi aggiunge un' altra dichiarazione: *Cum certum auri, vel argenti pondus legatum est, si non species designata sit, non materia sed pretium praesentis temporis praestari debet.*

103. Se adunque il debito di peso d'argento è un debito di quantità, e se questo debito di quantità si deve pagare o con l'esibizione dell' argento in natura di cui si tratta o del suo prezzo, e se questo prezzo deve esser quello che basta a comprare il detto peso d'argento e a comprarlo nel tempo che si fa il pagamento, questa è una chiara esclusione di ogni prezzo arbitrario, poichè ognun sa che l'argento in pasta è il termometro con cui si misurano le valutazioni che fanno le monete, e nessuna legge fu mai

(1) L. 9 tit. cit.

capace di accrescere il valor numerario delle monete senza che la pasta d'argento non corra loro immediatamente dietro, per ritrovare la sua equivalenza nel maggior numero delle monete a proporzione del loro alleggerimento, come facilmente si può concepire figurando il caso che il filippo che vale sette lire e mezzo fosse domani posto a lire quindici, che farebbe subito duplicare non il valore ma i numeri denotanti il valore dell' argento, nell' istesso modo che a Cremona l'istessa oncia d'argento si dirà valere doppio numero di lire che a Milano, perchè la lira di Milano è doppia di quella di Cremona. Sicchè l'andar dietro al prezzo dell' argento in pasta secondo le monete che tempo per tempo bastano a comprarlo, è una vera dimostrazione che i Romani giureconsulti sapevano quel che era argento e oro quanto lo possono sapere tutti gli odierni mercanti, e che collocavano unicamente la stima nel prezzo intrinseco del metallo, non già nelle figure o numeri o vocaboli delle monete, poichè questo debito di *quantità* concepito nei precisi termini che danno origine alla questione non si pagava con monete

nete vuote di materia e piene solo di quella potestà legale del Gatto (1); ma qualunque fosse la numerazione dalla legge applicata alle monete, bisognava sempre di queste metterne assieme tanto numero che tempo per tempo equiponderassero al peso d'argento dovuto, giacchè senza questa equiponderanza l'argento in pasta non si è mai comprato e non si comprerà mai.

104. Io non mi sono impegnato a parlare che dell'opinione de' giureconsulti; non ostante dalla legge prima *Cod. de ponderatoribus et auri inlation.*, che è di Costantino, apparisce che la pratica sul prezzo dei metalli e delle monete non era differente dalle loro massime. — Ivi — *Aurum, quod infertur a collatoribus, si quis vel solidos voluerit vel materiam appendere, aequa lance et libramentis paribus suscipiatur.* E Giustiniano (2) equipara la moneta a tutte le altre cose che consistono in numero, peso e misura, secondo l'opinione dei giureconsulti

---

(1) Cons. XVIII.

(2) L. 2 §. 1 Cod. *de constit. pecun.*

Romani; e in tutto il Codice di Teodosio o di Giustiniano non mi pare che si trovi alcuna legge, che si possa assomigliare a quelle che nei tempi della barbara giurisprudenza s'incontrano, tra le quali può collocarsi quella di Filippo Valesio riportata dal Melon (1).

105. Si obbietta da molti la pratica del governo Romano, ponendosi subito in vista a favore del prezzo arbitrario l'insigne diminuzione fatta nell'asse, ma è troppo grande e troppo notoria la differenza che passa tra l'opinione de' giureconsulti e la pratica della repubblica, e nuovamente dichiaro che io non ho inteso parlare altro che della loro opinione, dalla quale è pur troppo vero che le leggi in diversi tempi e appresso diverse nazioni hanno o per errore, o per altri fini avuta l'imbecillità di talora clandestinamente e talora palesemente recedere.

106. Non ostante questo l'esempio più solenne che si suole allegare della mutazione dell'asse non credo che provi niente in

(1) *Essai politique* Cap. XIII.

favore del prezzo arbitrario, e che anzi fornisca a noi una prova di più della potenza della materia sopra l'arbitrio.

107. Quando un denaro, che era una dramma d'argento, valeva in Roma dieci assi e gli assi erano di una libbra l'uno di rame, la proporzione tra l'argento e il rame era come 1 a 960, che tante sono le dramme che entrano in dieci libbre; la quale proporzione, come ognun vede, è esorbitante e parrebbe incredibile, se non si sapesse che quando i Romani cominciarono a coniare l'argento questo argento era tra loro una delizia.

108. Questa penuria di argento in un popolo che ogni giorno ingrandiva la sua potenza non poteva durare, e infatti durò pochi anni, poichè l'argento fu cominciato a coniarsi, secondo Plinio (1), cinque anni avanti la prima guerra Cartaginese, e nel corso dell' istessa prima guerra seguì la prima e più importante riduzione dell'asse che lo ridusse a due once di rame.

(1) Lib. XXXIII.

109. Questa riduzione non fece altro che correggere l' enorme sproporzione che nella prima battuta dell' argento si era costituita tra questo metallo e il rame, e facendo gli assi di due once ridusse una dramma d'argento a valere 160 dramme di rame, il che invece di essere una deliberazione arbitraria fu una mera correzione che secondò la natura, e che anzi si tenne in limiti troppo ristretti e non fu ancora sufficiente per collocare i detti due metalli nel loro giusto livello, come ha benissimo osservato l'illustre autore dello *Spirito delle Leggi* (1).

110. Il lucro che in tale occasione fece la repubblica non fu la ragione per cui questa riduzione riuscì bene; ma il lucro fu una cosa accidentale che si potè fare, perchè non restò offesa con tal deliberazione, anzi fu corretta la proporzione naturale dei due metalli che per la sopravvenienza dell'argento si trovava in tal tempo alterata. E questo lucro della repubblica potè per tal causa essere innocente anche per i privati, poichè

(1) Lib. XXII cap. 12.

il creditore di dieci assi librali quantunque ricevesse in estinzione del suo credito dieci assi di due once l'uno, poteva peraltro con queste venti once acquistare l'istesso denaro d'argento del peso solito di una dramma come lo acquistava prima con dieci libbre, e con la dramma d'argento acquistare i soliti viveri.

111. Nella seconda guerra Cartaginese nella dittatura di Q. Fabio Massimo la repubblica messa in angustie da Annibale, e sovvenendosi del comodo ricevuto nella prima riduzione dell'asse volle provare la seconda e ridusse gli assi a un'oncia l'uno, con che venne a ridurre la proporzione tra l'argento e il rame come 1 a 80. E siccome in tal caso venne a forzare i limiti naturali di questa proporzione, vediamo infatti che tutta la potenza Romana non servì a sostenere questo prezzo arbitrario.

112. Dieci assi nella sopradetta guisa troppo estenuati non poterono più equivalere a un denaro di argento che rimase nel suo primitivo peso, sicchè bisognò crescere il numero e ci vollero sedici di questi nuovi assi onciali per equivalere alla solita dramma

d'argento, che riprese nel numero degli assi il suo natural livello che gli era stato sottratto dal peso, come abbiamo sopra osservato che nel corso di cinque secoli ha fatto il nostro zecchino, che sempre ha ricuperato col numero delle lire quella giusta equivalenza che gli era stata sottratta col peggioramento della moneta. E intanto il denaro Romano si fermò nel numero dei sedici assi, in quanto che la sua proporzione antica con i dieci assi di due once era come abbiamo detto da 1 a 160, e in tali termini era troppo grande. Nei termini della riduzione onciale era come 1 a 80, e in questa guisa era troppo piccola. Sicchè equilibrandosi a sedici assi, cioè a sedici once di rame, si venne a fermare nei limiti di 1 a 128 che saranno probabilmente stati i limiti risultanti dalla naturale rarità di detti metalli in quel tempo.

115. Un' altra riprova dell' inutilità della predetta riduzione, in quanto fu arbitraria, ce la dà l'istesso Plinio avvertendo (1): *In*

---

(1) Lib. XXXIII cit.

militari tamen stipendio semper denarius pro decem assibus datus. I dieci assi, stipendio antico del soldato, dopo la riduzione onciale diventarono troppo leggieri per poterlo far vivere, sicchè la riduzione rispetto ai soldati non potè avere effetto; e quantunque si tenesse fermo nel contrarre lo stipendio il numero antico di dieci assi, bisognò però dargli un denaro d'argento effettivo equivalente di sedici. E questo è quello che noi vediamo accadere ogni giorno in tutti i luoghi ove si fanno riduzioni arbitrarie. Sicchè questo mi par che sia un esempio che insegni, che i Romani operarono utilmente finchè secondarono la natura; quando poi la vollero forzare con l'arbitrio non conclusero niente, e quel che non è riuscito a loro credo che non debba altri entrare in speranza di poter ottenere.

114. Seguitando Plinio questo discorso ci lascia memoria di una terza riduzione, in cui gli assi furono ridotti a mezz'oncia: *Mox lege Papiria semunciales asses facti.* Ma colle dette poche parole ce ne lascia una memoria così tronca, che nè da esso nè da altri scrittori si può avere alcuna indica-

zione delle circostanze che persuasero detta legge, nè delle circostanze della sua esecuzione, nè de' buoni o cattivi effetti che ella produsse, nè del tempo che ella durò a essere in osservanza, sicchè poco se ne può discorrere.

115. Pare che possa congetturarsi che l'autore di essa fosse L. Papirio tribuno della plebe, come si può vedere nel trattato di Antonio Agostini *de Legibus* e nell' *Indice delle leggi Romane* dell' Ottomanno, ma l'anno di tal legge nè gli antichi scrittori lo fissano nè i moderni s'impegnano a congetturarlo, siccome delle parole di tal legge non abbiamo alcun monumento; sicchè niun argomento da essa si può ricavare nè in favore nè contro al prezzo arbitrario, quando pur questa fosse una materia da decidersi con gli esempi pratici, e quando gli esempi Romani presi da quel che fu fatto dal principio delle guerre civili in poi potessero considerarsi per una miniera da fornire ragioni.

116. I giureconsulti certamente non si sono mai impegnati a renderne ragione, ma discorrendo anche sul mero fatto, io avverto

che con questa riduzione Papiriana ponendosi l'equivalenza di un denaro d'argento a sedici mezze once di rame si vengono a ridurre questi metalli alla proporzione di 1 a 64; ma però i dieci assi militari hanno sempre continuato nell'equivalenza di un denaro d'argento, e questa proporzione di 1 a 64 ai tempi di Arcadio e Onorio si trova che già non era più sussistente, poichè detti imperatori la fissano nei termini di 1 a 125, sicchè in termini molto prossimi alla proporzione antecedente alla supposta riduzione Papiriana, che era come abbiamo detto di 1 a 128.

117. La fissazione di Arcadio e Onorio risulta chiaramente dalla loro legge riportata nel Codice Teodosiano (1). — Ivi — *Æris pretia, quae a provincialibus postulantur, ita exigi volumus, ut pro viginti quinque libris aeris solidus a possessore reddatur*, congiungendola con l'altra legge degl'istessi imperatori (2) ove statuiscono che un soldo

---

(1) Lib. XI tit. 21 *conlat. æris.*

(2) L. unic. Cod. Justin. *de arg. pret.* Lib. X.

d'oro vaglia un quinto della libbra d'argento. E tal proporzione si vede che durò sino a Giustiniano, perchè egli riportando nel suo Codice (1) l'istessa legge e con le istesse parole di Arcadio e Onorio pone solo venti libbre invece delle venticinque, tenendo ferma nel rimanente l'uguaglianza tra il soldo d'oro e il quinto di libbra d'argento (2), con che la proporzione tra l'argento e il rame fu ridotta nei termini di 1 a 100. Se poi tal riduzione fosse arbitraria o naturale, senza aver note le circostanze di fatto che l'accompagnarono non si può decidere.

118. Si obbietta inoltre tra le leggi Romane la legge Cornelia *de falsis*, la quale però prescindendo dalle pene contro i falsificatori delle monete non dice altro, se non che le monete pubbliche non si possano ricusare: *Vultuque principum signatam monetam, praeter adulterinam, reprobaverint* (3), da che ne argomentano che la moneta si deve ac-

---

(1) Tit. *de conlat. aeris* Lib. X.

(2) Come risulta dalla detta leg. unic. Cod. *de argenti pret.*

(3) Paol., *Recept. sentent.* Lib. V. tit. 25.

cettare, e si deve accettare per quel numero di lire, soldi e denari che le è stato per autorità pubblica imposto. Ma tal legge e tutte le altre simili non fanno al proposito della nostra questione. Le leggi vanno ubbidite, tanto le Romane che quelle di qualunque altro governo. È giusto che la moneta pubblica non si ricusi, perchè questo turba il commercio. E quando sia prescritto di prendere la moneta con una tale numerazione di lire ec., di fatto questa numerazione si osserva, e fin quì le leggi sono letteralmente eseguite. Ma che le lire nuove più leggiere siano equivalenti alle antiche più gravi, questa cosa le leggi non la dicono, e se la dicessero non potrebbero ottenere che fosse creduta. Sicchè con l'alleggerimento della lira i prezzi di tutte le cose non dirò che si accrescano, ma stando fermi nel loro essere naturale richiedono in equivalenza maggior numero di lire leggieri e coi prezzi di tutti gli altri generi vanno del pari, anzi più sensibilmente si avanzano a richiedere maggior numero di lire i prezzi delle paste d'oro e di argento e delle monete di tal materia che sono rimaste incorrotte.

119. I Romani alleggerirono l'asse dalle due once all'oncia unica, e l'asse in tal guisa dimidiato fu ricevuto senza contrasto per un asse intiero, e in ciò la legge fu ubbidita; ma il soldato con dieci assi dimidiati non trovò da vivere e bisognò dargli l'equivalente di sedici, e il denaro di argento rimasto nel suo primitivo peso di una dramma in dieci assi dimidiati non ritrovò più la sua equivalenza ed ebbe bisogno di crescere il numero degli assi sino a sedici. Così è successo al nostro fiorino o zecchino rimasto sempre nel suo peso di una dramma d'oro incirca, secondo l'istoria di cinque secoli che abbiamo sopra posta sotto gli occhi, e così sempre seguirà perchè le leggi naturali sono più potenti dell'arbitrio umano.

120. La maggior parte equivocano in quei nomi di lire, soldi e denari, o altri che si adoprano per dinotare i gradi del valore. Questi nomi non vogliono dir altro che unità, ventesimi dell'unità e duodecimi del ventesimo. Le unità non significano niente, se non sono circoscritte da un campione materiale che ne definisca la loro importanza. Sicchè le leggi che accrescono il valor nu-

merario non fanno altro che dire, che quella data moneta che si è divisa sino al presente in cinque unità domani comincia a dividersi in dieci, e in ciò la legge resta ubbidita. Ma la legge non può dire e non può fare che le unità d'oggi siano equipollenti alle unità di domani. Per questo il numero delle unità necessarie a dinotare i prezzi di tutte le cose si accresce, e tutte le cose, variato solo il modo di numerare, rimangono tra loro nella solita e naturale equipollenza.

121. Se tali leggi che alterano il valore numerario si abbiano a dire giuste o ingiuste, questa è una questione legale che non è del mio presente argomento, siccome se si abbiano a dire utili o perniciose allo stato, ancor questa è una questione politica che non fa al mio proposito. Io ho creduto solamente di dovere avvertire, che i giureconsulti Romani hanno conosciuto benissimo la verità che il prezzo delle monete è relativo alla loro materia, e non hanno ammesso alcuna podestà o qualità occulta in esse dipendente dall'arbitrio umano; e nel rimanente ho creduto di dover limitare le mie riflessioni a un'ispezione di semplice calcolo per

persuadere, che finchè la legge seconda la natura la legge ottiene il suo fine, o giusto o ingiusto, o utile o dannoso che sia. Quando poi la legge forza i limiti delle naturali proporzioni, il regolamento arbitrario in quella parte che è arbitrario non ha attività alcuna relativa al fine della legge, ed è una mera illusione che il legislatore fa a se medesimo; e i prezzi dei generi paragonati tra loro, e dei generi paragonati ai metalli, e dei metalli paragonati tra loro devono necessariamente rimanere nella loro naturale equipollenza, come dall' osservazione di tutte le passate esperienze mi pare che resti confermato.

122. Essendo in questo tempo comparso alla luce da Napoli un trattato intitolato *della Moneta, libri cinque* di autore anonimo, ma che dal suo libro apparisce aver fatto molto studio sopra questa materia, merita che io ne faccia avanti di finire questo discorso qualche speciale menzione, poichè l'autore suddetto intraprende a difendere contro l'opinione ormai comune i sentimenti del Melon sopra l'alzamento arbitrario dei prezzi delle monete.

123. Egli prende veramente questa difesa con grande ardore contro il Dutot che aveva confutato il Melon, contro l'abate di S. Pietro, l'autore *dello Spirito delle Leggi* e altri scrittori più antichi, come Locke, Davanzati e altri che hanno scritto per l'opinione contraria agli alzamenti arbitrarj, ma considerando le restrizioni che egli fa a questa sua zelante difesa del Melon, mi pare che nella maggior parte delle proposizioni più importanti non disconvenga dall' opinione comune, e che la discordanza si riduca a così poco che non sia interessante per il presente nostro proposito di discenderne all' esame.

124. Egli conviene che l'alzamento arbitrario, quando offende la proporzione fra metallo e metallo, e quando offende la proporzione fra moneta e moneta non si possa fare (1); sicchè in ciò siamo perfettamente d' accordo.

125. Egli ristringe il suo discorso nel Cap. III all' alzamento generale di tutte le monete di ogni metallo, come se per esem-

---

(1) Lib. III. Cap. I. e II.

pio fosse il filippo per legge posto a quindici lire, e tutte le monete tanto d'oro che d'argento e di rame con tale aumento numerico di lire si alzassero proporzionalmente.

126. Definisce questo alzamento della moneta « un profitto che il principe e lo stato » ritrae dalla lentezza, con cui la moltitu- » dine cambia la connessione delle idee in- » torno ai prezzi delle merci e della mo- » neta. »

127. Al prospetto dei danni e dei clamori già noti che sono annunziati da questa operazione, egli risponde rinunziando sinceramente alla questione della giustizia, e dice (1): « Voler poi sapere ciò che la ra- » gione insegni mi sarebbe vergogna se io » mostrassi desiderarlo ed andare ricercando. » L'alzamento della moneta è una violenza » fatta alla natura resa dalla calamità dello » stato necessaria, e si può in certo modo » dire che essa sia un abuso di voci ed un » inganno fatto sulle idee, per rendere al » popolo più soffribile il necessario paga- » mento

(1) Lib. V. cap. 3.

» mento dei debiti del comune. Or qual
» lume di ragion naturale si vuol trovare là
» dove è oppugnata e sovvertita la natura? »

128. Abbandonata in tal guisa la questione del giusto e dell' onesto e ristretto il puro dubbio all' utile, egli conviene che l' attività dell' alzamento sia puramente temporale, cioè fino a tanto che non si alzano corrispettivamente i prezzi dei generi, e che alzati questi l' alzamento fatto nella moneta resti insignificante e annichilato, « ei non
» produce mutazione alcuna di cose, ma di
» voce; quindi è che i prezzi delle merci,
» per rimaner gl' istessi nella cosa, debbonsi
» mutare anch' essi quanto alle voci. Se que-
» sto seguisse nel giorno istesso in cui si fa
» l' alzamento, e seguisse in tutto ed in
» tutto proporzionatamente, l'alzamento non
» avrebbe affatto conseguenza niuna; come
» non l'avrebbe quella legge con cui si co-
» stituisse che le monete, invece di nomi-
» narsi con nomi Italiani, si avessero a dino-
» tare con nomi o Latini o Greci o Ebrai-
» ci ec. L' alzamento dei prezzi, come ei
» si dice, è la medicina dell' alzamento, e
» quando è seguito in tutti i generi e si è

» rassettato l'alzamento si può dire sparito,
» così come la nebbia del mattino è dile-
» guata dal sole (1). » Sicchè anche in questa annientazione dei supposti buoni effetti dell'alzamento arbitrario delle monete, dopo il consecutivo alzamento dei generi, siamo perfettamente d'accordo, avvertendo solo che i danni e le strida dei creditori rovinati dall' alzamento delle monete non hanno la vita così breve.

129. L'attività adunque di questo alzamento si colloca dall' autore in quel breve spazio che può correre tra l' alzamento della moneta e l'alzamento dei generi, perchè la confusione generale che produce quest'operazione dà tempo che molte persone accorte arricchiscono sopra le più semplici, e crede che di questa confusione possa in caso di ultima e disperata necessità, e in mancanza di tutti altri rimedj, profittare anche il principe per pagare i creditori dello stato.

130. L'autore si fa l' obbiezione che naturalmente ciascheduno gli farebbe, cioè che

(1) Pag. 223.

quando lo stato ha un debito che non può assolutamente pagare e che non sono praticabili le nuove imposizioni, nè ha credito da trovar nuovi imprestiti di danaro, nè vi è veruno altro compenso, vi è sempre il partito più naturale e meno complicato che è quello di non pagare, o di pagare il cinquanta per cento o quel tanto che si può come fanno tutti i privati che falliscono, poichè a un creditore di cento filippi tanto è offerirgli un cinquanta per cento del suo credito, che dargli cento mezzi filippi intitolandoli filippi intieri. Tanto nell' uno che nell' altro caso sempre si crederà mal pagato ugualmente.

131. A quest' obbiezione l' autore confessa (1) che l' alzamento ha lo stesso effetto del fallimento, ma preferisce non ostante l' alzamento al fallimento scoperto: — Ivi — « L' alzamento ha lo stesso effetto del fallimento, ma il danno ne è più lento e cade spandendosi sopra tutti, onde è meno pungente e clamoroso; ma quel che

(1) Pag. 254.

» è più, contiene in se un' economia sulle
» spese. »

132. Egli confessa che tutti e due son rimedj violenti, ma che in caso dell' ultima necessità tutto è meglio che la servitù.

133. Sopra di questo, quantunque io conosca che l' autore merita infinita lode per molte verità che egli ha benissimo espresse nel suo libro, non resto veramente persuaso che l' alzamento arbitrario della moneta sia meno nocivo del fallimento, parendomi i mali dell' alzamento più estesi, più importanti, più casualmente gettati sopra il popolo e specialmente sopra i poveri, come sono tutti i creditori delle proprie fatiche, e più durevoli.

134. Ma il dubbio mi par ridotto a tali termini che io stimo superfluo il farvi molto discorso, in primo luogo perchè non ho memoria che alcuno stato si sia mai potuto liberare dalla servitù, nè a forza di fallire nè a forza di alzare il valor numerario delle monete. E in secondo luogo, perchè i supposti beni dell' alzamento già si confessano per circoscritti a un periodo temporale, che io per me credo di brevissima, anzi mo-

mentanea durata, poichè i prezzi de' generi più importanti alla vita umana e quelli di cui può aver bisogno uno stato, che si suppone ridotto alle necessità estreme, risentono subito lo sbilancio della moneta, e niuno *cogitur vendere, si aut pretium, aut mensura displiceat* (1).

135. Ma finalmente è tempo che io dia termine a queste mie tumultuarie osservazioni, per dar conto a Vostra Eccellenza come essendosi finiti gli esperimenti intrapresi di suo ordine in questa zecca con l' intervento del direttore della zecca di Torino, ho fatto compilare del progresso di essi una Relazione diaria sottoscritta da tutti gl'intervenienti alle operazioni che sono state necessarie, copia della quale aggiungo segnata di num. XXV in adempimento della commissione di cui mi ha onorato l' Eccellenza Vostra sopra tal materia.

136. Dalla predetta Relazione diaria apparisce, come la spesa della cimentazione nell' esperimento fatto sopra libbre tredici e once

---

(1) Papirio Giusto, L. 71 ff. *de contrah. empt.*

cinque d'oro posto a cimentare si è concordemente calcolata in lire novantuna, soldi dieci e denari otto, alle quali si è concordemente arbitrato di aggiungere lire trenta a titolo di mercede o emolumento che giustamente dovrebbe guadagnare il direttore o ispettore o impresario di questa manifattura, e di aggiungere altresì la spesa di lire sessantotto, soldi undici e denari quattro per valuta di denari tredici e grani dieci oro fino consumato nella presente operazione.

137. Sicchè il totale della spesa importa lire centonovanta e soldi due, dalle quali si è convenuto doversi detrarre il ricavo della lega d'argento il quale è stato di once sei e denari quattro a fino, che depurato dalle spese della partizione si è calcolato valere lire quarantasette, soldi sette e denari undici, onde la spesa effettiva della cimentazione si residuerebbe a lire cento quarantadue, soldi quattordici e un denaro, la qual somma ripartita sopra le dette libbre tredici e once cinque d'oro verrebbe a importare soldi di diciassette e denari otto incirca per ogni oncia posta al cimento.

138. Sopra detto conto peraltro deve os-

servarsi che qualche risparmio sopra la lista delle spese in un lavoro continuo e regolare potrebbe giustamente contarsi, e che il perito che ha fatto l'esperienza dichiara che il ricavo della lega in un lavoro continuo può calcolarsi per conguaglio a mezz'oncia di argento fino per ogni libbra d'oro cimentabile, e che il consumo d'oro in un lavoro similmente regolare non debba valutarsi a ragione di un denaro per libbra, ma in somma notabilmente minore sempre che sia permesso con replicate esperienze di graduare a suo talento la forza del sale usabile in ogni paese, e ridurla a quella moderazione che è necessaria per ottenere il punto medio tra la poca e la troppa attività.

139. Mi pare adunque che da tale esperimento resti confermato, che la preferenza da darsi all'oro del zecchino sopra l'oro delle altre monete a titolo della sua più perfetta raffinazione non sia molto distante dall'importanza di due soldi per ogni zecchino in circa, come io aveva supposto e rappesentato sopra al Cap. II §. 33.

FINE.

INDICE

DEL PRESENTE VOLUME.

		ERRORI	*CORREZIONI.*
Pag. 15	lin. 17	inserita in queste	» inserite in questa
» 58	» 18	ripetto	» rispetto
» 86	» 1	fissatta	» fissata
» 150	» 18	cominciò	» si cominciò
» 264	» 22	1399	» 1599
» 290	» 10	forasitera	» forastiera
» 341	» 25	mas	» mas-